

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 settembre 2013

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2013, n. 6/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 11 marzo 2011, n. 1/R (Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento (Articolo 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8))». (13R00446). Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2013, n. 7/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche degli articoli 2, 3 e 11 del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali")». (13R00447). Pag. 1

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 8 luglio 2013, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva) e alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale). (13R00430). Pag. 2

LEGGE REGIONALE 8 luglio 2013, n. 20.

Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico). (13R00431). Pag. 3

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2013, n. 21.

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2012. (13R00432). Pag. 4

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 26 luglio 2013, n. 13-115/Leg..

Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, recante «Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)». (13R00424). Pag. 8

LEGGE PROVINCIALE 22 luglio 2013, n. 15.

Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani). (13R00423). Pag. 11



REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 19 luglio 2013, n. 10.

Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, aree per insediamenti produttivi, miglioramento fondiario, attività ricettiva, espropriazioni, associazioni agrarie, alimenti geneticamente non modificati, protezione degli animali, commercio e inquinamento acustico. (Pubblicata nel Suppl. n.2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32/I-II del 6 agosto 2013) (13R00426). Pag. 11

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 11.

Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea. (13R00417). Pag. 30

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2013, n. 33.

Integrazione alla disciplina del piano inter-provinciale di gestione dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998. (13R00402). Pag. 41

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2013, n. 34.

Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla legge regionale n. 35/2000, alla legge regionale n. 22/2002 ed alla legge regionale n. 32/2002. (13R00375). Pag. 42

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 16 aprile 2013, n. 5.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni. (13R00391). Pag. 45

REGOLAMENTO 29 aprile 2013, n. 6.

Regolamento regionale concernente: "Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni". (13R00392). Pag. 47


REGIONE MOLISE

REGOLAMENTO REGIONALE 19 luglio 2013, n. 1.

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 7 - Regolamento per l'accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Molise. (13R00449). Pag. 52

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2013, n. 8.

Attivazione in Molise dello strumento europeo Progress microfinance. (13R00410). Pag. 60



REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2013, n. 6/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 11 marzo 2011, n. 1/R (Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento (Articolo 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8))».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 25 luglio 2013)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 2 luglio 1999, n. 16;

Vista la legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8;

Visto il regolamento regionale 11 marzo 2011, n. 1/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 23 - 6145 del 23 luglio 2013;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Integrazioni all'art. 1 del regolamento regionale 11 marzo 2011, n. 1/R

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 del regolamento regionale 11 marzo 2011, n. 1/R (Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento (Articolo 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8)), è aggiunto, infine, il seguente: «1-bis. Per strutture ricettive di cui al comma 1 si intendono quelle situate nei territori montani di cui all'art. 2 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna).».

Art. 2.

Modifiche all'art. 10 del regolamento regionale 11 marzo 2011, n. 1/R

1. Al comma 2 dell'art. 10 del regolamento regionale 11 marzo 2011, n. 1/R, dopo le parole: «statali e regionali.» è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tale determinazione stabilisce altresì la data di decorrenza degli aggiornamenti apportati e l'eventuale regime transitorio.».

2. Il comma 5 dell'art. 10 del regolamento regionale 11 marzo 2011, n. 1/R è sostituito dal seguente: «5. Salvo

quanto previsto dai commi 3 e 4, i rifugi alpini ed escursionistici esistenti, come risultanti dalla classificazione di cui all'art. 2 della l.r. 8/2010, in caso di ampliamento si conformano ai requisiti di cui agli allegati A e B limitatamente ai locali interessati dall'intervento.».

3. Dopo il comma 5 dell'art. 10 del regolamento regionale 11 marzo 2011, n. 1/R è inserito il seguente: «5-bis. Per gli edifici esistenti precedentemente destinati ad altri usi e sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico sanitarie, le altezze minime e medie dei locali, previste negli allegati A e B del presente regolamento, possono essere derogate, entro i limiti già esistenti, quando l'edificio medesimo presenta caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione, da attestarsi da parte dei competenti uffici comunali, a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di intervento edilizio con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'immobile, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dei locali utilizzabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre oppure dai riscontri d'aria trasversali oppure dall'impiego di mezzi di ventilazione ausiliaria.».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 23 luglio 2013

COTA

13R00446


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2013, n. 7/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche degli articoli 2, 3 e 11 del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali").».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 dell'8 agosto 2013)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);



Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 3 agosto 2011, n. 15;

Visto il regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 244 - 25134 del 31 luglio 2013;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifica all'art. 2 del regolamento regionale
8 agosto 2012, n. 7/R*

1. Al comma 4 dell'art. 2 del regolamento regionale 8 agosto 2012, b. 7/R, le parole: «entro dodici mesi», sono sostituite con le seguenti: «entro quindici mesi».

Art. 2.

*Modifica dell'art. 3 del regolamento regionale
8 agosto 2012, n. 7/R*

1. Al comma 9 dell'art. 3 del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R, le parole: «entro dodici mesi», sono sostituite con le seguenti: «entro quindici mesi».

Art. 3.

*Modifica dell'art. 11 del regolamento regionale
8 agosto 2012, n. 7/R*

1. Al comma 9 dell'art. 11 del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R, le parole: «entro dodici mesi», sono sostituite con le seguenti: «entro quindici mesi».

Art. 4.

Urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 6 agosto 2013

COTA

13R00447

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 8 luglio 2013, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva) e alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale).

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Liguria n. 11 del 10 luglio 2013)*

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'articolo 25 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva)

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le funzioni amministrative di vigilanza in materia di polizia mineraria, di prevenzione infortuni e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ivi compresi i collaudi e le verifiche periodiche di cui agli articoli 31 e 34 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) e successive modificazioni ed integrazioni, sono delegate alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio, fatta salva la competenza della Regione al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 296, comma 2, del D.P.R. 128/1959 e successive modificazioni ed integrazioni.».



Art. 2.

Modifiche all'articolo 28 della l.r. 12/2012

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«3-bis. La domanda di rinnovo delle autorizzazioni rilasciate entro il 31 dicembre 2005 è presentata sei mesi prima della loro scadenza. Fino alla nuova autorizzazione, rilasciata secondo le procedure della presente legge, resta efficace il provvedimento originario. Nel caso in cui non sia presentata domanda di rinnovo, si applica, qualora ne sussistano i presupposti, l'articolo 23.».

2. Al comma 9 dell'articolo 28 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «1° luglio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014».

Art. 3.

Modifica all'Allegato B della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale)

1. Dopo la lettera n) del paragrafo 1 dell'Allegato B della l.r. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la seguente:

«n-bis) collaudi e verifiche periodiche di cui agli articoli 31 e 34 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/i 04/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a carico del datore di lavoro, ai sensi degli stessi articoli, a supporto dell'Autorità di vigilanza competente ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni ed integrazioni.».

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 8 luglio 2013

BURLANDO

(Omissis).

13R00430

LEGGE REGIONALE 8 luglio 2013, n. 20.

Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 10 luglio 2013)

**IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico)

1. L'articolo 44 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

2. Dopo l'articolo 44 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Articolo 44-bis (Reimpiego dei residui vegetali provenienti da attività agricole e selvicolturali). — 1. Costituisce utilizzazione agricola il reimpiego, nell'ambito dei successivi cicli colturali, dei residui vegetali in qualità di ammendanti, ottenuti anche attraverso l'abbruciamento controllato in sito, di paglia, sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale di origine naturale non pericoloso.

2. Tali pratiche devono essere eseguite nel rispetto di quanto disposto dall'art. 43, nonché dalle norme per la prevenzione degli incendi boschivi contenute nel Regolamento di cui all'articolo 48.»

3. Al comma 11 dell'articolo 52 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «dagli articoli 42 comma 2 e 44 comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 42 comma 2».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 8 luglio 2013

BURLANDO

(Omissis).

13R00431



LEGGE REGIONALE 16 luglio 2013, n. 21.

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2012.

(Pubblicata su I^a S.S. al Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 17 luglio 2013, parte I)

**IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Approvazione del rendiconto

1. Il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2012, che forma parte integrante della presente legge, è approvato con le risultanze degli articoli seguenti.

TITOLO I

CONTO DEL BILANCIO

Capo I

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA

Art. 2.

Entrate di competenza

1. Le entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione, le entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti, le entrate extratributarie, quelle derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale, le entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie e quelle per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 2012 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in euro 5.360.838.048,08 così distinte:

	Euro
Entrata di competenza	5.360.838.048,08
delle quali furono rimosse e versate	4.133.557.847,18
e rimasero da riscuotere e da versare	1.227.280.200,90

Art. 3.

Spese di competenza

1. Le spese correnti, in conto capitale, per rimborso di prestiti e per contabilità speciali impegnate nell'esercizio finanziario 2012 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in euro 5.615.202.839,14 così distinte:

	Euro
Spese di competenza	5.615.202.839,14
delle quali furono pagate	4.219.454.619,47
e rimasero da pagare	1.395.748.219,67


Art. 4.

Riassunto generale entrate e spese di competenza

1. Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza accertate o impegnate nell'esercizio finanziario 2012 rimane così stabilito:

ENTRATE

Titolo	euro
Titolo I - Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione	3.410.196.248,39
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti	283.835.158,95
Titolo III - Entrate extratributarie	114.280.858,64
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale	251.339.203,76
Titolo V - Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	0
Titolo VI - Entrate per contabilità speciali	1.301.186.578,34
Totale generale	5.360.838.048,08



SPESE

Area	euro
Area I - Istituzionale	33.613.249,54
Area II - Programmazione comunitaria, statale, regionale	297.662.038,95
Area III - Territorio	6.639.017,10
Area IV - Ambiente	18.638.341,30
Area V - Infrastrutture	2.148.094,44
Area VI - Mobilità e trasporti	266.382.406,80
Area VII - Edilizia	4.218.564,73
Area VIII - Sicurezza ed emergenza	82.427.055,59
Area IX - Sanità	3.210.576.464,82
Area X - Persona, famiglia, associazioni	55.761.068,81
Area XI - Istruzione, formazione, lavoro	40.916.067,09
Area XII - Cultura, sport, tempo libero	7.860.122,88
Area XIII - Agricoltura, economia montana	6.987.445,00
Area XIV - Industria e piccola e media impresa	1.382.915,08
Area XV - Commercio, fiere, mercati	5.690.919,56
Area XVI - Artigianato	170.000,00
Area XVII - Turismo	5.572.696,74
Area XVIII - Gestionale	267.369.792,37
Partite di giro	1.301.186.578,34
Totale generale	5.615.202.839,14

RIEPILOGO

	Euro
Entrate	5.360.838.048,08
Spese	5.615.202.839,14
Saldo finanziario passivo della competenza esercizio 2012	254.364.791,06

Capo II

ENTRATE E SPESE RESIDUE
DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 5.

Residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2011 (euro 2.890.403.483,47) sono determinati dal conto consuntivo del bilancio in euro 2.849.207.377,40 così distinti:

	Euro
residui attivi alla chiusura dell'esercizio	2.849.207.377,40
dei quali furono riscossi nell'esercizio 2012	684.136.988,41
e rimasero da discutere al 31 dicembre 2012	2.165.070.388,99

Art. 6.

Residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2011 (euro 2.312.765.842,20) sono determinati dal conto consuntivo del bilancio in euro 2.167.394.140,98 così distinti:

	euro
residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2011	2.167.394.140,98
dei quali furono pagati nell'esercizio 2012	588.061.445,23
e rimasero da pagare al 31 dicembre 2012	1.579.332.695,75

Capo III


RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO

Art. 7.

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012 sono stabiliti nelle seguenti somme:

	euro
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2012 (Art. 2)	1.227.280.200,90
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5)	2.165.070.388,99
Residui attivi al 31 dicembre 2012	3.392.350.589,89



Art. 8.

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012 sono stabiliti nelle seguenti somme:

	euro
Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2012 (art. 3)	1.395.748.219,67
dei quali furono pagati nell'esercizio 2012	1.579.332.695,75
e rimasero da pagare al 31 dicembre 2012	2.975.080.915,42

Capo IV

SITUAZIONE DI CASSA

Art. 9.

Fondo di cassa

1. Il fondo di cassa al termine dell'esercizio finanziario 2012 è determinato in euro 81.618.741,13 come risulta dai seguenti dati:

	euro	euro
Fondo di cassa risultante a debito del Tesoriere al 31 dicembre 2011		71.439.970,24
Riscossioni		
in conto competenza	4.133.557.847,18	
in conto residui	684.136.988,41	4.817.694.835,59
Totale		4.889.134.805,83
Pagamenti		
in conto competenza	4.219.454.619,47	
in conto residui	588.061.445,23	4.807.516.064,70
Fondo di cassa a debito del Tesoriere al 31 dicembre 2012		81.618.741,13

Capo V


RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 10.

Saldo finanziario

1. Il saldo finanziario attivo per l'esercizio 2012 è accertato nella somma di euro 498.888.415,60 come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012			81.618.741,13
	Residui	Competenza	
Sono rimaste da riscuotere	2.165.070.388,99	1.227.280.200,90	3.392.350.589,89
			3.473.969.331,02
	Residui	Competenza	
Sono rimaste da pagare	1.579.332.695,75	1.395.748.219,67	2.975.080.915,42
Saldo finanziario attivo al 31 dicembre 2012			498.888.415,60



TITOLO II

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

Capo I

RISULTATI DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 11.

Saldo patrimoniale

1. La gestione patrimoniale dell'esercizio 2012 presenta un saldo negativo di euro 159.959.732,38 come risulta dai seguenti dati:


Consistenza patrimoniale:

Attività	Iniziale	Finale	Variazione
Finanziarie	2.961.843.453,71	3.473.969.331,02	512.125.877,31
Patrimoniali	301.224.269,64	308.366.901,28	7.142.631,64
Totali	3.263.067.723,35	3.782.336.232,3	519.268.508,95
Passività			
Finanziarie	2.312.765.842,20	2.975.080,42	662.315.073,22
Patrimoniali	1.067.535.745,80	1.084.448.913,91	16.913.168,11
Totali	3.380.301.588,00	4.059.529.829,33	679.228.241,33
Eccedenza	117.233.864,65	277.193.597,03	159.959.732,38
Saldo patrimoniale risultante dalla parte attiva			519.268.508,95
Saldo patrimoniale risultante dalla parte passiva			679.228.241,33
Saldo patrimoniale dell'esercizio			- 159.959.732,38

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 16 luglio 2013

BURLANDO



REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
26 luglio 2013, n. 13-115/Leg.

Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, recante «Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31/I-II supplemento del 30 luglio 2013)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;

Vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)

Vista la deliberazione della Giunta provinciale di data odierna recante ad oggetto «Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, recante «Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)»»,

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Introduzione dell'art. 4-bis nel decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg

1. Dopo l'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, è introdotto il seguente: «4-bis (Modulistica per la presentazione della domanda e disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica). — 1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvati i modelli di domanda e la relativa documentazione per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica agli organi competenti.

2. Alla domanda di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è allegata una dichiarazione del progettista abilitato che assevera la conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale vigenti ed adottati. Fatti salvi i casi di progetti in deroga, se dalla predetta dichiarazione risulta che l'intervento non è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale, l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica dichiara l'improcedibilità della domanda, dandone comunicazione agli interessati.

Art. 2.

Modifica dell'art. 22 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg

1. All'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g bis) le attrezzature e gli elementi di arredo di pertinenza di esercizi pubblici e commerciali eseguiti nel rispetto delle disposizioni comunali in materia.».

Art. 3.

Modifica dell'art. 25 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg

1. All'art. 25 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Su richiesta degli interessati, il predetto termine può essere prorogato dal comune in casi adeguatamente motivati nel limite massimo di ulteriori due anni.»;

b) al comma 2, le parole: «norme provinciali in materia» sono sostituite dalle seguenti: «norme in materia».

Art. 4.

Modifica dell'art. 31 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg

1. All'art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, le parole «con pareti inclinate o superfici continue» sono soppresse.

Art. 5.

Modifica dell'art. 32 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg

1. All'art. 32 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 il secondo periodo: «Fino alla costituzione della CPC il parere sul provvedimento comunale è richiesto al servizio provinciale competente in materia di tutela del paesaggio» è soppresso;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. In attesa dell'approvazione della deliberazione consiliare di cui al comma 1, l'installazione dei pannelli sugli edifici di cui al presente articolo e nelle relative pertinenze nelle zone non soggette a tutela del paesaggio è ammessa previo parere della commissione edilizia.»;

c) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) parere della CPC negli altri casi, se l'intervento non richiede l'autorizzazione paesaggistica da parte della CPC medesima.».



Art. 6.

Modifica dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg

1. All'art. 36-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, le parole: «un posto macchina, pari ad una superficie di mq 12» sono sostituite dalle seguenti: «un posto macchina, come determinato con il provvedimento di attuazione della legge urbanistica provinciale in materia di spazi di parcheggio.».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 47 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg

1. L'art. 47 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, è sostituito dal seguente: «Art. 47 (Aumento del carico urbanistico) — 1. Ai fini dell'art. 115, comma 4, lettera a), della legge urbanistica provinciale, comportano aumento del carico urbanistico i seguenti interventi edilizi:

a) costruzione di nuovi edifici. La superficie da considerare ai fini del calcolo del contributo di concessione è la Superficie utile lorda (Sul) e la superficie dei piani interrati, fermi restando i casi di esenzione previsti dalla legge urbanistica provinciale;

b) tutti gli interventi riguardanti edifici esistenti che determinano aumenti di superficie da considerare per il calcolo del contributo di concessione, come specificata alla precedente lettera a), fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera c);

c) mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, con o senza opere, che comporti il passaggio da una categoria funzionale ad un'altra di cui all'art. 49, come specificate ai sensi del comma 3 del medesimo art. 49.».

Art. 8.

Modificazioni all'art. 48 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg

1. All'art. 48, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, le parole «della denuncia d'inizio attività in base a quanto previsto dall'art. 106, comma 5, della legge urbanistica provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «della segnalazione certificata di inizio attività in base a quanto previsto dall'art. 106, comma 2, della legge urbanistica provinciale».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 49 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg

1. L'art. 49 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, è sostituito dal seguente: «Art. 49 (Categorie tipologico-funzionali) — 1. Ai fini della determinazione del contributo di concessione, gli

interventi edilizi si distinguono nelle seguenti categorie tipologico-funzionali generali:

- a) categoria A: residenza ed attività affini;
- b) categoria B: campeggi;
- c) categoria C: attività produttive e commercio all'ingrosso;
- d) categoria D: commercio, attività amministrative e di concentrazione.

2. I comuni stabiliscono le percentuali del costo medio di costruzione nel rispetto dei limiti fissati dalla deliberazione della Giunta provinciale di cui all'art. 48, comma 2, lettera b).

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per le attività rientranti nelle categorie di cui al comma 1 si fa riferimento alle categorie funzionali previste dalle disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale in materia di spazi di parcheggio. Non si considerano funzioni autonome quelle accessorie rispetto all'attività principale, quali le foresterie, la commercializzazione dei prodotti aziendali ed affini, gli uffici e simili, con esclusione delle unità residenziali che sono considerate autonomamente.».

Art. 10.

Abrogazione degli articoli 50, 51 e 52 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg

1. Gli articoli 50, 51 e 52 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, sono abrogati.

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 53 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg

1. L'art. 53 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, è sostituito dal seguente: «Art. 53 (Criteri per la determinazione del costo di costruzione) — 1. Ai sensi dell'art. 115, comma 4, lettera d) della legge urbanistica provinciale, i costi medi di costruzione sono determinati con deliberazione della Giunta provinciale, soggetta ad aggiornamento annuale in base all'andamento degli indici ISTAT, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) categoria A - edilizia residenziale: il costo medio di costruzione è calcolato in base alla Superficie utile lorda (Sul) in riferimento alla categoria tipologico-funzionale di appartenenza;

b) categoria B - campeggi: il costo medio è riferito a metro quadrato di area occupata comprese le strutture accessorie al campeggio (docce, servizi igienici, negozi, ristoranti, bar, pizzerie e simili, ad eccezione dell'area occupata dalle strutture edilizie ricettive permanenti presenti all'interno dei campeggi, per le quali il costo medio di costruzione è invece riferito alla Superficie utile lorda (Sul) e alla superficie dei piani interrati, e corrisponde a quello previsto per la categoria A4 - attività turistico ricettiva;

c) categoria C - attività produttive e commercio all'ingrosso e categoria D - commercio, attività amministrative e di concentrazione: il costo medio è riferito



alla Superficie utile lorda (Sul) e alla superficie dei piani interrati eventualmente distinto per le relative categorie tipologiche-funzionali.

2. Ai fini della determinazione del contributo di concessione non sono computati:

- a) gli interventi volti al miglioramento delle prestazioni energetiche nei limiti previsti dall'art. 86 della legge urbanistica provinciale;
- b) la superficie dei volumi tecnici.»

Art. 12.

Abrogazione dell'art. 54 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg

1. L'art. 54 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, è abrogato.

Art. 13.

Modificazioni all'art. 55 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg

1. All'art. 55 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, il comma 4 è soppresso.

Art. 14.

Modificazioni all'art. 57 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg

1. All'art. 57 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Si considerano inoltre opere connesse all'attività agricola in funzione della coltivazione del fondo anche quelle destinate alla vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli provenienti dall'impresa interessata.»;
- b) al comma 2, le parole: «categoria C1» sono sostituite dalle seguenti: «categoria A4»;
- c) al comma 4, nell'alinea, le parole: «categoria C1» sono sostituite dalle seguenti: «categoria C3»;
- d) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Per impianti ed attrezzature tecnologiche di cui all'art. 117, comma 1, lettera d), della legge urbanistica provinciale si intendono i volumi tecnici e le altre strutture, attrezzature ed impianti in genere che per esigenze di funzionalità non possono essere contenuti nel corpo degli edifici»;
- e) al comma 9, ultimo periodo, la parola «DIA» è sostituita da «SCIA».

Art. 15.

Modificazioni all'art. 60 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg

1. All'art. 60, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, le parole: «che consentono per gli edifici interessati esclusivamente interventi di risanamento conservativo o ristrutturazione, non ammettendo la sostituzione edilizia e la demolizione con ricostruzione.» sono sostituite dalle seguenti: «che non consentono per gli edifici interessati la demolizione con ricostruzione.»

Art. 16.

Modificazioni all'Allegato A al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg

1. All'Allegato A al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il punto 4) della lettera A - Opere destinate ad attività turistico sportive, è sostituito dal seguente: «4) opere di riqualificazione e adeguamento tecnologico di impianti di risalita esistenti, ivi comprese le attrezzature ed infrastrutture connesse allo svolgimento degli sport invernali e le altre infrastrutture ammesse nelle aree sciabili, ai sensi delle disposizioni stabilite in materia dal PUP e delle relative disposizioni attuative, purché siano state valutate positivamente dagli organi provinciali competenti ai fini del rilascio delle relative autorizzazioni nell'ambito delle procedure di cui alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7»;

b) al punto 2) della lettera E - Opere di infrastrutturazione e di urbanizzazione, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per il rilascio della deroga si osservano le condizioni dettate in materia dall'art. 46 del regolamento e dell'allegato B.».

Art. 17.

Disposizioni finali e transitorie

1. Gli articoli 47, 48, 49 e 53 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, come modificati da questo regolamento si applicano in seguito all'entrata in vigore della deliberazione della Giunta provinciale recante le norme di coordinamento fra le nuove disposizioni previste da questo regolamento in materia di contributo di concessione e quelle in materia di costo di costruzione previste dall'art. 53 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg.

2. Le disposizioni di questo regolamento si applicano anche alle domande di concessione non ancora rilasciate alla data di entrata in vigore di questo regolamento.

3. A decorrere dalla data di applicazione di questo regolamento ai sensi del comma 1, cessa l'applicazione in via transitoria della lettera d) del comma 2 dell'art. 116 della legge urbanistica provinciale, secondo quanto disposto dall'art. 70, comma 23, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, come modificato con l'art. 15 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Questo regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.



Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 26 luglio 2013

Il vicepresidente F.F.: PACHER

(Omissis).

13R00424

LEGGE PROVINCIALE 22 luglio 2013, n. 15.

Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30/I-II del 23 luglio 2013)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 3 della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani)

1. Nel comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale n. 7 del 2009 le parole: «tra i quattordici e i diciannove anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «tra i quattordici e i ventuno anni di età» e la parola: «garantendo» è sostituita dalla seguente: «favorendo».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della legge provinciale n. 7 del 2009 è inserito il seguente: «4-bis. Ai componenti del consiglio provinciale dei giovani spetta il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali. La Provincia può finanziare, nei limiti delle risorse assegnate, le attività del consiglio provinciale dei giovani a valere sul fondo per la qualità del sistema educativo provinciale previsto dall'art. 112 della legge provinciale sulla scuola.»

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Per i fini dell'art. 1, comma 2, della presente legge è prevista la spesa di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015 sull'unità previsionale di base 25.10.210 (Interventi per il miglioramento della qualità della scuola). Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede mediante riduzione, di pari importo, delle autorizzazioni di spesa disposte sulla medesima unità previsionale di base dall'art. 81, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, per gli

anni 2013 e 2015 e dall'art. 78, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, per l'anno 2014. Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria.

2. Le spese discrezionali derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 2, della presente legge sono assunte sulle unità previsionali di base 90.10.170 (Spese discrezionali di parte corrente) e 90.10.270 (Spese discrezionali di parte capitale) con le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 22 luglio 2013

PACHER

13R00423

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 19 luglio 2013, n. 10.

Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, aree per insediamenti produttivi, miglioramento fondiario, attività ricettiva, espropriazioni, associazioni agrarie, alimenti geneticamente non modificati, protezione degli animali, commercio e inquinamento acustico.

(Pubblicata nel Suppl. n.2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32/I-II del 6 agosto 2013)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica del Capo I della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, «Legge urbanistica provinciale»

1. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«3-bis. La Giunta provinciale definisce un obiettivo quantitativo che prevede un valore indicativo dell'area an-



nualmente edificabile. Il raggiungimento dell'obiettivo è verificato annualmente ed è pubblicato in una relazione.».

2. L'art. 2 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 2 (*Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio*). — 1. La Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio è l'organo tecnico-consultivo della Giunta provinciale, preposto a rendere pareri e valutazioni tecniche nell'ambito dei procedimenti di governo del territorio e di tutela del paesaggio di competenza della Provincia. È composta come segue:

a) dal direttore della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, quale presidente;

b) da un rappresentante di uno degli uffici provinciali dell'urbanistica;

c) da un rappresentante dell'Ufficio provinciale Ecologia del paesaggio;

d) da un rappresentante della Ripartizione provinciale Foreste;

e) da un rappresentante della Ripartizione provinciale Agricoltura;

f) da un esperto designato dal Consiglio dei comuni;

g) da un esperto nel campo delle scienze naturali.

2. Alle riunioni della Commissione partecipa con diritto di voto il sindaco del comune territorialmente interessato o un suo delegato.

3. Alle riunioni della Commissione partecipa senza diritto di voto un giurista della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio.

4. Ove il progetto di piano o di variante allo stesso riguardi aree individuate come bosco, la decisione della Commissione comprende la trasformazione di bosco anche ai sensi della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche.

5. Le ripartizioni provinciali competenti sono invitate a inviare dei rappresentanti qualificati per le materie di loro rispettiva competenza e rilevanti per il caso in esame. Nelle materie riservate alla competenza dello Stato gli uffici statali sono invitati ad inviare dei rappresentanti qualificati. I rappresentanti di cui sopra partecipano alla riunione senza diritto di voto.

6. La Commissione esprime anche pareri sulle questioni ad essa sottoposte dalla Giunta provinciale o dall'assessore competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio.».

3. L'art. 3 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:

«Art. 3 (*Nomina e funzionamento della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio*). — 1. La Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura. La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, come risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la facoltà di accesso per il gruppo linguistico ladino.

2. Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente destinato a sostituire quello effettivo in caso di assenza o di impedimento.

3. La Commissione è legalmente riunita con la partecipazione della metà dei componenti di cui all'art. 2, comma 1. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti di cui all'art. 2, commi 1 e 2, che non possono astenersi. La votazione avviene separatamente per ogni comune. In caso di parità di voti decide il voto del presidente. Ai fini del risparmio ed aumento dell'efficienza dell'attività amministrativa le sedute possono essere tenute anche in forma di tele - o videoconferenza. In tal caso il presidente, ai fini del rilevamento del quorum funzionale, accerta l'identità dei componenti partecipanti alla seduta tramite tele - ovvero videoconferenza e accerta che la loro partecipazione alla discussione avvenga in tempo reale, garantendone la possibilità di intervento. Si considera luogo della seduta quello ove siano presenti contemporaneamente il presidente e il segretario.

4. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un dipendente della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio.

5. Ai componenti cui spetta sono liquidati i compensi previsti dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche.».

Art. 2.

Modifica del Capo II della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, «Legge urbanistica provinciale»

1. Il comma 2 dell'art. 12 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:


«2. La data in cui il piano di settore verrà esposto è preventivamente resa nota nella rete civica della Provincia. Il piano è esposto per 30 giorni. Per lo stesso tempo il piano è anche pubblicato in forma idonea nella rete civica della Provincia. Durante questo periodo chiunque può prendere visione e presentare osservazioni e proposte ai comuni o alla Giunta provinciale, volte al miglioramento del piano.».

Art. 3.

Modifica del Capo III della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, «Legge urbanistica provinciale»

1. Dopo l'art. 14 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è inserito il seguente articolo:

«Art. 14-bis (*Piano strategico di sviluppo comunale o intercomunale*). — 1. Su iniziativa dei comuni interessati possono essere elaborati piani strategici volti a definire lo sviluppo di un comune ovvero di un ambito intercomunale omogeneo al fine di coordinare le politiche territoriali, paesaggistiche e infrastrutturali di comuni che intendono perseguire comuni linee di sviluppo a medio e lungo termine. L'elaborazione di questi piani avviene in un processo di copianificazione, garantendo la partecipazione di popolazione, enti e associazioni locali. Per l'approvazione si applica la procedura prevista per il piano urbanistico comunale, ad eccezione della notifica ai proprietari nonché della richiesta del parere dell'autorità militare di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 19. Ogni comune delibera per quanto di propria competenza. Per le varianti si applica la



procedura prevista per l'approvazione, compresa la partecipazione di tutti i comuni interessati.

2. Le rielaborazioni o le varianti dei piani urbanistici comunali dei territori coinvolti devono rispettare gli obiettivi del piano strategico. Il piano strategico non produce effetti vincolanti per i proprietari dei terreni.».

2. La lettera g) del comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituita:

«g) il rapporto ambientale di cui all'art. 5 della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001; per le modifiche al piano è richiesto il rapporto ambientale, se gli interventi previsti sono soggetti alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, e successive modifiche.».

3. L'art. 19 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 19 (*Procedimento di approvazione del piano urbanistico comunale*). — 1. Il progetto di piano urbanistico comunale è adottato dalla giunta comunale previa informazione dei rappresentanti locali delle parti sociali più rappresentative a livello provinciale e dei proprietari delle aree interessate.

2. La delibera assieme al progetto di piano urbanistico comunale, al rapporto ambientale e alle eventuali convenzioni di cui agli articoli 17 e 40-bis è pubblicata nella rete civica della Provincia ed all'albo del comune per un periodo di 30 giorni consecutivi. Contestualmente all'atto della pubblicazione il sindaco trasmette tutti i documenti menzionati alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio. Durante la pubblicazione della delibera la stessa ed i relativi atti restano depositati nella segreteria del comune a disposizione del pubblico. Durante il periodo di pubblicazione all'albo del comune chiunque può prendere visione della documentazione e presentare al comune osservazioni e proposte alle varianti previste.

3. Il sindaco deve comunicare la nuova destinazione d'uso ai proprietari di nuove zone per insediamenti edilizi o produttivi o di nuove aree per opere ed impianti di interesse pubblico. Tale obbligo di comunicazione è limitato ai proprietari iscritti in quel momento nel libro fondiario i cui indirizzi risultano dagli atti del comune. In caso di proprietà la comunicazione può essere indirizzata all'amministratore incaricato. Le comunicazioni ai proprietari devono avvenire tramite notifica o raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata. Dal ricevimento della comunicazione il proprietario può, entro il termine di 15 giorni, presentare al comune osservazioni e proposte alle varianti previste.

4. Il progetto di piano urbanistico comunale per i comuni elencati nell'art. 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, deve essere trasmesso al rappresentante regionale dell'autorità militare, il quale entro 90 giorni comunica il parere di cui al comma 2 dell'art. 22 citato. Il comune inoltra il parere immediatamente alla Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio.

5. Scaduti i termini di cui ai commi 2 e 3, il sindaco trasmette immediatamente le osservazioni e le proposte pervenute, comprese quelle dei proprietari di cui al comma 3, alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio.

6. La Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio delibera sul progetto di piano entro il termine di 20 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione. Il parere della Commissione viene comunicato immediatamente al comune. Qualora risultasse mancante della documentazione, questa deve essere richiesta entro 15 giorni dal ricevimento del progetto di piano.

7. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del parere della Commissione il consiglio comunale, nei limiti della proposta presentata e tenuto conto della decisione della Commissione delibera sul progetto di piano e sulle osservazioni e proposte presentate. Le decisioni prese in deroga al parere della Commissione devono essere motivate. Il sindaco trasmette immediatamente la delibera consiliare e tutta la documentazione alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio.

8. La Giunta provinciale delibera entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Essa può apportare le varianti necessarie per assicurare:

a) il rispetto delle disposizioni della normativa vigente, nonché delle previsioni del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale;

b) la razionale e coordinata sistemazione dei servizi, delle opere e degli impianti di interesse statale, provinciale e comprensoriale;

c) la tutela del paesaggio, dei complessi storici, monumentali, ambientali, archeologici e dell'insieme.

9. La decisione viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

10. Tutti gli atti del procedimento sono pubblici.».

4. L'art. 21 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 21 (*Varianti al piano urbanistico comunale*). —

1. Per le varianti al piano urbanistico comunale si applica la procedura prevista dall'art. 19.

2. La Giunta provinciale può di propria iniziativa apportare le varianti al piano urbanistico di cui all'art. 19, comma 8, secondo la procedura di cui all'art. 12.

3. Nell'arco di un biennio non possono essere avviati più di tre procedimenti di variante al piano urbanistico. Nei tre mesi prima del rinnovo del consiglio comunale non possono essere avviate varianti al piano urbanistico. Le predette limitazioni non si applicano agli adeguamenti obbligatori ai sensi della presente legge o in seguito ai piani di competenza della Giunta provinciale nonché alle modifiche dei piani urbanistici riguardanti attrezzature pubbliche.

4. Non richiede la procedura di variante al piano la correzione di errori materiali presenti nelle norme di attuazione, nelle rappresentazioni grafiche o negli altri elaborati



del piano. Gli atti di rettifica sono deliberati dal consiglio comunale e trasmessi alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, che apporta la correzione ai documenti e pubblica il provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.».

5. Il comma 3 dell'art. 22-*bis* della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Per l'approvazione dei piani delle zone di pericolo si applica la procedura di cui all'art. 19. La funzione della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio è svolta da una conferenza dei servizi coordinata dalla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio. Alla conferenza dei servizi partecipano il sindaco del comune interessato ed un rappresentante per ciascuna delle seguenti ripartizioni e dei seguenti uffici provinciali: Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, Ripartizione Opere idrauliche, Ripartizione Foreste, Ufficio Geologia e prove materiali ed Ufficio Protezione civile.».

6. Alla fine del comma 2 dell'art. 27 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Per nuova cubatura ai sensi del comma 1 si intende la cubatura realizzabile complessivamente sul singolo lotto continuo o comparto edificatorio secondo la densità stabilita nel piano urbanistico comunale, ovvero secondo il piano di attuazione, ottenuta mediante nuova costruzione o trasformazione di cubatura esistente con la destinazione d'uso di cui all'art. 75, comma 2, lettere d) ed e)».

7. Alla fine della lettera c) del comma 3 dell'art. 27 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è aggiunto il seguente periodo: «tale disciplina si applica solo se negli ultimi cinque anni non è stata approvata ovvero realizzata alcuna nuova cubatura sul medesimo lotto o comparto edificatorio».

8. La lettera a) del comma 2 dell'art. 29 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:

«a) edifici o parti di essi esistenti in una zona residenziale e che non sono stati ampliati in applicazione delle relative disposizioni possono essere trasformati interamente o parzialmente, purché almeno il 60 per cento della cubatura trasformata venga utilizzata per abitazioni convenzionate ai sensi dell'art. 79, salvo le eccezioni di cui all'art. 27, comma 3.».

9. L'ultimo periodo della lettera b) del comma 2 dell'art. 29 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: «Scaduto il vincolo, il consiglio comunale può autorizzare la modifica della destinazione d'uso della cubatura ampliata in abitazioni convenzionate ai sensi dell'art. 79. La Giunta provinciale emana le relative direttive».

10. Alla fine della lettera c) del comma 2 dell'art. 29 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Scaduto il vincolo, la Giunta provinciale può autorizzare, su richiesta del consiglio comunale, la modifica della destinazione d'uso in abitazioni convenzionate ai sensi dell'art. 79 anche per la cubatura ampliata, nel limite massimo di 2.000

metri cubi. L'edificio deve, però, essere situato ad una distanza non superiore a 300 metri dal prossimo centro edificato e la superficie coperta esistente non deve in nessun caso essere ampliata oltre il 30 per cento.».

11. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 29 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«d) esercizi pubblici ricettivi con non più di 20 posti letto, registrati alla data dell'entrata in vigore della presente lettera, possono essere trasformati in appartamenti convenzionati oppure in appartamenti che sono utilizzati per l'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie oppure per l'agriturismo. Cessata l'attività tale cubatura deve essere trasformata in appartamenti convenzionati, senza che venga rimborsato il contributo sul costo di costruzione.».

12. Dopo l'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 29 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: «Le aree non edificate, che non siano necessarie per la gestione dell'esercizio, possono essere distaccate prescindendo dal nulla osta.».

13. Il comma 1-*bis* dell'art. 30 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«1-*bis*. Il consiglio comunale ovvero la giunta comunale nei comuni con più di 10.000 abitanti può prescrivere, sulla base di una proposta di edificazione volta alla riqualificazione urbanistica e sentita la commissione edilizia comunale, la redazione di un piano di attuazione per parti di zone edificabili con un'estensione fino a 5.000 metri quadrati. La Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio cura la evidenziazione nel piano urbanistico comunale.».

14. L'art. 32 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 32 (*Approvazione dei piani di attuazione e dei piani di recupero*). — 1. La proposta del piano di attuazione o del piano di recupero, di seguito denominati piano, è approvata dalla giunta comunale sentita la commissione edilizia comunale. Il presidente della commissione edilizia comunale può richiedere un parere della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio. Nel caso di piano di recupero o se il piano di attuazione riguarda immobili soggetti a tutela dei beni culturali deve essere richiesto il parere della Ripartizione provinciale Beni culturali.

2. Se il piano, nei casi previsti dalla legge, è redatto dai privati proprietari, la proposta di piano deve essere trattata dalla giunta comunale entro 60 giorni dalla sua presentazione al comune.

3. Il sindaco provvede entro 15 giorni dalla deliberazione della giunta comunale che il piano venga depositato per essere esposto al pubblico per la durata di 20 giorni. Del deposito è data notizia nella rete civica della Provincia. Entro tale termine chiunque può prendere visione del piano e chiunque abbia interesse a tutelare situazioni giuridicamente rilevanti può presentare osservazioni al comune.

4. Entro 20 giorni dalla scadenza del termine di deposito del piano il consiglio comunale, ovvero la giunta co-



munale se si tratta di comuni con più di 10.000 abitanti, decide sul piano e sulle osservazioni presentate. Il piano è approvato con le modifiche necessarie per assicurare al meglio l'utilizzazione urbanistica della zona nonché l'osservanza delle norme di legge e regolamentari vigenti in materia. Inoltre anche il confine della zona può essere adeguato alla situazione reale.

5. L'approvazione del piano di recupero equivale anche a dichiarazione di urgenza ed indifferibilità di tutte le misure in esso previste.

6. Il comune pubblica il provvedimento definitivo per estratto nella rete civica della Provincia. Il piano entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento.

7. I comuni possono avviare contemporaneamente le procedure di approvazione del piano urbanistico comunale, del piano di attuazione oppure del piano di recupero.».

15. L'art. 34 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 34 (*Approvazione e modifica dei piani di attuazione per zone di competenza della Provincia*). — 1. La proposta di piano di attuazione approvata dalla Giunta provinciale per le zone di competenza della Provincia è esposta al pubblico presso il comune interessato e presso l'amministrazione provinciale per la durata di 30 giorni, previo avviso pubblicato nella rete civica della Provincia. Entro tale termine chiunque può prendere visione del piano e chiunque abbia interesse a tutelare situazioni giuridicamente rilevanti può presentare osservazioni al comune.

2. Entro il termine perentorio di 40 giorni dalla scadenza del termine di deposito il sindaco trasmette alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio le osservazioni pervenute ed il parere del consiglio comunale con le eventuali controdeduzioni.

3. La Giunta provinciale approva il piano, sentita la Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio, e può contestualmente introdurre le modifiche necessarie per assicurare al meglio l'utilizzazione urbanistica della zona nonché l'osservanza delle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

4. La Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio pubblica il provvedimento definitivo per estratto nella rete civica della Provincia. Il piano entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.».

16. L'art. 34-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 34-bis (*Modifiche al piano di attuazione e al piano di recupero*). — 1. Per le modifiche al piano si applica la procedura di cui all'art. 32. In deroga al comma 4 dell'art. 32 la decisione sul piano spetta sempre alla giunta comunale.».

Art. 4.

Modifica del Capo IV della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, «Legge urbanistica provinciale»

1. La rubrica del capo IV della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituita: «Zone residenziali».

2. L'art. 35 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 35 (*Zone residenziali*). — 1. Nei piani urbanistici le zone destinate all'edilizia residenziale sono dimensionate secondo il fabbisogno residenziale risultante dalle previsioni dello sviluppo decennale della popolazione residente, in considerazione delle direttive del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale e degli obiettivi di sviluppo territoriale e socioeconomico del comune. Tutte le misure di pianificazione perseguono gli obiettivi di contenere il consumo di suolo e di dare la priorità all'utilizzo del patrimonio edilizio esistente. Le zone sono da perimetrare in forma omogenea, compatta e chiusa ed i parametri urbanistici da fissare nel piano urbanistico comunale sono da determinare in rapporto al circostante contesto urbanistico. Nelle singole zone la densità edilizia non può essere inferiore ad 1,30 metri cubi per metro quadrato ed il coefficiente di utilizzo deve raggiungere lo 0,8 della densità edilizia massima prevista per la singola zona. La cubatura ammissibile nella zona è determinata includendo gli edifici esistenti a prescindere dalla data della loro realizzazione. Gli edifici esistenti vincolano le superfici pertinentziali, in base all'indice di densità edilizia vigente al momento del rilascio della nuova concessione edilizia, a prescindere dal frazionamento del lotto originario o dell'alienazione di parti dello stesso.

2. Qualora la densità edilizia superi i 3,50 metri cubi per metro quadrato deve essere redatto un piano di attuazione o di recupero.».

3. L'art. 36 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 36 (*Zone residenziali di espansione*). — 1. Sono considerate zone residenziali di espansione le zone che vengono destinate a scopo residenziale, ma che non vengono individuate come zone residenziali di completamento oppure zone di recupero o zone di riqualificazione urbanistica.».

4. Dopo l'art. 36 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 36-bis (*Zone residenziali di completamento*). — 1. Sono considerate zone residenziali di completamento per le quali non è prescritta la cessione della quota destinata all'edilizia abitativa agevolata secondo l'art. 37, comma 1, quelle zone destinate a scopo residenziale ove la densità edilizia attribuita alla zona ai sensi dell'art. 35, comma 1, risulti già sfruttata al 70 per cento ed almeno la metà della cubatura ivi esistente abbia la destinazione di cui all'art. 75, comma 2, lettere a) e g).

2. Zone di completamento esistenti possono essere ampliate in deroga al comma 1 tramite inclusione di aree contigue non o parzialmente edificate a condizione che il proprietario dei terreni si assuma, in sostituzione della cessione a favore dell'edilizia abitativa agevolata di cui all'art. 37, comma 1, una prestazione a favore del comune dell'ammontare pari al 30 per cento del valore stimato per terreni edificabili, anche in forma di aree sostitutive per il valore corrispondente.



3. La cubatura sulle aree di cui al comma 2 è riservata alla costruzione di alloggi convenzionati ai sensi dell'art. 79. La previsione delle aree nel piano urbanistico comunale è subordinata ad un previo atto unilaterale d'obbligo di cui all'art. 79, che deve garantire l'obbligo di convenzionamento, anche se l'intera cubatura ammissibile non viene realizzata contestualmente.».

5. L'art. 37 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 37 (*Piani di attuazione per le zone di espansione*). — 1. Per le zone di espansione deve essere predisposto, prima del rilascio di concessioni edilizie, un piano di attuazione. Nell'ambito di tale piano il 60 per cento della volumetria, rispettivamente il 55 per cento, deve essere destinato all'edilizia abitativa agevolata, a seconda che il piano di attuazione venga predisposto dal comune d'ufficio ai sensi dell'art. 41 o su iniziativa dei proprietari ai sensi del comma 2 dell'art. 39.

2. Previo accordo con i proprietari dei terreni, nel piano di attuazione può essere riservata all'edilizia abitativa agevolata anche una quota dell'area e della cubatura superiore a quella di cui al comma 1. Se un proprietario di terreni dà l'assenso affinché almeno l'80 per cento della sua area e cubatura venga riservato all'edilizia abitativa agevolata ovvero alle abitazioni residenziali gestite da enti senza scopo di lucro che promuovono la convivenza solidale tra persone giovani ed anziane, la cubatura rimanente non è soggetta all'obbligo di convenzionamento ai sensi dell'art. 27, comma 1. La convenzione tra i proprietari dei terreni e il comune può essere stipulata prima dell'avvio del procedimento finalizzato all'individuazione della zona di espansione nel piano urbanistico comunale. La quota delle aree e della cubatura eccedente quella di cui al comma 1 può essere utilizzata dal comune per la costruzione di abitazioni convenzionate per persone aventi da almeno 5 anni la residenza anagrafica nel comune e per opere di urbanizzazione secondaria.

3. La zona di espansione deve avere un'estensione sufficiente per garantire la cessione della quota per l'edilizia abitativa agevolata ai sensi del comma 1. Le abitazioni che vengono realizzate sulle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata devono essere convenzionate ai sensi dell'art. 79. Il vincolo viene annotato nel libro fondiario, eventualmente assieme al vincolo sociale di cui all'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata, con la delibera di assegnazione.

4. La volumetria preesistente, anche se destinata a demolizione nel piano di attuazione, non viene considerata al fine del riparto di cui al comma 1 nell'estensione di terreno necessario per la realizzazione della volumetria secondo l'indice di densità attribuito alla zona, applicando il coefficiente di utilizzo di cui all'art. 35. Prima dell'approvazione del piano di attuazione possono essere rilasciate concessioni edilizie per lavori di consolidamento, di restauro o di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, compreso l'ampliamento fino a raggiungere lo sfruttamento totale, sull'area vincolata dalla volumetria preesistente, dell'indice di densità attribuito alla zona. L'area vincolata dalla volumetria preesistente è determinata, sentita la commissione edilizia comunale, con deliberazione della giunta comunale.

5. Se in una zona di espansione sono comprese aree di proprietà del comune o di altro ente pubblico o di cooperative edilizie fruenti di mutuo agevolato, la rispettiva volumetria deve essere riservata interamente all'edilizia abitativa agevolata e/o a opere di urbanizzazione secondaria, ovvero alla realizzazione di abitazioni gestite da enti senza scopo di lucro che promuovono la convivenza solidale tra persone giovani ed anziane. Qualora l'estensione della zona lo esiga, può essere destinata ad attività terziarie in relazione al fabbisogno della zona una quota fino al 15 per cento della suddetta volumetria.

6. Se una zona di espansione è proprietà esclusiva di uno o più enti pubblici, il comune è autorizzato a destinare fino al 40 per cento dell'area della zona di espansione all'edilizia convenzionata. L'assegnazione di tali aree è disciplinata con regolamento comunale.».

6. L'art. 39 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 39 (*Predisposizione del piano di attuazione*). — 1. La predisposizione del piano di attuazione spetta al comune. In linea di principio l'incarico per nuovi piani di attuazione per zone con un'estensione superiori a 5.000 metri quadrati viene assegnato mediante concorso di progettazione.

2. È a discrezione del comune assegnare ai proprietari privati la predisposizione del piano di attuazione, qualora sussista un'iniziativa privata. L'iniziativa privata è ammessa quando vi concorrano i proprietari di tre quarti dell'area compresa nella zona di espansione. Il progetto del piano di attuazione predisposto su iniziativa privata deve essere presentato al comune.

3. I proprietari devono allegare uno schema per la costituzione della comunione e/o per la divisione materiale dei terreni nonché la procura speciale ad un rappresentante comune nel procedimento.


4. Il piano approvato è notificato al rappresentante dei proprietari, il quale, per quanto riguarda le modifiche eventualmente apportate, può presentare entro 30 giorni uno schema modificato per la costituzione della comunione e/o per la divisione materiale dei terreni e approvato dai proprietari.».

7. L'alinnea del comma 2 dell'art. 40 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:

«2. Prima del rilascio di singole concessioni edilizie il comune stipula una convenzione con i proprietari delle relative aree che preveda:».

8. Il comma 1 dell'art. 40-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Il comune può stipulare convenzioni urbanistiche con privati o enti pubblici al fine di facilitare, nel pubblico interesse, l'attuazione di interventi previsti nel piano urbanistico comunale oppure in un piano attuativo. Rimangono salvi gli obblighi di legge in capo alle parti contraenti.».



9. I commi 5, 6 e 7 dell'art. 40-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«5. Nelle zone edificabili previste oppure nei diritti edificatori costituiti allo scopo di attuare le convenzioni di cui al presente articolo si può derogare alle disposizioni di cui all'art. 37. Qualora sia prevista la realizzazione di abitazioni, il 100 per cento della relativa cubatura è soggetta all'obbligo di convenzionamento ai sensi dell'art. 79.

6. Le controprestazioni contrattuali del contraente devono avere un nesso di mediata causalità ed essere congrue, considerando debitamente tutte le circostanze. Per accertare la congruità deve essere acquisito il parere dell'Ufficio Estimo provinciale, il quale tra l'altro conferma che le controprestazioni non compromettono l'interesse della pubblica amministrazione. La stima deve considerare l'incremento del valore conseguente all'atto di pianificazione ed il valore economico della deroga di cui al comma 5. La stima può essere anche effettuata da parte di liberi professionisti giurati sulla base di direttive vincolanti elaborate dall'Ufficio Estimo provinciale ed approvate dalla Giunta provinciale. Il contraente deve essere proprietario maggioritario dell'immobile oggetto del contratto da almeno 5 anni, fatti salvi i casi di donazione o eredità.

7. Le aree oggetto di una convenzione urbanistica ai sensi del comma 5 vengono contrassegnate nel piano urbanistico comunale. La convenzione urbanistica e le relative varianti al piano urbanistico comunale sono approvate secondo il procedimento di cui all'art. 19. La valutazione della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio comprende anche la verifica del rispetto dei presupposti di applicazione, degli obiettivi e dei principi di cui al presente articolo.»

Art. 5.

Modifica del Capo V della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, «Legge urbanistica provinciale»

1. L'art. 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 44 (*Zone per insediamenti produttivi*). — 1. Le zone per insediamenti produttivi sono destinate all'insediamento di attività industriali, artigianali, di commercio all'ingrosso e di prestazione di servizi. Nelle zone per insediamenti produttivi può essere svolta anche attività di formazione e di aggiornamento da parte di enti senza scopo di lucro. Inoltre possono essere realizzate strutture di interesse pubblico. Attività che comportano forti emissioni sono ammissibili solo in zone appositamente individuate.

2. Le zone per insediamenti produttivi si distinguono in zone produttive di interesse comunale, di competenza dei rispettivi comuni, singoli o associati, e in zone produttive di interesse provinciale, per le quali è competente la Provincia. Esse sono previste nei piani urbanistici comunali. Per le nuove zone per insediamenti produttivi deve essere predisposto un piano di attuazione, ad eccezione di picco-

li ampliamenti oppure se una zona è destinata all'insediamento di un'unica impresa.

3. Nelle zone per insediamenti produttivi può essere destinato ad attività di prestazione di servizi al massimo il 25 per cento della cubatura ammissibile e al massimo il 40 per cento nei comuni con più di 30.000 abitanti. Il piano di attuazione può prevedere una percentuale inferiore o una concentrazione della quota disponibile per la zona su singoli lotti.»

2. L'art. 44-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 44-bis (*Zone produttive con destinazione particolare*). — 1. Sono considerate zone produttive con destinazione particolare le zone per strutture turistiche, le zone individuate ai sensi dell'art. 107, commi 3 e 4, la zona per la realizzazione a Bolzano di un centro commerciale di rilievo provinciale nonché le zone per impianti per la produzione di energia termica ed elettrica.

2. Nelle zone per strutture turistiche sono ammessi soltanto gli esercizi di cui alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche. Sono inoltre ammesse le imprese di prestazione di servizi necessarie al fabbisogno della zona. Il regolamento di esecuzione disciplina le aree nelle quali tali tipologie di zone possono essere previste nonché i criteri per la loro individuazione e utilizzazione. Gli edifici aziendali, compresa l'area di pertinenza, formano un compendio immobiliare indivisibile, a tempo indeterminato e a prescindere dalla data della loro realizzazione. A pena di nullità, gli atti aventi per oggetto il distacco e l'alienazione di parti del compendio immobiliare devono essere preceduti dal nulla osta della Giunta provinciale. La Giunta provinciale determina i criteri per il rilascio del nulla osta.

3. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati i casi in cui è possibile realizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili senza l'individuazione di una zona produttiva ai sensi del comma 1.»

3. L'art. 45 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 45 (*Pianificazione delle zone per insediamenti produttivi*). — 1. La Giunta provinciale fissa in accordo con il Consiglio dei Comuni i contenuti specifici e gli standard qualitativi per la pianificazione e l'utilizzo delle zone per insediamenti produttivi.

2. Nell'ottica di un uso razionale del suolo, di un'ottimale pianificazione urbanistica e del potenziamento di aree economiche decentrate, i comuni possono definire e prevedere nei piani urbanistici anche aree per zone produttive sovracomunali. La gestione di tali zone produttive viene regolata tramite convenzioni tra le amministrazioni comunali coinvolte. La Giunta provinciale definisce, in accordo con il Consiglio dei Comuni, incentivi per una gestione sovracomunale delle aree produttive.»

4. L'art. 46 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 46 (*Acquisizione di aree*). — 1. I proprietari delle aree produttive possono liberamente disporre delle stesse in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni della



presente legge, del piano urbanistico e del regolamento edilizio. Gli enti competenti per le zone produttive possono acquisire immobili allo scopo di insediare imprese.

2. Nei seguenti casi eccezionali gli immobili situati in zona per insediamenti produttivi possono essere espropriati al valore di mercato del bene:

a) per conseguire interessi di natura sovraordinata connessi alla gestione del territorio o per impedire la dispersione edilizia o per evitare i conseguenti costi esageratamente alti o per realizzare le necessarie infrastrutture;

b) per consentire che le aree siano complessivamente utilizzate in modo organico;

c) per realizzare insediamenti con priorità strategica o per conseguire gli obiettivi di politica economica o occupazionale fissati negli indirizzi e nei criteri programmatori;

d) quale misura per contrastare l'accumulo di terreni edificabili, quando un immobile destinato a zona produttiva rimane inutilizzato o ineditato per almeno quattro anni.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e c), l'esproprio può essere avviato anche immediatamente dopo la previsione delle aree come zona produttiva. Nel caso di cui alla lettera b) l'ente competente assegna ai proprietari un congruo termine entro il quale definire gli atti necessari. Decorso tale termine l'ente competente può avviare le necessarie procedure di esproprio.

4. Con decreto del Presidente della Provincia, che costituisce titolo per l'iscrizione tavolare, possono essere disposte comunioni e divisioni materiali di immobili per permettere rispettivamente un utilizzo organico delle aree e una suddivisione funzionale delle stesse.»

5. L'art. 47 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 47 (*Insedimento*). — 1. L'insediamento di imprese su immobili di proprietà degli enti competenti per le zone per insediamenti produttivi avviene mediante una procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente e dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. L'insediamento avviene mediante vendita, locazione o costituzione di un diritto di superficie. La procedura è disciplinata dall'ente competente per la zona produttiva.

2. Vengono fissati degli obblighi con riferimento al tipo di attività da esercitare e al termine per l'inizio della stessa nonché con riferimento alla tipologia di costruzione da realizzare e alla tempistica per l'inizio dei lavori. Possono inoltre essere fissati obblighi relativi agli standard ambientali ed alle emissioni così come il diritto di prelazione a favore dell'ente competente per la zona produttiva. Il mancato rispetto dei termini fissati per l'inizio dei lavori di costruzione e dell'attività comporta la decadenza dall'insediamento. L'inosservanza delle altre prescrizioni comporta il pagamento di una penale fino al 20 per cento del valore di mercato dell'immobile.»

6. L'art. 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 48 (*Urbanizzazione*). — 1. La progettazione e l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, ivi compresi tutti i lavori necessari all'apprestamento degli immobili interessati, spetta agli enti competenti per le zone per insediamenti produttivi. La progettazione o l'esecuzione dei lavori può anche essere affidata al comune territorialmente competente, alla Business Location Alto Adige/Südtirol S.p.a. o ai privati. Per i lavori di importo inferiore alla soglia dell'Unione europea, delegati ai proprietari, non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, in forza dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche.

2. La suddivisione dei costi per l'urbanizzazione e per l'allacciamento della zona agli impianti di approvvigionamento nonché la determinazione della quota eventualmente a carico dell'ente competente per la zona per insediamenti produttivi è stabilita dalla Giunta provinciale.

3. Le opere di urbanizzazione primaria nelle zone produttive dopo l'ultimazione dei lavori sono trasferite in proprietà al comune territorialmente competente. Il relativo decreto del Presidente della Provincia costituisce titolo per l'iscrizione nel libro fondiario.»

Art. 6.

Modifica del Capo VI della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, «Legge urbanistica provinciale»

1. L'art. 55-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 55-bis (*Individuazione delle zone di riqualificazione urbanistica*). — 1. Il comune può individuare nel piano urbanistico comunale aree ove per necessità di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale si renda necessario nell'interesse pubblico un intervento organico ed unitario con il possibile concorso di risorse pubbliche e private. Tali zone di riqualificazione urbanistica possono essere individuate all'interno del centro edificato ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, devono avere un'estensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e non possono interessare, se non marginalmente ed in quanto necessarie per assicurare l'unitarietà e la funzionalità dell'intervento, le zone di verde agricolo. Possono motivatamente derogare dalla localizzazione ed estensione sopra indicata solo se previste nel Piano Strategico di cui all'art. 14-bis.

2. Per queste aree deve essere predisposto, nell'interesse pubblico di migliorare la qualità dell'ambiente e del tessuto urbanizzato, un piano di riqualificazione urbanistica (PRU), che può includere una pluralità di funzioni e gli interventi di riqualificazione urbana possono essere volti ad incentivare la razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente ed a promuovere ed agevolare la rigenerazione delle aree urbane, dei siti e dei centri, negli ambiti di riqualificazione con le seguenti finalità:

a) favorire il riuso delle aree già urbanizzate e rendere attrattiva la trasformazione delle stesse;



b) favorire la densificazione delle aree urbane per la migliore sostenibilità economica dei sistemi di mobilità collettiva;

c) mantenere e incrementare l'attrattività dei contesti urbani in ragione della pluralità delle funzioni prevalenti;

d) garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'innovazione delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni collettive;

e) riqualificazione delle connessioni con il contesto urbano.

3. Sono in ogni caso esclusi:

a) gli edifici eseguiti in assenza di titolo abilitativo edilizio o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli in sanatoria;

b) gli edifici sottoposti a tutela storico-artistica ai sensi del Codice dei beni culturali.

4. Nell'individuazione di tali zone nel piano urbanistico comunale devono essere definiti:

a) la densità edilizia territoriale riferita all'intera zona;

b) le diverse destinazioni d'uso ammesse e quelle prevalenti ai fini degli obiettivi del PRU ed i rapporti minimi e massimi relativi a queste, le altezze ammissibili, le distanze dal confine e dagli edifici;

c) criteri prestazionali oggettivi relativi alla qualità urbanistica, architettonica ed ambientale, adatti a garantire in generale la sostenibilità degli interventi.»

2. Dopo l'art. 55-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 55-ter (*Proponenti e contenuto del piano di riqualificazione urbanistica*). — 1. Il piano di riqualificazione urbanistica (PRU) è predisposto dal comune ovvero presentato al comune da soggetti pubblici o privati, singolarmente o associati tra loro, che, nel caso di proposte avanzate solo da soggetti privati, abbiano la disponibilità di almeno due terzi degli immobili di proprietà privata che siano da sottoporre ad interventi o siano oggetto di modifiche della disciplina urbanistica ed edilizia previste dal PRU.

2. Il piano di riqualificazione urbanistica deve contenere:

a) gli elaborati previsti dall'art. 52;

b) un eventuale atto unilaterale d'obbligo ovvero uno schema di convenzione avente il seguente contenuto minimo:

1) i rapporti intercorrenti tra i soggetti pubblici o privati e il comune per l'attuazione degli interventi;

2) il piano finanziario con la ripartizione degli oneri, distinguendo tra risorse finanziarie private ed eventuali risorse finanziarie pubbliche;

3) le garanzie di carattere finanziario;

4) i tempi di realizzazione del piano;

5) la previsione di sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi assunti;

c) un'integrazione alla relazione illustrativa che deve precisare in particolare:

1) una rappresentazione del piano in termini economici sintetici con particolare riguardo ai benefici derivanti ai soggetti pubblici e agli altri soggetti attuatori;

2) il piano finanziario di attuazione;

3) uno schema per la costituzione della comunione e/o divisione materiale dei terreni, nonché la procura speciale ad un comune rappresentante nel procedimento.

3. In casi nei quali sussista un prevalente interesse sovracomunale o la Provincia disponga di immobili la cui riqualificazione e trasformazione urbanistica e/o valorizzazione patrimoniale sia di preminente rilievo, la Giunta provinciale, di concerto con il comune, può assumere la formazione del Piano di Riqualificazione Urbanistica e la sua approvazione. Ai fini del coordinamento dei procedimenti di formazione ed approvazione e dell'esecuzione del Piano di Riqualificazione Urbanistica, il comune o la Provincia, secondo le rispettive competenze, possono promuovere la formazione di accordi di programma tra di loro e con altri enti pubblici. Per la formazione di tali accordi e per la loro esecuzione possono essere previste forme di partecipazione e coordinamento con i partecipanti agli accordi di esecuzione previsti nel PRU.

4. Per le aree interessate dal Piano di Riqualificazione Urbana il comune stabilisce criteri di perequazione urbanistica che tengono conto dei valori iniziali degli immobili compresi nell'area interessata dal piano al momento di presentazione della proposta di piano di riqualificazione urbana. A tali fini possono essere computate tutte le prestazioni e controprestazioni previste dal PRU, anche tenendo conto dei tempi della sua attuazione e degli oneri finanziari da essi dipendenti. Tali valori e prestazioni vengono determinati dall'ufficio estimo provinciale con riferimento alla data di adozione del PRU ovvero, se in presenza di proposte di privati, alla data della loro presentazione. Qualora il comune partecipi al PRU con suoi immobili, nell'ambito della perequazione non si tiene conto nei suoi confronti degli oneri e contributi ad esso dovuti per legge o delle opere previste a scomputo di essi.

5. Le prestazioni e controprestazioni previste nel PRU possono prevedere anche:

a) esecuzione di misure compensative di risanamento o di compensazione di danni all'ambiente o al paesaggio;

b) realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, a carico del privato, necessarie alla sostenibilità dell'intervento proposto;

c) cessione e/o permuta di immobili e/o diritti reali oppure cessione di diritti edificatori, eventualmente anche compensati da pagamenti in denaro;

d) indennizzo in denaro;

e) rinuncia agli oneri di concessione.»

3. Dopo l'art. 55-ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 55-quater (*Procedura di formazione e approvazione del Piano di riqualificazione urbanistica d'iniziativa comunale*). — 1. La proposta di Piano di Ri-



qualificazione Urbanistica (PRU), di cui al comma 1 dell'art. 55-ter è adottata dalla giunta comunale che, nel caso in cui ritenga che per la sua attuazione occorra promuovere un accordo di programma con altri enti pubblici, incarica il sindaco di promuoverlo, fissando i criteri di formazione e scelta del progetto di PRU, e stabilisce eventuali contenuti specifici richiesti per il PRU, salvo quanto potrà derivare dall'accordo di programma stesso. In tale ultimo caso per la formazione e l'approvazione del PRU, che costituirà allegato del formale accordo di programma, si segue la procedura di cui ai commi 3 e seguenti dell'art. 55-quinquies.

2. La deliberazione non ha valore di adozione del PRU, ma di definizione degli indirizzi per la definitiva formazione di esso e le successive decisioni relative alla sua realizzazione.

3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1 tutti i soggetti interessati possono presentare proposte di PRU per l'intero ambito o le parti di esso che la delibera del comune ammetta possano essere realizzate distintamente.

4. Le proposte di cui al comma 3 debbono contenere i progetti e le altre specificazioni tecniche ed essere corredate dei documenti che il comune stabilirà con la deliberazione di cui al comma 1, al fine di valutare la fattibilità delle proposte di PRU e la capacità tecnica ed economica dei proponenti.

5. La giunta comunale delibera la valutazione finale delle proposte, le pone in ordine di preferenza con adeguate motivazioni e prosegue la negoziazione degli accordi di attuazione del PRU con il proponente o i proponenti del progetto o dei progetti di PRU prescelti.

6. La variante del Piano Urbanistico Comunale avviene secondo l'art. 21 e il comma 3 dell'art. 55-bis.

7. I PRU sono adottati ed approvati secondo il procedimento e con gli effetti dei piani di cui all'art. 32, fatta salva l'approvazione da parte del consiglio comunale.

8. Qualora la proposta di riqualificazione urbana preveda la cessione di proprietà pubblica, l'esecuzione del progetto risultante dal PRU, inclusa la cessione delle aree interessate, dovrà essere sottoposta a procedura ad evidenza pubblica. L'aggiudicatario della gara subentrerà in tutti i diritti e gli obblighi previsti dal PRU.»

4. Dopo l'art. 55-quater della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 55-quinquies (*Procedura di formazione e approvazione del Piano di riqualificazione urbanistica d'iniziativa provinciale o privata*). — 1. Il presidente della Provincia e/o il privato proponente, anche in assenza della preventiva individuazione delle aree di riqualificazione urbanistica prevista dall'art. 55-bis, comma 1, promuovono un accordo di programma per la riqualificazione urbana mediante la presentazione di un'ipotesi di proposta depositata presso il comune.

2. A seguito della presentazione dell'ipotesi di proposta la giunta comunale delibera entro 30 giorni dalla data del relativo deposito se la stessa è di interesse pubblico e, in caso affermativo, stabilisce i criteri e gli obiettivi nonché la perimetrazione dell'area per la riqualificazione urbana.

3. Entro i 30 giorni successivi dalla data di avvenuta pubblicazione della delibera della giunta comunale tutti i soggetti interessati possono presentare una proposta di riqualificazione urbana presso il comune. Qualora la proposta provenga da un privato, lo stesso deve avere la disponibilità di almeno due terzi delle aree indicate nella sua proposta ed interessate dalla riqualificazione urbana, non di proprietà pubblica, e dare prova della capacità tecnica e finanziaria di eseguire il progetto proposto.


4. Entro il termine di cui al comma 3 i soggetti interessati devono presentare al comune la documentazione comprovante i requisiti di cui al comma 3, la proposta di accordo di programma unitamente al piano di riqualificazione urbana avente come contenuto quanto previsto dal comma 2 dell'art. 55-ter, un progetto di massima degli interventi pubblici e/o privati, che il soggetto proponente si dichiara disposto a realizzare, con particolare riferimento ai tempi di cantierabilità, e la rendicontazione delle spese sostenute per la predisposizione della proposta comprensiva anche dei diritti di ingegno sulle opere e degli eventuali altri diritti.

5. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti dei soggetti interessati per verificare il rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui al comma 2 e la sussistenza dei presupposti per la stipulazione dell'accordo di programma. A tal fine il proponente può essere invitato ad apportare alla proposta, nei limiti dei criteri e degli obiettivi, le modifiche necessarie per la sua approvazione. La predetta conferenza tra i rappresentanti dei soggetti interessati deve concludersi entro i successivi 60 giorni, stabilendo una graduatoria in caso di più proponenti.

6. Per poter determinare la percentuale con la quale gli enti pubblici ed i privati eventualmente coinvolti partecipano ai nuovi diritti ed oneri che derivano dall'accordo di programma per la riqualificazione urbana, il valore delle aree interessate nonché la congruità delle eventuali prestazioni reciproche viene determinato durante la conferenza dei rappresentanti dall'ufficio estimo provinciale con riferimento alla data di proposta. Nell'accordo di programma si possono prevedere prestazioni e controprestazioni indicate nel comma 5 dell'art. 55-ter.

7. Il testo dell'accordo di programma redatto con consenso unanime delle amministrazioni interessate e dell'eventuale proponente viene illustrato in sede di pubblica assemblea e successivamente viene sottoscritto contestualmente dai legali rappresentanti delle stesse amministrazioni interessate, dall'eventuale proponente quale adesione allo stesso e deve essere ratificato dalla Giunta provinciale e dal consiglio comunale, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla sottoscrizione. L'accordo di programma così ratificato comporta la variante agli strumenti urbanistici e l'eventuale sdemanializzazione dei beni pubblici indicati nello stesso e viene pubblicato sui siti internet delle amministrazioni interessate e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

8. Qualora la proposta di riqualificazione urbana preveda la cessione di proprietà pubblica, l'esecuzione del progetto risultante dall'accordo di programma, inclusa la cessione delle aree interessate dall'accordo di programma, dovrà essere sottoposta a procedura ad evidenza pub-



blica, fermo restando il diritto di prelazione dell'eventuale privato proponente ai sensi dell'art. 153, comma 19, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le cui procedure si applicano compatibilmente con la presente disciplina. L'aggiudicatario della gara subentrerà in tutti i diritti e gli obblighi previsti dall'accordo di programma.».

Art. 7.

Modifica del Capo VII della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, «Legge urbanistica provinciale»

1. Alla fine del comma 4-*bis* dell'art. 66 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Il contributo commisurato al costo di costruzione non è dovuto per il cambio della destinazione d'uso, se per la parte dell'edificio interessata dal cambio tale contributo è già stato versato per la medesima destinazione d'uso.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 70 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 1-*bis*:

«1-*bis*. Il parere della commissione edilizia comunale di cui al comma 1 è richiesto per i seguenti interventi:

- a) nuova costruzione di edifici;
- b) demolizione con ricostruzione di edifici;
- c) ampliamento di edifici esistenti fuori terra;
- d) qualora sia prevista un'autorizzazione paesaggistica, tranne che per gli interventi non sostanziali di cui all'art. 8, comma 1-*bis*, della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche;
- e) qualora il parere sia previsto da altri leggi o regolamenti di esecuzione provinciali.».

3. Il comma 2 dell'art. 74 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:

«2. Dalla data di prima adozione di qualsiasi strumento di pianificazione o di modifica allo stesso fino alla relativa entrata in vigore, tuttavia non oltre il periodo di due anni, il sindaco deve sospendere ogni determinazione sulle domande di costruzione quando riconosca che esse sono in contrasto con le determinazioni urbanistiche sopradette.».

4. L'art. 76 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 76 (*Esonero dal contributo sul costo di costruzione*). — 1. La quota del contributo di concessione commisurata al costo di costruzione non è dovuta nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati rurali di cui all'art. 107, comma 1, nella misura necessaria per la razionale conduzione dell'azienda;
- b) per la cubatura demolita e ricostruita, se non viene modificata la destinazione urbanistica;
- c) per la cubatura soggetta al vincolo di cui all'art. 79, assunto in base a un obbligo di legge oppure volontariamente;
- d) per edifici e attrezzature pubblici;
- e) per serbatoi d'acqua interrati per l'acqua potabile, per l'irrigazione o per operazioni di innevamento e i connessi impianti tecnici interrati.».

5. Nel primo periodo del comma 5 dell'art. 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, dopo le parole: «al comune» sono inserite le parole: «e all'Istituto per l'edilizia sociale».

6. Dopo il primo periodo del comma 5 dell'art. 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: «Il comune provvede immediatamente alla trasmissione della comunicazione all'Istituto per l'edilizia sociale.».

7. Alla fine del comma 5 dell'art. 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Se la comunicazione non avviene o non avviene entro il termine previsto, si applica la sanzione di 500 euro. La procedura per l'indicazione di persone da parte del comune è disciplinata con regolamento comunale.».

8. Il comma 8 dell'art. 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«8. In deroga a quanto previsto dal comma 1 le abitazioni convenzionate possono essere utilizzate anche come case-albergo per lavoratori, studenti o portatori di handicap nonché come comunità-alloggio, alloggi protetti ovvero abitazioni realizzate da enti senza scopo di lucro che promuovono la convivenza solidale tra persone giovani ed anziane.».

9. Il comma 11 dell'art. 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«11. I comuni tengono un pubblico registro delle abitazioni convenzionate, nel quale sono tenute distinte le abitazioni realizzate senza agevolazioni edilizie provinciali e quelle recuperate con agevolazioni edilizie provinciali. A tal fine l'amministrazione provinciale comunica ai comuni i nominativi dei beneficiari di agevolazioni edilizie nonché tutte le informazioni necessarie per l'aggiornamento del registro e per i relativi controlli.».

10. Il comma 14 dell'art. 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«14. Il vincolo di edilizia convenzionata di cui al presente articolo può essere cancellato previo nulla osta del sindaco o del direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, se si tratta di un'abitazione recuperata con le agevolazioni edilizie provinciali, e previa corresponsione del contributo sul costo di costruzione dovuto nell'ammontare stabilito dal regolamento comunale al giorno del rilascio del nulla osta, nei seguenti casi:

- a) qualora il vincolo di edilizia convenzionata non sia stato assunto in base a una norma imperativa, ma volontariamente;
- b) qualora all'area sulla quale insiste l'abitazione convenzionata venga attribuita nel piano urbanistico comunale o in un piano di attuazione una destinazione d'uso incompatibile con la realizzazione di abitazioni convenzionate.».

11. Gli ultimi due periodi del comma 17 dell'art. 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono soppressi.



12. Dopo l'art. 79-*bis* della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 79-*ter* (*Edilizia abitativa per residenti*). — 1. L'edilizia abitativa per residenti assolve alla copertura del fabbisogno abitativo della popolazione residente. Sulla base di un'analisi specifica del fabbisogno abitativo della popolazione residente nel comune e dell'offerta di appartamenti nel territorio comunale, il comune può riservare ai residenti, nel proprio piano urbanistico comunale, le abitazioni nuove che possono essere realizzate e che devono essere destinate ad abitazioni convenzionate in base alla normativa vigente. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente articolo i comuni, in cui più del dieci per cento delle abitazioni esistenti, salvo quelle adibite ad affittacamere o agriturismo, non viene utilizzato per i residenti, stabiliscono per il territorio comunale la quota della cubatura nuova o trasformata o liberatasi in seguito alla scadenza del vincolo, da riservare ad abitazioni convenzionate e ai residenti. A tal fine i comuni possono, anche in deroga alle disposizioni della presente legge, estendere l'obbligo del convenzionamento fino al 100 per cento. I comuni emanano un regolamento che disciplina il rispetto e la sorveglianza. Per l'occupazione di queste abitazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 79, commi 7 e 10, e le sanzioni ivi previste.

2. Ai fini del presente articolo per residenti in un comune si intendono tutti i cittadini aventi la residenza anagrafica nel territorio comunale ininterrottamente da cinque anni. Ad essi sono equiparate le persone che prima dell'emigrazione erano residenti per almeno cinque anni nel rispettivo comune e che sono iscritte all'A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all'estero).».

Art. 8.

Modifica del Capo VIII della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, «Legge urbanistica provinciale»

1. Dopo l'art. 84 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 84-*bis* (*Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nei casi di denuncia di inizio attività o autorizzazione*). — 1. Nel caso di interventi soggetti a denuncia di inizio attività od autorizzazione che risultano eseguiti in assenza o in difformità da essa, il sindaco provvede secondo le disposizioni di cui al presente capo.

2. Qualora al comune venga presentata la denuncia di inizio attività di cui all'art. 132 ed i lavori vengano iniziati prima del termine previsto, il sindaco applica una sanzione pari a euro 1.000,00.».

2. Il comma 3 dell'art. 89 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, le parole: «a mezzo di ufficiale giudiziario nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile» sono soppresse.

3. L'art. 104 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 104 (*Infrastruttura per l'informazione territoriale INSPIRE*). — 1. In attuazione della Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, concernente l'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE), la Giunta provinciale istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale a livello provinciale ed emana direttive che disciplinano anche le condizioni e gli obblighi di interscambio delle informazioni.

2. L'infrastruttura per l'informazione territoriale della Provincia garantisce l'utilizzo condiviso, l'accessibilità e lo scambio di dati territoriali e di servizi relativi ai dati territoriali interoperabili tra i vari livelli dell'amministrazione pubblica operanti nel territorio provinciale. Detti servizi sono facili da utilizzare, tengono conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori secondo le rispettive competenze istituzionali e sono disponibili per il pubblico via Internet o attraverso altri mezzi di telecomunicazione adeguati.».

4. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 105 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: «Avverso progettazioni, autorizzazioni o l'esecuzione di lavori in contrasto con le disposizioni della presente legge, di regolamenti o con quanto previsto e prescritto dai piani approvati ogni cittadino può ricorrere, non oltre il termine perentorio di 60 giorni dall'inizio dei lavori, alla Giunta provinciale.».

Art. 9.

Modifica del Capo IX della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, «Legge urbanistica provinciale»

1. Il comma 9 dell'art. 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«9. Il trasferimento della sede dell'azienda agricola oppure di fabbricati rurali aziendali del maso chiuso dalla zona residenziale in una zona residenziale rurale o nel verde agricolo è ammesso soltanto se ciò è necessario per oggettive esigenze aziendali dell'azienda effettivamente coltivata che non possono essere soddisfatte con l'ammmodernamento o l'ampliamento in loco, anche prescindendo dalla densità edilizia e dal rapporto di copertura previsti dal piano urbanistico comunale o dal piano attuativo. Aziende effettivamente coltivate, con allevamento di bestiame, che non costituiscono masi chiusi e la cui sede di azienda è sita nella zona residenziale, possono trasferire nel verde agricolo il fabbricato aziendale rurale per oggettive esigenze aziendali sopra specificate. La concessione edilizia è rilasciata dopo aver acquisito il parere vincolante della commissione di cui al comma 29. Tale commissione valuta la sussistenza delle oggettive esigenze aziendali per il trasferimento complessivo o parziale e la nuova ubicazione della sede aziendale o dei fabbricati rurali. La commissione può anche approvare il trasferimento di sedi



di masi chiusi nel territorio di un altro comune, purché la maggior parte dei terreni agricoli del maso chiuso siano situati in quest'ultimo comune, l'azienda coltivi gli stessi da almeno dieci anni antecedenti alla presentazione della domanda e la distanza tra l'ubicazione vecchia e quella nuova venga considerata congrua.»

2. Il comma 10 dell'art. 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche è così sostituito:

«10. In caso di trasferimento ai sensi del comma 9 l'utilizzo a fini edificatori dell'area e dei fabbricati della vecchia sede del maso avviene nel rispetto della densità edilizia prevista dal piano urbanistico ed eventualmente delle determinazioni del piano di attuazione o di recupero. Non sono soggetti alla presente prescrizione i fabbricati rurali esistenti al 24 ottobre 1973. È interdetta l'attività agricola nella vecchia sede dell'azienda agricola. Le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e tutela degli insiemi sono comunque da rispettare. Il volume residenziale che può essere realizzato sulla vecchia sede dell'azienda agricola per effetto del trasferimento, sia esso ottenuto mediante nuova costruzione o mediante trasformazione di edifici esistenti non già utilizzati a scopo residenziale, deve essere utilizzato per abitazioni convenzionate. Gli edifici residenziali del maso chiuso esistenti sono soggetti all'obbligo di convenzionamento ai sensi dell'art. 79, se per il maso chiuso trasferito viene realizzato un edificio residenziale ai sensi del comma 7. La concessione edilizia ai sensi del comma 9 e del presente comma è condizionata alla presentazione di un atto unilaterale d'obbligo con il quale il sindaco viene autorizzato a far annotare nel libro fondiario il divieto di scioglimento del maso chiuso per 20 anni e l'obbligo di convenzionamento ai sensi del presente comma.»

3. Dopo il comma 10-ter dell'art. 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«10-quater. Lo spostamento del fabbricato rurale di un maso chiuso situato in una zona residenziale rurale nell'adiacente verde agricolo è ammesso previo nulla osta della commissione di cui al comma 29. Prima dell'esame della domanda va richiesto il parere della Ripartizione provinciale Beni culturali, dal quale risulti se vi sono motivi di natura storica, artistica o di cultura popolare che depongono contro la demolizione del fabbricato rurale. Se il vecchio fabbricato è già stato posto sotto tutela oppure in base al parere della Ripartizione provinciale Beni culturali risulta degno di essere tutelato e di seguito viene posto sotto tutela, il fabbricato non deve essere demolito. Tale commissione valuta, in considerazione delle unità di bestiame del maso chiuso, la necessità dello spostamento e fissa la nuova ubicazione dell'edificio, tenendo conto del contesto edilizio e paesaggistico. Il vecchio fabbricato rurale deve essere demolito.»

4. Dopo l'ultimo periodo del comma 11 dell'art. 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Le aree non edificate, che non siano necessarie per la gestione

dell'esercizio possono essere distaccate prescindendo da nulla osta.»

5. L'alinnea del comma 13-bis dell'art. 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:

«13-bis. Nei seguenti casi può essere autorizzata la ricostruzione ai sensi del comma 13 senza alcun ampliamento dell'edificio in altra sede nel verde agricolo e di edifici esistenti nel verde alpino in altra sede nel verde agricolo o nel verde alpino, comunque nello stesso ambito territoriale nel medesimo comune:».

6. Il comma 18 dell'art. 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«18. Nella sede di impianti per la raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti agricoli locali di cui al comma 6 nonché di aziende zootecniche industrializzate e di aziende ortofloricole è consentita la costruzione di alloggi di servizio nella misura massima complessiva di 160 metri quadrati. La necessità di un'abitazione deve essere accertata dall'ispettorato agrario competente per territorio in base alle esigenze oggettive di continuità di presenza di una persona per l'esercizio dell'attività produttiva sopraindicata. Sono considerate aziende ortofloricole ai sensi di questo comma quelle che dispongono di un'area di almeno 5.000 metri quadrati, di cui 500 metri quadrati adibiti a serre con struttura permanente. Il gestore dell'azienda deve avere esercitato da almeno tre anni l'attività di giardiniere ed essere iscritto nell'apposito registro previsto dal relativo ordinamento professionale.»

7. Il terzultimo periodo del comma 23 dell'art. 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: «Per la durata di 20 anni non può essere realizzato alcun nuovo fabbricato o opera coperta ad uso aziendale, ad eccezione di tettoie per letamai.»

8. Il comma 29 dell'art. 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«29. La Giunta provinciale nomina una commissione composta da un rappresentante della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, un rappresentante della Ripartizione provinciale Agricoltura e dal sindaco territorialmente competente, che presiede. La commissione decide considerando le esigenze oggettive di conduzione dell'azienda, di pianificazione urbanistica e di tutela del paesaggio. Nel caso di trasferimento della sede di un maso chiuso nel territorio di un altro comune la commissione competente per la vecchia ubicazione rilascia il parere vincolante sulla sussistenza delle oggettive esigenze aziendali, mentre la commissione competente per la nuova sede rilascia il parere vincolante sull'ubicazione. La decisione della commissione ha una validità di cinque anni e sostituisce ogni parere eventualmente previsto dai vincoli paesaggistici per il relativo intervento. La concessione edilizia viene rilasciata previa dichiarazione del richiedente che le esigenze oggettive di conduzione dell'azienda sono rimaste invariate.»



Art. 10.

Modifica del Capo X della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, «Legge urbanistica provinciale»

1. Le lettere *f*) e *g*) del comma 1 dell'art. 115 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituite:

«*f*) un rappresentante delle associazioni ambientaliste, scelto da una terna di nominativi, proposta dall'associazione ambientalista più rappresentativa a livello provinciale; la proposta deve considerare entrambi i sessi e le tre persone proposte devono essere residenti in un comune della rispettiva comunità comprensoriale;

g) un rappresentante degli agricoltori e coltivatori diretti scelto da una terna di nominativi proposta dall'associazione più rappresentativa a livello provinciale; la proposta deve considerare entrambi i sessi e le tre persone proposte devono essere residenti in un comune della rispettiva comunità comprensoriale.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 115 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Il tecnico comunale funge da relatore della commissione edilizia comunale.»

3. I commi 8 e 9 dell'art. 115 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«8. Il componente di cui alla lettera *c*) del comma 1 deve presenziare alla seduta della commissione edilizia comunale e verificare prima della seduta la conformità di ogni progetto alle finalità e alle disposizioni in materia di tutela del paesaggio e sviluppo del territorio.

9. L'esito della verifica deve essere riportato nel parere della commissione edilizia comunale.»

4. Dopo il comma 2 dell'art. 123 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:

«3. In considerazione della particolare destinazione d'uso degli edifici può essere derogato al numero di parcheggi di cui al comma 1. Nel Piano della viabilità di cui all'art. 17, comma 1, lettera *b*), oppure in un programma comunale della mobilità il comune può stabilire specifici standard per posteggi considerando l'offerta di infrastrutture, servizi di mobilità e gli utilizzi previsti nell'area di pianificazione, anche limitando in ambiti circoscritti la realizzazione di posti macchina o prescrivendo parcheggi collettivi con l'obbligo delle prestazioni sostitutive ai sensi del comma 2.

4. Gli edifici residenziali con più di cinque abitazioni devono essere dotati di parcheggi per biciclette in numero adeguato.»

5. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 124 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito: «Per adeguare gli edifici esistenti il giorno 22 luglio 1992, anche in caso di demolizione e ricostruzione degli stessi, alle disposizioni di cui all'art. 123, possono essere realizzati nel sottosuolo delle aree di pertinenza ovvero nei locali siti al piano terreno degli edifici stessi, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari. La concessione edilizia è rilasciata

previo un atto unilaterale d'obbligo con il quale il sindaco viene autorizzato a far annotare nel libro fondiario, a spese del concessionario, il vincolo di pertinenza all'unità immobiliare.»

6. Nel comma 3 dell'art. 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente periodo:

«3. Qualora venga realizzata una nuova abitazione, per tale abitazione deve essere annotato nel libro fondiario il vincolo ai sensi dell'art. 79.»

7. Alla fine del comma 7-bis dell'art. 128 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Le aree non edificate che non siano necessarie per la gestione dell'esercizio possono essere distaccate prescindendo dal nulla osta.»

Art. 11.

Modifica della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, «Tutela del paesaggio»

1. L'art. 2 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 2 (*Commissioni provinciali per la tutela del paesaggio*). — 1. La Giunta provinciale nomina per la durata della legislatura le seguenti commissioni quali organi tecnici amministrativi competenti in materia di tutela del paesaggio e della natura:

a) Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio di cui all'art. 2 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche;

b) Commissione per la tutela del paesaggio, composta da:

1) un rappresentante della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, quale presidente;

2) un rappresentante della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, quale vicepresidente;

3) un rappresentante della Ripartizione provinciale Foreste;

4) un rappresentante della Ripartizione provinciale Agricoltura;

5) un rappresentante della Ripartizione provinciale Beni culturali;

6) un rappresentante proposto dall'associazione ambientalista più rappresentativa a livello provinciale;

7) un esperto laureato in scienze agrarie, forestali o in ingegneria, proposto dall'associazione agricoltori più rappresentativa a livello provinciale.

2. Per ciascun componente è nominato un supplente destinato a sostituire quello effettivo in caso di assenza o di impedimento.

3. Alle riunioni della Commissione per la tutela del paesaggio, qualora questa eserciti le funzioni di cui agli articoli 8 e 12, partecipano con diritto di voto i sindaci dei comuni territorialmente interessati ovvero i loro delegati. La votazione nella Commissione avviene separatamente per ogni comune.»



2. L'art. 3 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 3 (*Individuazione dei beni da assoggettare alla tutela specifica*). — 1. La Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio propone i beni o complessi di beni di cui all'art. 1, comma 2, lettere da a) a e), che devono essere assoggettati a tutela specifica ai sensi della presente legge. L'iniziativa può essere promossa anche dalla Giunta provinciale, dalle comunità comprensoriali nonché da enti o associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente, sulla base di un'adeguata motivazione.

2. Il vincolo può essere proposto anche dalla giunta comunale, secondo la procedura di cui all'art. 19 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

3. La proposta di vincolo della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio è pubblicata nella rete civica della Provincia e, per la durata di 30 giorni, all'albo del comune territorialmente competente. Si applica la procedura di cui al comma 2 e seguenti dell'art. 19 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

4. Se il procedimento concerne l'individuazione dei beni paesaggistici di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), c) e d), la proposta e la decisione finale di sotto-posizione a vincolo vengono comunicate ai proprietari dei fondi interessati. Tale obbligo di comunicazione è limitato ai proprietari iscritti in quel momento nel libro fondiario, i cui indirizzi risultano dagli atti del comune. In caso di comproprietà la comunicazione può essere indirizzata all'amministratore incaricato. Le comunicazioni ai proprietari possono essere effettuate ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

5. La delibera della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio equivale ad approvazione definitiva, quando il vincolo paesaggistico proposto dalla giunta comunale, con l'esplicito accordo dei proprietari fondiari interessati, è pienamente condiviso dal consiglio comunale. In tale caso, qualora si tratti di trasformazione di bosco ed in presenza della documentazione progettuale necessaria, la Commissione può delegare la competenza per il rilascio dell'autorizzazione per il dissodamento di cui all'art. 12, comma 1, lettera i), al sindaco che decide sentita la commissione edilizia comunale.

6. Nel caso di trasformazione della destinazione da bosco, verde agricolo, prato e pascolo alberato o verde alpino in un'altra delle citate destinazioni, le funzioni della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio sono esercitate da una commissione composta da un rappresentante della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, da un rappresentante della Ripartizione provinciale Foreste e dal sindaco del comune territorialmente interessato.

7. Tutti gli atti del procedimento sono pubblici.».

3. Nel primo periodo del comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, le parole: «di cui all'art. 4» sono soppresse.

4. Nel secondo periodo del comma 5 dell'art. 6 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, le parole: «Prima commissione per la tutela del paesaggio» sono sostituite dalle parole: «Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio».

5. Nel comma 6 dell'art. 6 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, le parole «di cui all'art. 4» sono soppresse.

6. L'art. 7 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 7 (*Effetti dei vincoli paesistici*). — 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di un immobile da sottoporre a vincolo, a partire dalla pubblicazione della proposta di vincolo da parte della giunta comunale o della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio nella rete civica della Provincia, indipendentemente dagli obblighi maggiori attinenti alle singole specie dei beni tutelati, non possono distruggerlo, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio all'immobile stesso e devono presentare i progetti dei lavori che vogliono intraprendere al sindaco del comune nel cui ambito i lavori devono essere eseguiti e possono iniziare a eseguirli solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione.».

7. Nel comma 2 dell'art. 25 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, le parole: «Prima commissione per la tutela del paesaggio» sono sostituite dalle parole: «Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio».

8. Nei commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8 dell'art. 8, nel comma 1 dell'art. 9, nei commi 1, 10 e 11 dell'art. 12 e nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 21 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, le parole: «direttore della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio» sono sostituite dalle parole: «direttore della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio».

Art. 12.

Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, «Ordinamento forestale»

1. La rubrica del titolo II è così sostituita: «Norme particolari per terreni e fondi».

2. L'art. 5 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 5 (*Trasformazione di bosco*). — 1. La trasformazione di bosco avviene secondo le procedure di cui alle leggi provinciali 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche. Con l'autorizzazione alla trasformazione possono essere stabilite congrue misure ecologiche di compensazione.

2. Chiunque effettua una trasformazione di bosco in contrasto con la zonizzazione soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di 5,00 euro per ogni metro quadrato, o sua frazione, di superficie trasformata, con un minimo in ogni caso di 62,00 euro. Chiunque non osserva le prescrizioni impartite per la trasformazione o non esegue le misure compensative prescritte, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di 2,00 euro per ogni metro quadrato, o sua frazione, di superficie trasformata, con un minimo in ogni caso di 62,00 euro.



3. Qualora la trasformazione venga autorizzata in sanatoria, la sanzione amministrativa è ridotta del 50 per cento.»

3. Il comma 3 dell'art. 14 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituito:

«3. Salvo che per l'esecuzione degli interventi di pubblico interesse indifferibili ed urgenti nonché nei casi previsti nel regolamento di esecuzione, tutte le utilizzazioni delle piante destinate al taglio di cui ai commi 1 e 2 possono aver luogo solo previo assegno da parte dell'autorità forestale che può impartire apposite prescrizioni per l'esecuzione del taglio.»

4. Il comma 3 dell'art. 59 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo e per l'esecuzione dei lavori in economia e degli interventi previsti agli articoli 25, 28, 31, 32 e 33 il direttore della Ripartizione provinciale Foreste provvede all'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, compreso l'acquisto di abbigliamento, equipaggiamento e armamento di servizio, macchinari e veicoli speciali.»

Art. 13.

Modifica della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, «Legge di riforma dell'edilizia abitativa»

1. L'art. 35-*quinquies* della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 35-*quinquies* (*Incentivi per l'acquisizione di aree per insediamenti produttivi*). — 1. Al fine di garantire lo sviluppo economico dell'Alto Adige, incrementare la concorrenzialità delle imprese altoatesine e assicurare il mantenimento e lo sviluppo qualitativo del livello occupazionale, la Provincia autonoma di Bolzano, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, può incentivare l'acquisto, in proprietà o mediante leasing, di aree per insediamenti produttivi da parte di imprese che esercitano prevalentemente attività industriale, artigianale o di commercio all'ingrosso, per l'insediamento e l'ampliamento delle imprese stesse.

2. In merito agli obblighi a carico del beneficiario si applicano le disposizioni della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche.

3. Alle piccole e medie imprese (PMI) la Giunta provinciale può concedere contributi una tantum o prevedere una riduzione sul prezzo di assegnazione pari al contributo.

4. Alle imprese non rientranti nella categoria di cui al comma 3 possono essere concessi aiuti entro i limiti fissati dalla Commissione europea e previa notifica dello specifico progetto alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Alle aziende aventi sede in zone svantaggiate, definite tali dalla Giunta provinciale, possono essere concesse maggiorazioni di contributo nei limiti del regime "de minimis".

6. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge a carico del beneficiario, il contributo è revocato in tutto o in parte e deve essere restituito in proporzione al periodo di tempo mancante alla scadenza dell'obbligo assunto, fatta salva l'applicabilità delle disposizioni di

cui all'art. 2-*bis* della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche.»

2. L'art. 35-*septies* della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 35-*septies* (*Urbanizzazione di zone per insediamenti produttivi*). — 1. Per l'urbanizzazione delle zone per insediamenti produttivi d'interesse comunale ai sensi dell'art. 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, la Provincia può concedere ai comuni un finanziamento fino a totale copertura della quota dei costi a loro carico.»

3. Dopo l'art. 35-*octies* della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 35-*novies* (*Fondo di rotazione per il finanziamento dell'acquisto e dell'urbanizzazione primaria di aree produttive*). — 1. È istituito un fondo di rotazione per il finanziamento dell'acquisizione nonché dell'urbanizzazione primaria di aree produttive o di aree idonee ad essere destinate a zona produttiva. Con le disponibilità del fondo di rotazione possono essere finanziati anche i costi per l'esproprio degli immobili in seguito alla revoca dell'assegnazione nonché per l'esercizio dell'opzione d'acquisto.

2. Al fondo affluiscono i mezzi finanziari stanziati nei bilanci di previsione della Provincia anche da società da essa partecipate, nonché i rientri dal fondo stesso o da altri fondi.

3. La Giunta provinciale può autorizzare la concessione di un finanziamento senza interessi a favore dei comuni che ne facciano richiesta. L'ammontare del finanziamento sarà determinato in base:

a) alla determinazione dell'indennità di esproprio delle aree produttive o del giusto prezzo stimato per l'acquisizione delle stesse;

b) al progetto approvato dei lavori per l'urbanizzazione primaria delle aree.

4. I comuni gestiscono le aree in base alle disposizioni della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e restituiscono alla Provincia gli importi riscossi in seguito alla loro cessione entro 90 giorni dall'avvenuto incasso. Gli importi finanziati, ridotti della quota che viene finanziata a fondo perduto dalla Provincia ai sensi dell'art. 35-*septies*, dovranno comunque essere restituiti alla Provincia entro un periodo massimo di 5 anni, salvo proroga in casi particolarmente motivati.


5. La gestione del fondo può essere affidata anche a società partecipate dalla Provincia.»

Art. 14.

Modifica della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, «Norme in materia di bonifica»

1. Il comma 5 dell'art. 32 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, è così sostituito:

«5. L'assenso di cui al comma 1 si considera acquisito, se l'esecuzione della ricomposizione fondiaria è approvata dal 70 per cento degli intervenuti all'assemblea dei proprietari interessati, convocata dal Presidente della Provincia, e questi rappresentino almeno il 50 per cento di tutti i proprietari interessati dal piano di ricomposizione fondiaria.»



Art. 15.

Modifica della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, «Disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie»

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, è così sostituito:

«1. È soggetto alle disposizioni della presente legge chi fornisce servizio di alloggio in non più di otto camere o cinque appartamenti ammobiliati, ubicati in uno stesso edificio non classificato come bene strumentale.»

Art. 16.

Modifica della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, «Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale»

1. Il comma 3 dell'art. 6-bis della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Il pagamento in acconto dell'indennità di cui al presente articolo può essere disposto solo per aree di estensione superiore a 100 metri quadrati ovvero qualora l'indennità superi l'importo di 500,00 euro, salvo casi giustificati.»

2. Il comma 3 dell'art. 7 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è così sostituito:

«3. Il decreto viene intavolato presso il competente ufficio del libro fondiario ad istanza del richiedente, da presentarsi entro 15 giorni dalla data di notifica del decreto stesso.»

3. Il comma 3 dell'art. 7-ter della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Ai soli fini della presente legge le aree destinate all'installazione di impianti di telecomunicazione, di impianti per la produzione di energia nonché di impianti di risalita sono considerate aree destinate ad insediamenti produttivi.»

4. Il comma 2 dell'art. 7-quinquies della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. L'indennità di cui al comma 1 è ridotta del 25 per cento quando l'espropriazione è finalizzata alla realizzazione di interventi di riforma economico-sociale.»

5. Il comma 5 dell'art. 7-quinquies della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

«5. Nel caso di espropriazione di aree destinate alla realizzazione di impianti di telecomunicazione e di impianti per la produzione di energia, l'indennità di espropriazione corrisponde ai valori di cui al comma 1. Se accanto all'attività istituzionale viene svolta anche un'attività produttiva, se ne dovrà tenere conto per la determinazione dell'indennità dovuta per l'imposizione della servitù. Lo stesso vale anche per impianti già attivi il cui esercizio è stato esteso successivamente all'imposizione della servitù per un'attività di tipo produttivo.»

6. Il comma 2 dell'art. 10 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la determinazione delle indennità per l'imposizione di servitù.»

7. Il comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Se il terreno è coltivato da un affittuario, mezzadro, colono parziario, compartecipante o concessionario di bene di uso civico, l'indennità viene stimata ai sensi dell'art. 7-quater e maggiorata con i coefficienti di cui all'art. 13, comma 1. Dall'indennità così determinata viene detratto in favore dell'affittuario, mezzadro, colono parziario, compartecipante o concessionario di bene di uso civico un decimo dell'indennità stimata ai sensi dell'art. 7-quater per ogni anno di effettiva coltivazione del terreno prima del deposito della relazione di cui all'art. 3, comma 1, fino ad un massimo di 10 anni.»

8. Il comma 1 dell'art. 21 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è così sostituito:

«1. Gli articoli 19 e 20 non sono applicabili alle frazioni dei fondi che sono state acquistate dall'espropriante su richiesta del proprietario in forza dell'art. 3, comma 5, e che rimangono disponibili dopo l'esecuzione dei lavori.»


Art. 17.

Modifica della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, «Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie, comunità agrarie, ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni»

1. La rubrica dell'art. 16 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, è così sostituita: «Approvazioni e autorizzazioni».

2. Il comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Il partecipante può cedere ad altri il godimento della cosa comune, nei limiti della propria quota, solo previa autorizzazione dell'assemblea della comunione. La suddivisione di quote di associazioni agrarie o il distacco delle stesse dalle proprietà immobiliari a cui sono congiunte sono soggetti all'autorizzazione dell'assessore provinciale competente in materia; fanno eccezione le modifiche della consistenza degli immobili congiunti. L'alienazione di quote deve essere autorizzata dall'assemblea della comunione, salvo che le quote vengano alienate assieme all'immobile congiunto. Alla comunione e, in subordine, ai compartecipanti coltivatori diretti spetta il diritto di prelazione, da esercitarsi entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell'atto preliminare o definitivo di vendita. In caso di successione ereditaria le quote di partecipazione restano indivise.»



Art. 18.

Modifica della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, «Contrassegnazione di alimenti con caratteristiche «non OGM»

1. Il titolo della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito: «Contrassegnazione di alimenti geneticamente non modificati».

2. L'art. 1 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 1 (*Finalità e definizioni*). — 1. La presente legge disciplina la contrassegnazione di alimenti che non contengono o non sono costituiti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati, al fine di informare il consumatore sulle caratteristiche degli stessi.

2. Per “organismo geneticamente modificato”, di seguito denominato OGM, si intende un organismo così come definito dalla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001.».

3. L'art. 2 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 2 (*Presupposti per la contrassegnazione*). — 1. La presente legge permette di contrassegnare gli alimenti geneticamente non modificati, a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Non è consentito l'utilizzo di alimenti e di ingredienti contrassegnati o, qualora debbano essere immessi sul mercato, da contrassegnare ai sensi degli:

a) articoli 12 e 13 del regolamento 2003/1829/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 oppure

b) articoli 4 o 5 del regolamento 2003/1830/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003.

3. Non è consentito l'utilizzo di alimenti e di ingredienti che ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento 2003/1829/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003, ma che sono esclusi dall'obbligo di etichettatura ai sensi dell'art. 12, paragrafo 2, del predetto regolamento, oppure ai sensi dell'art. 4, paragrafi 7 o 8, o dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento 2003/1830/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003.

4. Per la preparazione, la lavorazione, la trasformazione o la miscelazione di alimenti o di ingredienti non possono essere impiegati alimenti, ingredienti, coadiuvanti tecnologici o additivi derivanti da organismi geneticamente modificati. Ciò non vale per gli alimenti, gli ingredienti e i coadiuvanti tecnologici e gli additivi per i quali è ammessa un'eccezione in base ad una decisione della Commissione europea ai sensi dell'art. 22, paragrafo 2, lettera g), del regolamento 2007/834/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2007.

5. Gli alimenti recanti un'etichetta con l'indicazione attestante che non contengono o non sono costituiti o prodotti a partire da OGM, e che sono legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea, in un Stato facente parte dello Spazio economico europeo o in Turchia, possono essere commercializzati nella provincia di Bolzano.».

4. Il testo tedesco della lettera c) del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

«c) Attestate oder Erklärungen betreffend die Eigenschaft „ohne GVO“ aller Zutaten und Hilfsstoffe sowie der eingesetzten Kulturen.».

5. L'art. 6 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 6 (*Mangimi*). — 1. In caso di alimenti o di ingredienti di origine animale, gli animali destinati alla produzione degli alimenti non devono essere stati alimentati con mangimi contrassegnati o, qualora debbano essere immessi sul mercato, da contrassegnare ai sensi degli

a) articoli 24 e 25 del regolamento 2003/1829/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 oppure

b) articoli 4 o 5 del regolamento 2003/1830/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003.


2. Per un determinato arco di tempo che precede la produzione degli alimenti, gli animali non possono essere alimentati con mangimi geneticamente modificati. Nell'allegato A sono riportati i periodi di tempo prescritti per le varie specie animali.

3. A questi animali non devono essere somministrati - tramite i mangimi - antibiotici, ormoni, farina di sangue o di ossa o altre sostanze improprie; deve essere rispettata la composizione dei mangimi stabilita dalla Giunta provinciale. E comunque ammessa la somministrazione di antibiotici, ormoni o altri farmaci prescritti a fini terapeutici da un veterinario.

4. Per la contrassegnazione dei mangimi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, e seguenti, utilizzando la seguente dicitura: «idoneo per la produzione di alimenti “non OGM”».

Allegato A (art. 6, comma 2)

Specie animali	Periodo
per equidi e bovini da carne	dodici mesi ed in ogni caso almeno tre quarti della loro vita
per piccoli ruminanti	sei mesi
per suini	quattro mesi
per animali da latte	due settimane
per pollame da carne accasato entro i primi tre giorni di vita	dieci settimane
per pollame per la produzione di uova	sei settimane



Art. 19.

Modifica della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, recante «Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo»

1. Dopo il comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«2. In caso di animali feriti o in stato di necessità e, in casi eccezionali, anche quando gli stessi siano ormai morti, e qualora essi si trovino in luoghi difficilmente accessibili, il recupero degli stessi è consentito anche mediante l'uso dell'elicottero tramite la Protezione civile. La disciplina per l'esercizio di tale modalità di recupero nonché per la partecipazione economica delle persone responsabili per gli animali, alle spese da ciò derivanti, è determinata dalla Giunta provinciale.»

Art. 20.

Modifica della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, «Nuovo ordinamento del commercio»

1. Dopo l'art. 24-bis della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 24-ter (*Immobile della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la promozione dell'economia locale*). — 1. Per perseguire fini di pubblica utilità connessi con la promozione dell'economia locale il comune di Bolzano può cedere mediante trattativa privata l'area che confina con la Camera di commercio in via Alto Adige alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano. Il prezzo di vendita non può essere inferiore al prezzo di mercato locale.»

Art. 21.

Modifica della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, «Liberalizzazione dell'attività commerciale»

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 3 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «, alternativamente a ciò può essere presentata la comunicazione relativa all'inizio dell'attività commerciale, se nella zona più del 50 per cento dell'area è destinata all'edilizia agevolata ed è stato realizzato il 100 per cento della cubatura dell'edilizia non agevolata.»

Art. 22.

Modifica della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, «Disposizioni in materia d'inquinamento acustico»

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, e successive modifiche, è soppresso.

2. Nel comma 1 dell'art. 19 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, e successive modifiche, le parole: «o comunque in concomitanza con la rielaborazione del P.U.C.» sono soppresse.

Art. 23.

Norme transitorie

1. Le procedure per l'approvazione o la modifica del piano urbanistico comunale o del piano di attuazione o di recupero o del Piano paesaggistico, che al momento della pubblicazione della presente legge sono già avviate con la prima delibera di adozione, sono concluse secondo le disposizioni previgenti. Per tali procedure le funzioni spettanti alla Commissione urbanistica provinciale e alla Prima Commissione per la tutela del paesaggio a partire dall'entrata in vigore di questa legge sono esercitate dalla Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio e dalla commissione prevista da questa legge per la trasformazione della destinazione da bosco in verde agricolo, prato o pascolo alberato o verde alpino in un'altra delle citate destinazioni.

2. Le domande di cui al comma 13-bis dell'art. 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, presentate prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14, possono essere autorizzate in deroga alla limitazione introdotta circa l'ambito territoriale.

3. La densità edilizia minima di 1,30 metri cubi per metro quadrato e il coefficiente di utilizzo minimo di 0,8 stabiliti per le zone residenziali nel caso di zone residenziali di completamento trovano applicazione soltanto per le nuove zone residenziali di completamento, individuate dopo la pubblicazione della presente legge.

4. Per le convenzioni urbanistiche già approvate dai consigli comunali alla data della pubblicazione della presente legge si applicano le disposizioni fino a tale data vigenti.

5. Gli articoli dal 46 al 51 e l'art. 51-ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, continuano a trovare applicazione per gli insediamenti nelle zone produttive già così destinate e per i quali prima dell'entrata in vigore della presente legge è già stato richiesto l'esproprio. In questi casi gli obblighi di cui all'art. 49-ter nonché le condizioni di utilizzo di cui all'art. 51 della stessa legge non devono trovare applicazione, se essi vengono disciplinati ai sensi dell'art. 47 della stessa legge.

6. Per tutte le assegnazioni disposte, previo esproprio, dagli enti competenti per le zone produttive prima dell'entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, restano validi gli obblighi assunti con la convenzione, l'atto unilaterale d'obbligo o con i contratti conclusi ai sensi della procedura contrattuale, di cui all'abrogato art. 51, per tutto il tempo rispettivamente previsto.

7. Qualora per l'impresa non sia prevista una disciplina più favorevole, entro 20 anni dall'assegnazione trovano applicazione le seguenti disposizioni: se l'immobile assegnato o gli edifici ivi realizzati vengono ceduti in tutto o in parte, se sugli stessi vengono costituiti diritti reali o vengono cedute quote, partecipazioni o azioni in misura superiore al 50 per cento, l'assegnatario deve pagare all'ente assegnante la somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato al momento dell'effettuazione del negozio giuridico ed il prezzo di cessione pagato all'ente assegnante. Detto importo è rivalutato in



base agli indici del costo della vita accertati dall'Istituto provinciale di statistica nel territorio della provincia di Bolzano e ridotto in proporzione al periodo rimanente di validità degli obblighi assunti. Per le assegnazioni senza previo esproprio si prescinde comunque dall'applicazione di qualsiasi sanzione. Qualora vi sia l'interesse pubblico, l'ente competente può prescindere dalla revoca dell'assegnazione.

8. L'ente competente per le zone per insediamenti produttivi può, su domanda, annullare con provvedimento motivato gli obblighi assunti per le assegnazioni di cui al comma 6, qualora l'acquirente o l'avente causa subentri nell'assegnazione con l'assunzione dei relativi obblighi e vincoli.

9. Le disposizioni di cui all'art. 35-*quinquies* della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, così come sostituito dall'art. 12, comma 1, della presente legge, in merito agli obblighi connessi alla concessione dei contributi si applicano, qualora più favorevoli per il beneficiario, anche alle agevolazioni concesse prima dell'entrata in vigore della presente legge.

10. Limitatamente all'acquisto di aree per insediamenti produttivi destinate alla realizzazione di impianti per la produzione di bioenergie tramite l'utilizzo di residui dell'agricoltura e selvicoltura nonché della zootecnia locale possono essere ammesse a contributo anche domande presentate ai sensi dell'art. 35-*quinquies* della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 14, comma 2, 20, 25, comma 4, 27, comma 3, lettera a), 28-*bis*, 41-*bis*, commi 3 e 4, 49, 49-*bis*, 49-*ter*, 50, 50-*bis*, 51, 51-*ter*, 55, 107, comma 13-*quater*, e 128-*quinquies* della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche;

b) l'art. 55 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche;

c) gli articoli 3-*bis* e 4 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche.

Art. 25.

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sulle unità previsionali di base 15215 e 15225 a carico dell'esercizio 2013 e autorizzati per gli interventi di cui agli articoli 49, 49-*bis*, 49-*ter*, 50, 50-*bis*, 51 e 51-*ter* della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, abrogati dall'art. 24.

2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

Art. 26.

Entrata in vigore

1. L'art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9, l'art. 6, l'art. 8, l'art. 13, commi 2 e 3, gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, commi 1, 2, 3 e 4, nonché l'art. 25 entrano in vigore giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Gli articoli 1, 2, 3, 4, commi 5 e 6, gli articoli 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, comma 1, l'art. 23, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, nonché l'art. 24 entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 19 luglio 2013

DURNWALDER

13R00426

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 11.

Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 210 del 26 luglio 2013)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:


TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni relativi alla condizione giuridica ed economica dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari. Reca altre-



si disposizioni inerenti alle strutture di supporto ai gruppi assembleari nonché alla partecipazione dell'Assemblea legislativa regionale ad organismi, comitati, associazioni ed alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome ed altre norme sul funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale.

Art. 2.

Tetto massimo di spesa alle funzioni proprie dell'Assemblea e metodo dei costi standard

1. Il tetto massimo di spesa a carico del bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni proprie da parte dell'Assemblea legislativa non può essere superiore alla quota di euro 7,50 procapite per cittadino residente nel territorio regionale al 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'esercizio cui si riferisce il tetto.

2. Per funzioni proprie si intendono le funzioni attribuite all'Assemblea legislativa dalla Costituzione, dallo Statuto e, in conformità ad esso, dalle leggi.

3. L'Ufficio di Presidenza con proprio atto realizza a cadenza biennale una ricognizione delle funzioni esercitate e ne definisce l'aggregazione in aree omogenee. Per ogni area omogenea può essere determinato il costo standard, secondo criteri di massima efficienza produttiva e con metodologie comparative.

4. Il valore procapite previsto al comma 1 viene aggiornato per legge a cadenza biennale, sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 3.

5. Il primo aggiornamento è stabilito al 1° gennaio 2015.

6. La variazione del valore procapite non può essere superiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel periodo intercorso dal precedente aggiornamento.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3.

Trattamento indennitario e rimborsi per i consiglieri regionali

1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in indennità di carica e indennità di funzione.

2. Ai consiglieri sono inoltre corrisposti rimborsi spese per l'esercizio del mandato rientranti tra quelli di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terre-

motate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, la partecipazione alle riunioni delle Commissioni di cui agli articoli 38, 40 e 41 dello Statuto è gratuita, con esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati.

4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, il trattamento economico dei consiglieri di cui ai commi 1 e 2 non può eccedere complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, fatte salve le coperture assicurative di cui all'articolo 15.

Capo II

INDENNITÀ DI CARICA E INDENNITÀ DI FUNZIONE

Art. 4.

Indennità di carica

1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è definita nella misura stabilita con decorrenza 1° gennaio 2012.

2. L'indennità di carica non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dalle pubbliche amministrazioni, da enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da enti ai quali la Regione partecipi. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, è comunque vietato il cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, di assessore o di consigliere regionale. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare, finché dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun consigliere è tenuto a depositare una dichiarazione da cui risultino gli eventuali incarichi di cui al comma 2 ovvero una dichiarazione negativa.

4. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma 3, il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale diffida il consigliere ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso in cui il consigliere persista nell'inadempimento, il Presidente dell'Assemblea legislativa informa l'Assemblea.

Art. 5.

Trattenute sulla indennità di carica

1. Sull'importo dell'indennità di carica di cui all'articolo 4, al netto delle ritenute fiscali, è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio. La presente disposizione è abrogata dalla X legislatura.

2. Le trattenute obbligatorie di cui al comma 1 sono riversate nell'apposito capitolo di entrata del bilancio dell'Assemblea legislativa.



3. I consiglieri che, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), optino, in luogo dell'indennità di carica di cui all'articolo 4, per il trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente contributi, nella misura di cui al comma 1, per ottenere la valutazione, ai fini dell'assegno vitalizio, del periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione.

4. Per ogni assenza del consigliere alle riunioni dell'Assemblea legislativa regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni assembleari istituite a norma degli articoli 38, 40 e 41 dello Statuto, alle riunioni della Giunta per il regolamento, nonché di altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, l'indennità di carica di cui all'articolo 4 è ridotta nella misura dell'1 per cento.

5. La disposizione di cui al comma 4 non è operata:

a) quando il consigliere assente alla riunione abbia partecipato ad altra riunione, in tutto o in parte contemporanea, di uno degli organismi di cui al comma 4 o quando il consigliere sia inviato in missione in rappresentanza dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale a norma dell'articolo 9, comma 1;

b) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 4 sia compensata dalla presenza a riunioni, anche non concomitanti con quelle per le quali si è verificata l'assenza, di Commissioni assembleari di cui il consigliere non è componente;

c) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 4 sia giustificata da malattia documentata da certificazione medica;

d) nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, quando l'assenza sia giustificata dai competenti uffici giudiziari;

e) quando l'assenza sia motivata da gravi motivi personali o da esigenze di cura e assistenza a familiari; le tipologie di giustificazione sono individuate dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 6.

Diritto alla indennità di carica

1. Il diritto all'indennità di carica decorre dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa e dura fino al giorno precedente il nuovo insediamento. Ferma tale decorrenza, la corresponsione dell'indennità di carica si effettua dal giorno successivo a quello dell'avvenuta convalida.

2. Ai consiglieri che cessano dalla carica, o che subentrano nella stessa nel corso della legislatura, le indennità di carica sono corrisposte, rispettivamente, fino a quando viene meno o da quando sorge il diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea legislativa.

Art. 7.

Indennità di funzione

1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità prevista all'articolo 4, una indennità di funzione commisurata alle se-

guenti percentuali dell'indennità di carica mensile lorda di cui all'articolo 4:

a) al Presidente dell'Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta regionale: indennità di funzione pari al 50 per cento;

b) al Vicepresidente della Giunta regionale, ai componenti della Giunta regionale e ai Vicepresidenti dell'Assemblea legislativa: indennità di funzione pari al 33 per cento;

c) ai Presidenti delle Commissioni assembleari, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, nonché ai Segretari e ai Questori dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa: indennità di funzione pari al 19 per cento;

d) ai Capigruppo dei gruppi assembleari: indennità di funzione pari al 19 per cento;

e) ai Vicepresidenti delle Commissioni assembleari, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa: indennità di funzione pari al 7 per cento.

2. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili tra di loro. Al consigliere che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.

3. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte a decorrere dalla data di assunzione della carica e per tutta la durata della stessa.

Art. 8.

Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato

1. Per tutte le spese derivanti da attività connesse all'esercizio del mandato ai consiglieri regionali è corrisposto per dodici mensilità annuali un rimborso forfetario mensile pari al 37 per cento dell'ammontare dell'importo dell'indennità mensile di carica lorda di cui all'articolo 4.

2. L'importo di cui al comma 1 è maggiorato di una quota variabile rapportata al percorso dal luogo di residenza anagrafica - o di domicilio se più vicino alla sede dell'Assemblea - dei consiglieri, corrisposta secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza.

3. La quota variabile di cui al comma 2 non spetta ai consiglieri che, in ragione della particolare funzione svolta, fruiscono in via permanente di un'autovettura di servizio secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza.

4. Nel caso in cui le riunioni dell'Assemblea legislativa regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, della Conferenza dei Capigruppo, della Giunta per il regolamento, nonché degli altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, si tengano in luogo diverso dal capoluogo regionale, a tutti i consiglieri non residenti nel comune in cui ha luogo la riunione compete il rimborso di cui all'articolo 9, comma 3, oppure, in caso di uso del mezzo pubblico, il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

5. Per ogni presenza del consigliere presso la sede dell'Assemblea legislativa inferiore alle dodici presenze mensili, la maggiorazione del rimborso di cui al comma 2



è ridotta nella misura di un dodicesimo dell'importo liquidato a norma del comma 2.

6. Al consigliere che in un mese risulti assente, anche giustificato, ad oltre dieci delle riunioni di cui all'articolo 5, comma 4, non è corrisposto il rimborso di cui al comma 1.

7. La disposizione di cui al comma 6 non è operata nei casi di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a), b), c), d) ed e).

Capo III

TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE

Art. 9.

Missioni e rimborso spese effettivamente sostenute

1. Il consigliere regionale può essere inviato in missione in rappresentanza dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale, per disposizione, rispettivamente dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa o della Giunta.

2. Al consigliere regionale inviato in missione ai sensi del comma 1, spetta il rimborso integrale delle spese di trasporto e delle spese di vitto e di alloggio, dietro presentazione di regolare fattura o di regolare ricevuta fiscale integrata con il nominativo dello stesso consigliere.

3. Il consigliere può essere autorizzato a far uso, a proprio rischio, di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo della missione. In tal caso spetta al consigliere, per ogni chilometro percorso, un'indennità secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza.

4. All'assessore regionale per missioni nel territorio della regione è corrisposto un rimborso mensile onnicomprensivo pari al 25 per cento dell'importo previsto all'articolo 8, comma 1.

5. Al comma 4 del presente articolo nonché all'articolo 8 sono applicate le esenzioni previste dall'articolo 3, comma 2.

Art. 10.

Uso di autovetture di servizio

1. I consiglieri possono usufruire di autovetture di servizio nei casi in cui si rechino in missione per conto e su espresso incarico dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale, o svolgano attività di rappresentanza ufficiale.

2. Con appositi atti dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale è disciplinata la disponibilità delle autovetture di servizio per altre esigenze connesse rispettivamente allo svolgimento del mandato consiliare e dei compiti di componente della Giunta.

Capo IV

DISPOSIZIONI SUL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA DEI DIPENDENTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE. SOSPENSIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

Art. 11.

Collocamento in aspettativa

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.

2. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti, in sede di prima elezione o di surrogazione. L'Assemblea legislativa dà immediata comunicazione della proclamazione degli eletti alle amministrazioni cui essi appartengono, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di aspettativa. Tali provvedimenti retroagiscono alla data di proclamazione degli eletti e perdono effetto dalla data della mancata convalida dell'elezione o dalla data in cui il consigliere cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.

3. Per aspettativa senza assegni si intende il collocamento in aspettativa senza che all'interessato competa alcun trattamento economico da parte della pubblica amministrazione di appartenenza, a parte il caso di cui all'articolo 12.

Art. 12.

Opzione circa il trattamento economico

1. I consiglieri in aspettativa ai sensi dell'articolo 11 possono optare, in luogo della indennità consiliare, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

2. Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, il trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

3. Ai fini di cui al comma 1, per indennità consiliare si intende esclusivamente l'indennità di carica fissa mensile di cui all'articolo 4, riconosciuta in misura uguale a tutti i consiglieri della Regione.

4. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, il consigliere conserva il diritto a percepire, a carico della Regione, le indennità di funzione di cui all'articolo 7, collegate alle cariche particolari eventualmente ricoperte in seno alla Regione nonché i rimborsi spese previsti da disposizioni attinenti allo status di consigliere regionale.

5. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento; viene comunicata al Presidente dell'Assemblea legislativa, che ne dà immediata notizia all'Amministrazione cui il consigliere optante appartiene ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente dell'Assemblea legislativa. Se è avvenuta all'atto della proclamazione dell'elezione, l'opzione ha effetto dalla data della proclamazione.



Art. 13.

Sospensione dell'indennità per privazione delle libertà personali

1. La corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 4, delle eventuali indennità speciali di cui all'articolo 7, dei rimborsi delle spese per l'esercizio del mandato di cui all'articolo 8 nonché delle coperture assicurative di cui all'articolo 15 è sospesa di diritto:

a) nei casi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

b) nei confronti dei consiglieri regionali per i quali l'autorità giudiziaria abbia emesso ordine di carcerazione o nei casi di cui all'articolo 8, comma 2, del d.lgs. n. 235 del 2012.

2. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, preso atto dello stato di privazione della libertà personale del consigliere o della sospensione dalla carica pronunciata ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del d.lgs. n. 235 del 2012, dispone immediatamente la sospensione delle indennità, del rimborso delle spese e delle coperture assicurative con decorrenza dalla data dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. La sospensione delle indennità, dei rimborsi delle spese e delle coperture assicurative ha termine nei casi in cui cessi la sospensione dalla carica ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del d.lgs. n. 235 del 2012, nei casi indicati nell'articolo 8, comma 5, del d.lgs. n. 235 del 2012 nonché con la revoca dell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare di cui al comma 1, disposta ai sensi dell'articolo 299 del codice di procedura penale e con l'emissione dell'ordinanza di cui all'articolo 306 c.p.p.

Art. 14.

Assegno in caso di sospensione dalla carica

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 13, l'Assemblea legislativa delibera a favore del consigliere la concessione di un assegno in misura pari alla metà dell'indennità di carica di cui all'articolo 4.

Capo V

COPERTURA ASSICURATIVA DEI CONSIGLIERI IN CARICA

Art. 15.

Copertura assicurativa dei consiglieri in carica

1. L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna provvede alla copertura assicurativa cumulativa dei consiglieri, degli assessori nominati e del sottosegretario alla Presidenza in carica:

a) per i rischi di morte, invalidità permanente, invalidità temporanea, dipendenti da infortunio o infermità;

b) contro i danni arrecati ai veicoli utilizzati in occasione dell'esercizio del mandato di consigliere regionale o dell'incarico di assessore regionale o sottosegretario alla Presidenza;

c) per qualsiasi altro rischio derivante dall'espletamento di compiti istituzionali connessi con la carica ricoperta - compresa la responsabilità civile patrimoniale ed escluse in ogni caso la responsabilità per danni cagionati alla Regione o ad altri enti pubblici e la responsabilità contabile;

d) per la tutela legale a copertura delle spese di perizia, assistenza, patrocinio e difesa, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero essere sostenute dall'assicurato, a tutela dei propri interessi a seguito di atti e fatti involontari posti in essere nell'esercizio dell'attività istituzionale.

2. La copertura dei rischi e delle responsabilità di cui alle lettere c) e d) del comma 1 deve essere attuata in modo da operare anche per le contestazioni, gli addebiti e le richieste avanzate nei confronti degli assicurati dopo la loro cessazione dalla carica, sempre per atti o fatti riferiti al periodo della loro carica.

3. L'istituto o compagnia assicurativa è scelto tramite idonea procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti). La documentazione di gara è predisposta in applicazione degli indirizzi definiti dall'Ufficio di Presidenza.

4. Gli oneri relativi alle assicurazioni di cui al comma 1 fanno carico al bilancio autonomo dell'Assemblea legislativa, per i consiglieri regionali, e al bilancio regionale, per gli assicurati non consiglieri.

5. La Regione Emilia-Romagna provvede altresì, con oneri a carico del bilancio generale della Regione, a stipulare assicurazioni a copertura delle responsabilità che possono derivare alla Regione dall'esercizio delle attività comunque imputabili o riferibili all'amministrazione regionale.

6. Salvo il disposto di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), le polizze assicurative già in corso per i rischi di cui al comma 1, alla scadenza dell'annualità assicurativa sono rinegoziate, ove occorra, per renderle conformi a quanto previsto dal medesimo comma 1, e prorogate per il periodo strettamente necessario allo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 3.



TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ DEI CONSIGLIERI

Art. 16.

Incompatibilità dei consiglieri

1. L'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) si applica ai consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna, con esclusione della incompatibilità di cui al comma 1, numero 4).

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI ASSEMBLEARI

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 17.

Principi generali

1. I consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, secondo le disposizioni dello Statuto e le modalità stabilite dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

2. I gruppi assembleari sono associazioni non riconosciute di consiglieri regionali e strumenti essenziali di azione dei partiti e movimenti politici di cui sono espressione all'interno dell'Assemblea legislativa stessa. Ai gruppi, in quanto soggetti necessari al funzionamento dell'Assemblea, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio dell'Assemblea le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività.

3. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa accerta e dichiara l'avvenuta costituzione e la consistenza numerica di ogni gruppo assembleare.

4. Ogni gruppo assembleare, nell'ambito della propria autonomia, adotta un regolamento per il proprio funzionamento sulla base di un regolamento quadro definito dall'Ufficio di Presidenza. Il regolamento è comunicato all'Ufficio di Presidenza, che ne prende atto e procede alla sua pubblicazione sul sito web dell'Assemblea legislativa. Ogni eventuale regolamentazione riguardante il gruppo misto è predisposta e adottata dall'Ufficio di Presidenza.

5. L'Assemblea legislativa, attraverso l'Ufficio di Presidenza, assicura ai gruppi assembleari e per loro tramite ai consiglieri, nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto e dal presente testo unico, la disponibilità del personale e dei mezzi necessari all'assolvimento delle loro funzioni.

6. L'Assemblea legislativa, con le modalità e gli effetti previsti dal presente testo unico, ai fini dei controlli sulla gestione dei contributi in denaro erogati ai gruppi a sensi dell'articolo 19, si avvale del Collegio dei revisori, così come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente).

7. I negozi giuridici posti comunque in essere dai gruppi nella loro attività fanno capo esclusivamente alla responsabilità del Presidente del gruppo.

8. L'Ufficio di Presidenza delibera, oltre al disciplinare di cui all'articolo 18, comma 3, regole applicative del presente testo unico, e risolve gli eventuali problemi di interpretazione del testo unico stesso.

Capo II

SEDI, CONTRIBUTI E PERSONALE PER I GRUPPI ASSEMBLEARI

Art. 18.

Sedi, attrezzature e materiali per i gruppi assembleari

1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa assegna gratuitamente ai gruppi assembleari, nell'edificio in cui ha sede l'Assemblea legislativa, una sede adeguata alla loro consistenza numerica.

2. L'Ufficio di Presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi a disposizione dell'Assemblea legislativa:

a) all'allestimento, all'arredamento ed alla attrezzatura delle sedi dei gruppi assembleari;

b) alla fornitura ai gruppi assembleari, con suddivisione degli oneri tra l'Assemblea legislativa ed i gruppi stessi, di linee telefoniche e di telecomunicazione, e di servizi di fotocopiatura e di riproduzione;

c) alla fornitura di materiali di consumo per i gruppi e per i singoli consiglieri.

3. L'Ufficio di Presidenza adotta un disciplinare nel quale sono determinate:


a) la quantità e la tipologia dei locali, dei mobili, delle macchine, delle attrezzature e dei materiali di consumo e le direttive per il loro uso;

b) le franchigie e le quote a carico dei gruppi per l'uso dei collegamenti telefonici, delle apparecchiature telefax e delle attrezzature di fotocopia e di riproduzione forniti ai gruppi o comunque posti a loro disposizione;

c) le regole per l'uso da parte dei gruppi e dei singoli consiglieri delle macchine e delle attrezzature in dotazione all'Assemblea legislativa.

4. I beni mobili di proprietà dell'Assemblea legislativa assegnati in uso ai gruppi assembleari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei gruppi che ne divengono consegnatari responsabili.

5. In caso di cambiamento del Presidente del gruppo, il Presidente uscente riconsegna gli oggetti inventariati e ricevuti in carico al competente ufficio dell'Assemblea legislativa, il quale, previa verifica, li dà in carico al Presidente subentrante. Alla fine della legislatura il Presidente del gruppo riconsegna gli oggetti di cui al presente comma al competente ufficio dell'Assemblea legislativa il quale, previa verifica in contraddittorio col Presidente del gruppo, li riprende in carico.



Art. 19.

Contributi ai gruppi

1. Fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, l'importo dei contributi in favore dei gruppi assembleari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività dell'Assemblea legislativa e alle relative funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti e movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni secondo le disposizioni dell'articolo 36 dello Statuto regionale, non può eccedere complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012.

2. A ciascun gruppo sono assegnati contributi ragguagliati alla consistenza numerica del gruppo stesso.

3. I contributi assegnati al gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione della consistenza numerica di ciascuna componente.

4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

5. Ai gruppi assembleari spettano, a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, esclusivamente i contributi in denaro di cui al presente articolo, i contributi per le spese del personale di cui all'articolo 20, comma 4 e le assegnazioni in natura ed in servizi di cui all'articolo 18. Ciascun gruppo, sulla base di scelte autonome, organizza il proprio funzionamento e la propria attività, destinando alle relative spese il complesso dei contributi cui ha diritto a norma del presente articolo e dell'articolo 20, comma 4.

Art. 20.

Personale dei gruppi

1. I gruppi assembleari dispongono del personale necessario per lo svolgimento della loro specifica attività di studio, ricerca, supporto legislativo e segreteria.

2. Il personale assegnato alle strutture di supporto ai gruppi assembleari è aggiuntivo rispetto a quello della dotazione organica dell'Assemblea legislativa. Un numero di posti pari a quello dei collaboratori degli organici regionali assegnati alle strutture di supporto ai gruppi assembleari è mantenuto indisponibile nella dotazione organica di provenienza. Alla cessazione delle assegnazioni nelle strutture di supporto ai gruppi assembleari i collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie dell'organico della Giunta e dell'Assemblea legislativa.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, per le legislature successive a quella in corso, e salvaguardando per la legislatura corrente i contratti in essere, l'ammontare delle spese del personale dei gruppi assembleari è

definito secondo un parametro omogeneo che dovrà tenere conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e del modello organizzativo della Regione.

4. L'ammontare complessivo del budget per il personale di ogni gruppo assembleare è fissato, dall'Ufficio di Presidenza, secondo criteri di proporzionalità ed equità entro il tetto di spesa dato dal costo di un'unità di personale di categoria e livello economico più elevati del comparto per ciascun consigliere regionale che ne fa parte, decurtato per ogni gruppo che conti almeno tre componenti di un'unità di personale per ogni consigliere che ricopre la funzione di Presidente della Giunta e Presidente dell'Assemblea legislativa, nonché per ogni consigliere che ricopre funzioni alle quali è assegnato un ufficio di supporto (Presidenti di Commissione e componenti dell'Ufficio di Presidenza) e per ogni consigliere che ricopre la carica di assessore regionale.


5. I gruppi assembleari, per acquisire ulteriore personale per la propria struttura di supporto rispetto a quello degli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, sotto la titolarità e la responsabilità esclusiva del Presidente del gruppo, provvedono direttamente alla stipulazione dei relativi rapporti di lavoro subordinato o autonomo, a consulenze o collaborazioni od altri rapporti ritenuti opportuni per il funzionamento del gruppo, oppure, per la necessità di acquisire persone con esperienza professionale maturata presso strutture di supporto agli organi politici regionali, chiedono all'Assemblea legislativa di provvedere al conferimento di incarichi a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto.

6. Fanno carico ai gruppi le spese per la retribuzione del personale di cui al comma 2, nonché le spese per la partecipazione del personale a formazione, convegni o congressi e i relativi oneri di missione.

7. Per la retribuzione e le spese del personale di cui al comma 5, relativamente ai contratti stipulati direttamente, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea assegna a ciascun gruppo contributi annuali ricompresi nel budget del personale di cui al comma 4. I contributi annuali per la retribuzione del personale sono erogati mediante versamento su conto corrente indicato per iscritto dal Presidente del gruppo e ad essi dedicato in via esclusiva, secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza.

8. Le spese relative ai rapporti di cui al comma 5, relativamente ai contratti stipulati direttamente dal gruppo, devono essere attestate da documentazione idonea e regolare anche ai fini previdenziali e fiscali. A tali rapporti è data pubblicità sul sito web dell'Assemblea in forme analoghe a quelle previste dalle leggi vigenti per le strutture ordinarie e gli organi monocratici.

9. È fatto divieto di dar corso ai rapporti di cui al comma 5 con il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado di consiglieri regionali.



Art. 21.

Corresponsione dei contributi in denaro

1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa liquida i contributi spettanti a ciascun gruppo, ai sensi dell'articolo 19, e ne autorizza il pagamento in rate quadrimestrali anticipate. All'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza liquida i contributi a decorrere dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa. Sulla base delle comunicazioni ricevute, l'Ufficio di Presidenza accerta le variazioni successivamente intervenute nel numero e nella composizione dei gruppi assembleari e adegua i contributi da corrispondere ai gruppi con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata.

2. Nel caso in cui sia presente, tra i gruppi, il gruppo misto, l'Ufficio di Presidenza suddivide, con propria deliberazione, i contributi in misura proporzionale tra i componenti del gruppo. In tal caso ogni componente del gruppo misto ha i poteri, le facoltà, i doveri e le responsabilità attribuiti dal presente testo unico al Presidente del gruppo limitatamente alla gestione dei contributi ed alla relativa rendicontazione.

3. I contributi sono riscossi dal Presidente del gruppo, o da altro componente del gruppo a ciò abilitato in base al regolamento del gruppo o ad espressa delega del Presidente o alle decisioni di cui al comma 2, che ne rilascia piena quietanza. Chi non appartiene al gruppo assembleare non può in alcun caso essere legittimato a riscuotere i contributi ed a rilasciarne quietanza. I contributi sono erogati mediante versamento su conto corrente indicato per iscritto dal Presidente del gruppo, in tal caso la ricevuta del versamento costituisce piena quietanza e fa fede ad ogni effetto.

4. Le somme spettanti ai gruppi a titolo di contributo non possono essere cedute, neppure parzialmente. Nessun patto in tal senso può essere fatto valere nei confronti della Presidenza dell'Assemblea legislativa, la quale è comunque tenuta a ricusare pagamenti a favore di chi non sia legittimato a quietanzare a norma del comma 3.

Art. 22.

Divieti

1. Ai contributi in danaro corrisposti ai gruppi a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa si applicano i divieti sanciti dall'articolo 7, comma 1, della legge 2 maggio 1974, n. 195 (Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), e dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), relativi al finanziamento dei partiti politici.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, i gruppi assembleari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi di cui al comma 1 per finanziare organi centrali o periferici di partiti politici, loro articolazioni politico-organizzative o altri raggruppamenti interni ai partiti medesimi.

3. I gruppi non possono corrispondere ai consiglieri regionali né a società o enti in cui gli stessi ricoprano cariche compensi per prestazioni d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione.

Capo III

RENDICONTO DEI GRUPPI ASSEMBLEARI

Art. 23.

Documentazione contabile dei gruppi

1. I gruppi tengono documentazione delle spese effettuate con impiego dei contributi di cui al presente testo unico, secondo indicazioni e modalità disposte dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa improntate alla massima trasparenza e definite sulla base delle linee-guida definite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in applicazione delle norme vigenti.

2. La documentazione delle spese deve essere conservata presso la sede del gruppo. All'approvazione del rendiconto annuale, la documentazione medesima è trasmessa all'Ufficio di Presidenza.


3. I gruppi assembleari possono chiedere al Collegio dei revisori di cui alla l.r. n. 18 del 2012 indicazioni, consulenza ed assistenza ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente testo unico.

Art. 24.

Rendiconto dei gruppi assembleari

1. Ciascun gruppo assembleare approva un rendiconto di esercizio annuale, secondo il modello predisposto dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa sulla base delle linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. Il rendiconto concerne esclusivamente l'impiego dei contributi di cui al presente testo unico, compresi gli eventuali interessi attivi derivanti dal deposito dei contributi stessi. L'avanzo o il disavanzo di ogni anno sono riportati all'anno seguente, fino all'anno delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea legislativa. Il rendiconto evidenzia in apposite voci le risorse trasferite al gruppo dall'Assemblea legislativa, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

2. Il rendiconto approvato relativo all'anno precedente e la documentazione a corredo è trasmesso da ciascun gruppo al Presidente dell'Assemblea legislativa entro il 15 febbraio di ogni anno. Il Presidente dell'Assemblea legislativa trasmette il rendiconto e la documentazione a corredo al Presidente della Regione per l'inoltro alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nei termini indicati dalla normativa vigente.



3. La delibera della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti è trasmessa al Presidente della Regione per il successivo inoltro al Presidente dell'Assemblea legislativa che ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assemblea. Il rendiconto dei gruppi è altresì pubblicato in allegato al conto consuntivo dell'Assemblea legislativa nel Bollettino ufficiale telematico e sul sito istituzionale della Regione.

4. Copia del rendiconto, sottoscritta dal Presidente del gruppo e dal consigliere eventualmente abilitato alla riscossione dei contributi, a norma dell'articolo 21, comma 3, è depositata a cura del Presidente del gruppo presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa. Il deposito del rendiconto deve avvenire entro i termini previsti dal comma 2.

5. Il primo rendiconto di ogni legislatura riguarda il periodo decorrente dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa al 31 dicembre successivo.

6. L'ultimo rendiconto di ogni legislatura, da rendersi entro sei mesi dalle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea legislativa, riguarda:

a) per i contributi incassati, il periodo ricompreso tra il 1° gennaio dell'anno in cui si tengono le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea legislativa e il giorno precedente a quello di insediamento dell'Assemblea legislativa;

b) per i pagamenti effettuati, tutti i pagamenti il cui impegno sia maturato fino al giorno precedente a quello di insediamento dell'Assemblea legislativa, anche se liquidati ed effettuati dopo il giorno stesso ma entro il termine per la presentazione del rendiconto. L'eventuale avanzo derivante dall'eccedenza dei contributi incassati, aumentati dell'avanzo riportato dall'anno precedente, rispetto alle spese pagate deve essere riversato all'Assemblea legislativa.

7. Le spese impegnate dal gruppo entro il giorno precedente a quello di insediamento dell'Assemblea legislativa e non pagate entro il termine per la presentazione del rendiconto restano a carico del Presidente del gruppo che le ha decise. L'Ufficio di Presidenza, su richiesta del Presidente del gruppo, da presentarsi in allegato al rendiconto, e previa verifica della legittimità della spesa, può rimborsare le spese stesse al Presidente del gruppo, entro i limiti dell'avanzo dei contributi riversati all'Assemblea legislativa da parte del gruppo stesso.

8. L'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto di cui al comma 6 rimane a carico del Presidente del gruppo che ha sottoscritto il rendiconto.

9. I gruppi possono, sotto la responsabilità del Presidente del gruppo, con i contributi loro corrisposti a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, acquistare beni mobili non registrati il cui elenco, diviso per ciascun gruppo assembleare, deve essere pubblicato nel sito istituzionale dell'Assemblea legislativa. Ad ogni rendiconto è allegato un inventario anch'esso pubblicato nel sito istituzionale dell'Assemblea legislativa, nel quale sono elencati i beni durevoli che il gruppo assembleare ha acquistato con i contributi ricevuti dall'Assemblea legislativa o ha ricevuto per devoluzione a norma del comma 10. I beni che siano andati fuori uso sono affidati all'ufficio dell'Assemblea legislativa competente alla gestione del patrimonio, che ne dispone a norma del regolamento di contabilità.

10. Alla cessazione della legislatura, i beni di cui al comma 9 indicati nell'ultimo rendiconto sono trasferiti, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, dal gruppo uscente a quello tra i gruppi formati nella nuova Assemblea legislativa che presenti, rispetto al gruppo uscente, nessi di continuità politico organizzativa. La continuità politico organizzativa con il gruppo uscente è dichiarata dal Presidente del gruppo formatosi nella nuova Assemblea legislativa entro quindici giorni dall'insediamento della stessa Assemblea. L'Ufficio di Presidenza prende atto delle dichiarazioni dei Presidenti dei gruppi assembleari. Nel caso in cui non risultino sussistenti nessi di continuità tra il gruppo uscente e uno dei nuovi gruppi, i beni di cui al comma 9 passano al patrimonio dell'Assemblea legislativa. L'Ufficio di Presidenza ne dispone la presa in carico da parte del competente ufficio dell'Assemblea legislativa.

11. L'acquisto, la gestione, l'alienazione e la devoluzione dei beni che il gruppo ha acquistato con fondi diversi dai contributi di cui alla presente legge sono disciplinati esclusivamente dal regolamento interno di ciascun gruppo o, in difetto, dalle decisioni del gruppo stesso.

Art. 25.

Pubblicità dei finanziamenti dell'attività dei gruppi assembleari

1. Ai sensi della normativa vigente, la Regione istituisce un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi assembleari, curandone altresì la pubblicità sul proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili per via telematica al sistema informativo della Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e delle finanze.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA AD ORGANISMI, COMITATI, ASSOCIAZIONI ED ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Art. 26.

Partecipazione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome

1. L'Assemblea legislativa, nella persona del Presidente o di altro componente dell'Ufficio di Presidenza delegato dal Presidente, aderisce e partecipa alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, istituita per realizzare opportuni coordinamenti e scambi di esperienze al fine di rendere più efficaci e rilevanti ed in genere di potenziare e migliorare le attività istituzionali delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.



Art. 27.

Adesione ad organismi, comitati, associazioni e fondazioni

1. L'Assemblea legislativa, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, delibera l'adesione ad organismi, comitati, associazioni e fondazioni che abbiano scopi:

a) di ricerca, di approfondimento, coordinamento ed impulso degli aspetti istituzionali attinenti alle competenze ed alle attività delle assemblee legislative, ovvero scopi di studio e di informazione su problemi tecnico-istituzionali delle assemblee legislative;

b) di promozione, tutela, diffusione, approfondimento ed attuazione dei valori umani fondamentali - come la libertà, l'uguaglianza, la pace, la solidarietà - che concorrono a sostanziare e ad ispirare l'attività legislativa.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.

3. L'Ufficio di Presidenza formula le proposte all'Assemblea legislativa per l'adesione di cui al comma 1 con propria deliberazione motivata.

4. È deliberata direttamente dall'Ufficio di Presidenza, nell'interesse di strutture organizzative dell'Assemblea legislativa che la richiedano motivatamente e per le quali risulti opportuna, l'adesione ad enti, associazioni o istituzioni che svolgano attività di studio, documentazione o ricerca in settori collegati alle attività istituzionali dell'Assemblea legislativa. È altresì deliberata direttamente dall'Ufficio di Presidenza l'adesione di cui al comma 1 che non comporta oneri finanziari per l'Assemblea.

TITOLO VI

DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA A FAVORE DI INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE

Art. 28.

Criteri e modalità per le spese di rappresentanza

1. Le spese di rappresentanza devono:

a) riguardare forme di ospitalità ed atti di cortesia, a contenuto e con valore prevalentemente simbolico, che si svolgono per consuetudine affermata o per motivi di reciprocità in occasione di rapporti di carattere ufficiale tra soggetti aventi espressa veste rappresentativa dell'Assemblea legislativa e soggetti esterni anch'essi dotati di analoga rappresentatività;

b) rispondere ad effettive esigenze dell'Assemblea legislativa di intrattenere pubbliche relazioni in rapporto ai propri fini istituzionali, e risultare idonee a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Assemblea legislativa inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale interno ed internazionale;

c) essere dirette a raggiungere finalità all'esterno dell'Assemblea legislativa;

d) essere effettuate in circostanze temporali e modali estranee all'ordinaria attività dell'Assemblea legislativa;

e) essere prive di intenti e di connotazione di mera liberalità non giustificata dai fini istituzionali dell'Assemblea legislativa;

f) rispondere a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini la cui disciplina sarà oggetto di apposita delibera attuativa adottata dall'Ufficio di Presidenza.

2. Titolare dell'attività di rappresentanza esterna è il Presidente dell'Assemblea legislativa. Tale attività può in via ordinaria essere esercitata anche dai Vicepresidenti dell'Assemblea legislativa, dagli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, dai Presidenti delle Commissioni assembleari. Può altresì essere delegata ai singoli consiglieri designati dal Presidente a rappresentarlo in pubbliche manifestazioni, ove non siano disponibili componenti dell'Ufficio di Presidenza.

3. Le spese di rappresentanza devono essere motivate e sostenute da idonea documentazione giustificativa in ordine alla natura delle erogazioni ed alle circostanze che le hanno occasionate.

Art. 29.

Concessione di patrocinio, partecipazione a comitati di onore

1. Ai fini del presente testo unico:

a) per patrocinio si intende la manifestazione di apprezzamento e di adesione ad una singola iniziativa, ritenuta meritevole per le sue finalità di promozione sociale e culturale;


b) per partecipazione a comitati d'onore si intende l'inserimento dell'Assemblea legislativa, normalmente nella persona del suo Presidente, in comitati destinati a conferire prestigio e rilevanza a manifestazioni sociali e culturali.

2. L'Ufficio di Presidenza può concorrere allo svolgimento ed allo sviluppo di iniziative e di manifestazioni di rilievo regionale, poste in essere da soggetti pubblici o da soggetti privati dotati di elevata rappresentatività, accordando il patrocinio dell'Assemblea legislativa e aderendo eventualmente, a nome dell'Assemblea legislativa, ai relativi comitati d'onore.

3. Il patrocinio o la partecipazione dell'Assemblea legislativa a comitati d'onore o a comitati affini sono richiesti dai promotori dell'iniziativa con istanza motivata diretta al Presidente dell'Assemblea legislativa.

4. La concessione di patrocinii e l'adesione a comitati d'onore o a comitati affini non possono comportare spese a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa. Possono tuttavia comportare:

a) la concessione, a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, di premi, targhe, coppe o altri trofei, con esclusione di ogni premio in denaro;



b) la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza dell'Assemblea legislativa;

c) la concessione, in casi di assoluta rilevanza, di contributi in denaro. La rilevanza dell'iniziativa è illustrata e motivata nella deliberazione di cui al comma 6. I contributi in danaro non possono essere concessi fino all'adozione del regolamento dell'Ufficio di Presidenza di definizione delle spese che possono essere oggetto dei contributi e dei criteri e modalità di individuazione dei soggetti beneficiari.

5. Il Presidente dell'Assemblea legislativa accorda, con proprio atto motivato, il patrocinio dell'Assemblea legislativa, o aderisce a nome dell'Assemblea legislativa a comitati d'onore. Decide anche sulla richiesta di concessione dei premi, di cui al comma 4, lettera a).

6. L'Ufficio di Presidenza delibera, su proposta del Presidente, sulle concessioni dei sostegni e dei contributi di cui al comma 4, lettere b) e c).

Art. 30.

Informazioni all'Assemblea legislativa

1. L'Ufficio di Presidenza trasmette annualmente all'Assemblea legislativa, in allegato al rendiconto:

a) l'elenco delle iniziative, manifestazioni, ecc. cui è stato concesso il patrocinio dell'Assemblea legislativa, o ai cui comitati d'onore l'Assemblea legislativa ha aderito;

b) l'elenco delle iniziative cui sono stati assegnati i premi o sostegni di cui all'articolo 29, comma 4, lettere a), b) e c);

c) l'elenco delle associazioni, comitati e soggetti aventi personalità giuridica di carattere associativo cui l'Assemblea legislativa ha aderito, corredato da una sintesi dell'attività svolta da ciascuno di tali soggetti, dalla indicazione dell'ammontare delle eventuali quote associative, dall'indicazione e dalla motivazione di eventuali proposte di recesso;

d) l'elenco degli enti, associazioni od istituzioni cui abbia deliberato di aderire a norma dell'articolo 27, comma 4.

TITOLO VII

RICONOSCIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI EX CONSIGLIERI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Art. 31.

Associazione ex consiglieri

1. La Regione riconosce l'associazione tra gli ex consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna.

2. L'associazione, che è aperta a tutti gli ex consiglieri della Regione, è retta dal proprio statuto. Possono aderire anche i consiglieri in carica.

3. Ogni modificazione allo statuto, deliberata secondo le norme disposte dallo statuto stesso, ha effetto nei confronti della Regione solo dopo che l'Ufficio di Pre-

sidenza dell'Assemblea legislativa ne abbia preso atto approvandola.

4. L'associazione ha sede presso l'Assemblea legislativa.

Art. 32.

Supporto organizzativo e attività dell'associazione ex consiglieri

1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa assicura il supporto organizzativo necessario all'espletamento delle funzioni e dei compiti propri dell'associazione.

2. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa o la Giunta regionale possono, assumendosi i relativi oneri finanziari, affidare all'associazione la realizzazione di manifestazioni, convegni e altre iniziative culturali che contribuiscano ad affermare il ruolo della Regione Emilia-Romagna e a valorizzare la funzione dell'Assemblea legislativa.

TITOLO VIII

NORME FINALI

Art. 33.

Modifiche e abrogazioni di norme

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 15, il comma 4 dell'articolo 18, il comma 4 dell'articolo 19, gli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 29 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale).

2. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 42 del 1995 sono eliminate le seguenti parole: «entro il termine perentorio di 15 giorni dal 1° gennaio 2013».

3. È abrogato l'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)).

4. È abrogato l'articolo 31 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 17 (Norme per l'adeguamento all'art. 2 (Riduzione dei costi della politica) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) - convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 - e altre disposizioni. Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 32 (Funzionamento dei gruppi consiliari - modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1992, n. 42) e alla legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e nominati - disposizioni sulla trasparenza e l'informazione)).



5. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 18 gennaio 1995, n. 3 (Partecipazione del Consiglio regionale ad organismi, comitati, associazioni ed alla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome);

b) legge regionale 6 agosto 1996, n. 26 (Riconoscimento dell'Associazione degli ex consiglieri della Regione Emilia-Romagna);

c) legge regionale 22 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale, e per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di iniziative di interesse regionale);

d) legge regionale 26 luglio 1997, n. 24 (Disposizioni integrative della legge regionale 14 aprile del 1995, n.42, e successive modificazioni);

e) legge regionale 8 settembre 1997, n. 32 (Funzionamento dei Gruppi consiliari - modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42).

6. Ogni riferimento o rinvio agli articoli di legge e alle leggi sopra abrogati deve intendersi riferito al presente testo unico per i relativi pertinenti contenuti, come annotato nella banca dati «Demetra-normative regionali» nel sito istituzionale dell'Assemblea legislativa.

Art. 34.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente testo unico si fa fronte con gli stanziamenti dell'apposito capitolo di spesa previsto nel bilancio della Regione Emilia-Romagna per il funzionamento dell'Assemblea legislativa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 26 luglio 2013

ERRANI

(Omissis).

13R00417

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2013, n. 33.

Integrazione alla disciplina del piano interprovinciale di gestione dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 26 giugno 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(Omissis)

Art. 1.

Inserimento dell'art. 12-quater nella legge regionale n. 25/1998

1. Dopo l'art. 12-ter della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), è inserito il seguente:


«Art. 12-quater (Procedimento per l'adozione e approvazione del piano interprovinciale dei rifiuti per le province ricadenti tra due ATO). - 1. Qualora, a seguito della deliberazione di cui all'art. 30 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e dell'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998, alla legge regionale n. 61/2007, alla legge regionale n. 20/2006, alla legge regionale n. 30/2005, alla legge regionale n. 91/1998, alla legge regionale n. 35/2011 e alla legge regionale n. 14/2007), uno o più comuni di una provincia transitino ad un ATO diverso da quello cui la stessa provincia appartiene, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. La provincia di cui al comma 1, adotta e approva solo il piano interprovinciale di gestione dei rifiuti relativo all'ATO cui appartiene. Tale piano, per i territori dei comuni che sono transitati a diverso ATO, non contiene e non disciplina gli aspetti di cui all'art. 11, comma 1, relativi ai rifiuti urbani.

3. Il piano interprovinciale dei rifiuti relativo all'ATO a cui i comuni sono transitati contiene e disciplina, per il territorio di tali comuni, gli aspetti di cui all'art. 11, comma 1, esclusivamente per quanto concerne i rifiuti urbani.

4. Ai fini dell'approvazione del piano interprovinciale di cui al comma 3, la provincia di cui al comma 1:

a) inoltra alla provincia che convoca la conferenza di cui all'art. 12, comma 2, gli elementi necessari per la redazione della proposta di piano relativi al territorio dei comuni transitati;



b) esprime parere vincolante prima dell'adozione e dell'approvazione del piano relativamente alla parte che riguarda il territorio dei comuni transitati, dando conto della conformità delle previsioni con il proprio piano territoriale di coordinamento. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta, in caso di silenzio, il parere si intende reso in senso favorevole.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 18 giugno 2013

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 giugno 2013.
(Omissis).

13R00402

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2013, n. 34.

Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla legge regionale n. 35/2000, alla legge regionale n. 22/2002 ed alla legge regionale n. 32/2002.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 12 luglio 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:
(Omissis)

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione Toscana con la presente legge detta disposizioni per il sostegno alle imprese di informazione operanti in ambito locale, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), dello Statuto, relative al perseguimento, fra le finalità principali della propria azione, della promozione dei diritti al pluralismo dell'informazione e della comunicazione.

2. Il sostegno è orientato a favorire la presenza e lo sviluppo di una molteplicità di imprese del settore, operanti in ambito locale, in particolare mediante:

a) la tutela del lavoro, della sua qualità e professionalità, e dell'occupazione nelle imprese di informazione e comunicazione;

b) il sostegno all'innovazione organizzativa e tecnologica.

3. Gli interventi sono attivati nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Art. 2.

Definizioni

1. Sono imprese dell'informazione operanti in ambito locale le imprese, aventi qualsiasi forma giuridica, iscritte nel registro degli operatori della comunicazione, con sede legale ed operativa nella Regione Toscana, che svolgono la propria attività in uno dei seguenti ambiti:

a) emittenza televisiva digitale terrestre (DTT);

b) emittenza radiofonica via etere;

c) web tv, ovvero emittenze che trasmettono esclusivamente via web;

d) web radio, ovvero radio che trasmettono esclusivamente via web;

e) stampa quotidiana e periodica;

f) quotidiani e periodici online;

g) agenzie di stampa quotidiana via web.

Art. 3.


Requisiti

1. Sono beneficiarie degli interventi le imprese di cui all'art. 2, che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) regolarità nel pagamento degli stipendi al personale e dei relativi oneri, per questi ultimi attestata attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché attraverso la verifica della regolarità contributiva all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);

b) presenza di personale giornalistico dipendente, con versamento dei contributi all'INPGI, assunto con contratto di categoria sottoscritto dalla Federazione nazionale stampa italiana (FNSI) e, relativamente alle emittenti radiotelevisive locali, dalla Federazione radio televisioni (FRT);

c) inquadramento degli eventuali collaboratori redazionali secondo i contratti giornalistici o retribuzione mediante equo compenso così come definito dalla legge 31 dicembre 2012, n. 233 (Equo compenso nel settore giornalistico).



2. In particolare, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 1, per ciascun ambito individuato all'art. 2, l'impresa deve possedere anche i seguenti specifici requisiti:

a) per le emittenti televisive digitali terrestre (DTT):

1) segnale di copertura del territorio ricadente per almeno il 70 per cento in territorio toscano o, in alternativa, il 90 per cento del territorio toscano per chilometri quadrati illuminati;

2) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni due iscritti impiegati;

3) redazione giornalistica con almeno tre giornalisti dipendenti con contratto a tempo pieno o unità di lavoro equivalenti, così come definite con deliberazione della Giunta regionale;

4) la trasmissione per almeno due ore e mezza quotidiane del palinsesto diurno (ore 7-22,30) di informazione locale autoprodotta e, a titolo gratuito e per almeno mezz'ora delle due ore e mezza suddette, di contenuti autoprodotti da soggetti indipendenti operanti in Toscana o comunque relativi alla tradizione, cultura, costume, territorio ed attività della Toscana.

b) per le emittenti radiofoniche via etere:

1) copertura territoriale per almeno il 70 per cento in territorio toscano;

2) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato;

3) redazione giornalistica con almeno due giornalisti dipendenti con contratto a tempo pieno o unità di lavoro equivalenti, così come definite con deliberazione della Giunta regionale;

4) informazione locale autoprodotta per almeno due ore e mezza del palinsesto diurno (ore 7-22,30).

c) per le web tv:

1) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni due iscritti impiegati;

2) redazione giornalistica con almeno due giornalisti dipendenti;

3) la trasmissione per almeno due ore e mezza quotidiane del palinsesto diurno (ore 7-22,30) di informazione locale autoprodotta e, a titolo gratuito e per almeno mezz'ora delle due ore e mezza suddette, di contenuti autoprodotti da soggetti indipendenti operanti in Toscana o comunque relativi alla tradizione, cultura, costume, territorio ed attività della Toscana.

d) per le web radio:

1) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato;

2) redazione giornalistica con almeno un giornalista dipendente;

3) informazione locale autoprodotta per almeno due ore e mezza del palinsesto diurno (ore 7-22,30).

e) per la stampa quotidiana e periodica:

1) prodotto diffuso a pagamento in almeno un terzo dei comuni della Toscana;

2) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni tre iscritti impiegati;

3) redazione giornalistica con almeno tre giornalisti dipendenti con contratto a tempo pieno o unità di lavoro equivalenti, così come definite con deliberazione della Giunta regionale;

4) informazione locale autoprodotta per almeno il 60 per cento della propria foliazione complessiva.

f) per i quotidiani e periodici online:

1) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato;

2) redazione giornalistica con almeno un giornalista dipendente con contratto a tempo pieno o unità di lavoro equivalenti, così come definite con deliberazione della Giunta regionale;

3) informazione locale autoprodotta per almeno il 60 per cento degli articoli pubblicati;

g) per le agenzie di stampa quotidiana via web:

1) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato;

2) redazione giornalistica con almeno due giornalisti dipendenti di cui uno con contratto a tempo pieno o unità di lavoro equivalenti, così come definite con deliberazione della Giunta regionale;

3) informazione locale autoprodotta per almeno il 60 per cento delle notizie pubblicate.

3. Sono escluse:

a) le imprese che sono state sanzionate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione del capo II del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in materia di tutela dei minori, compiuta successivamente all'entrata in vigore della presente legge, nei dodici mesi antecedenti il termine per la presentazione delle domande relative agli interventi di cui all'art. 4;


b) le emittenti di televendita, di cui all'art. 2, comma 1, lettera aa), numero 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

Art. 4.

Tipologia e programmazione degli interventi

1. Le imprese di informazione sono sostenute attraverso la seguente tipologia di interventi:

a) contributi in conto capitale, in conto interessi e prestazioni di garanzie, per l'accesso al credito per la realizzazione di interventi di innovazione tecnologica e organizzativa, finalizzati prioritariamente a produrre effetti positivi sull'occupazione, con particolare attenzione a quelle imprese in multiplatforma, cioè che svolgono la loro attività utilizzando mezzi di comunicazione differenziati, in modo da offrire agli utenti la possibilità di fruirne i contenuti in modi e tempi diversi grazie all'interconnessione dei mezzi di comunicazione;



b) contributi per la stabilizzazione del personale con contratti non a tempo indeterminato;

c) sostegno alla formazione del personale direttivo e giornalistico stabilmente impiegato nelle imprese;

d) contributi per la realizzazione di progetti aventi un particolare rilievo informativo per le comunità locali.

2. Gli interventi sono previsti nell'ambito dei seguenti strumenti di programmazione e pianificazione:

a) piano triennale di cui all'art. 5 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale delle comunicazioni);

b) piano regionale dello sviluppo economico di cui all'art. 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese);

c) piano di indirizzo generale integrato di cui all'art. 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

3. Gli strumenti di programmazione prevedono, nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, misure destinate alle emittenti radiotelevisive comunitarie, nonché misure per le imprese che utilizzano strumenti di inclusione sociale.

4. Gli strumenti di programmazione possono prevedere forme e modalità di accesso agli interventi, per le imprese che acquisiscono i requisiti di cui all'art. 3, comma 2, attraverso fusione societaria, antecedente l'erogazione del contributo, secondo i modi e i tempistabiliti con deliberazione di Giunta regionale di cui all'art. 10-bis della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

La fusione societaria non deve comportare diminuzione del numero complessivo dei dipendenti, che devono risultare pari alla somma dei dipendenti presenti nelle singole imprese antecedentemente la fusione.

5. Con il documento di programmazione economica e finanziaria sono indicate le quote percentuali di risorse da destinare agli interventi di cui al comma 1, nonché le quote percentuali di risorse destinate per ciascun intervento alle tipologie di impresa di cui all'art. 2.

Art. 5.

Controllo e revoca dei contributi

1. Le strutture individuate dagli strumenti di programmazione di cui all'art. 4, comma 2, quali soggetti gestori delle procedure per la realizzazione degli interventi ivi previsti, sono deputate al controllo sulla corretta gestione degli stessi da parte dei beneficiari, secondo le modalità previste dagli atti stessi.

2. La perdita dei requisiti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, nel periodo di intercorrente fra il riconoscimento del beneficio e la sua completa erogazione, costituisce causa di revoca dei benefici.

3. Il mancato, totale o parziale, adempimento degli obblighi assunti dal beneficiario costituisce causa di revoca dei benefici.

4. La Giunta regionale sottoscrive protocolli d'intesa con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) per la rilevazione e per la messa a disposizione dei dati necessari per il controllo della permanenza dei requisiti di cui all'art. 3, commi 1 e 2.

Art. 6.

Agevolazioni fiscali

1. Con legge finanziaria la Regione può annualmente determinare l'entità delle deduzioni da applicare a valere sulla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), alle imprese che sottoscrivono aumenti di capitale o acquisiscono quote di capitale nelle imprese esercenti informazione locale di cui alla presente legge.

L'agevolazione è riconosciuta per tre annualità successive.

Art. 7.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, a partire dal 2015, invia alla commissione competente per materia, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione contenente tutte le informazioni utili a monitorare il processo di attuazione degli interventi. La relazione contiene in particolare le seguenti informazioni:

a) le somme stanziare e l'importo dei finanziamenti concessi, distinti per tipologia di beneficiario;

b) il numero di domande presentate, accolte e domande finanziate;

c) la modalità di svolgimento dei controlli ed i relativi esiti.

2. Il Consiglio regionale d'intesa con il CORECOM promuove con cadenza triennale la realizzazione di un rapporto sullo stato delle imprese di informazione toscane.

Il rapporto distingue le imprese a seconda della dimensione e della distribuzione territoriale delle stesse e contiene, in particolare, informazioni su:

a) il numero di imprese e la tipologia di servizio offerto;

b) il numero di imprese che si sono costituite nel periodo di riferimento e quelle che hanno cessato l'attività;

c) il numero di addetti e la tipologia di contratto;

d) il fatturato distinto per tipologia di attività, con particolare riferimento alle entrate derivanti da pubblicità.

Art. 8.

Modifiche che all'art. 2 della legge regionale n.35/2000

1. Dopo la lettera f) del comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 35/2000 è inserita la seguente:

«f-bis) determina gli interventi di cui all'art. 4 della legge regionale 4 luglio 2013 n. 34 (Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla legge regionale n. 35/2000, alla legge regionale n. 22/2002 ed alla legge regionale n. 32/2002).».



Art. 9.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 22/2002

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2002 è sostituita dalla seguente:

«*c*) gli interventi di cui alla legge regionale 4 luglio 2013 n. 34 (Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla legge regionale n. 35/2000, alla legge regionale n. 22/2002 ed alla legge regionale n. 32/2002.);».

2. La lettera *e*) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2002 è sostituita dalla seguente:

«*e*) gli interventi di sostegno alla formazione del personale direttivo e giornalistico di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c*), della legge regionale n. 34/2013;».

Art. 10.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 22/2002

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 22/2002 sono aggiunte le parole: «con priorità per le imprese dell'informazione in possesso dei requisiti di cui all'art. 3».

Art. 11.

Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 32/2002

1. Dopo la lettera *a*) del comma 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 32/2002 è aggiunta la seguente:

«*a-bis*) gli interventi di cui all'art. 4 della legge regionale 4 luglio 2013 n. 34 (Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla legge regionale n. 35/2000, alla legge regionale n. 22/2002 ed alla legge regionale n. 32/2002.);».

Art. 12.

Abrogazioni

1. Gli articoli da 34 a 37 della legge regionale n. 22/2002 sono abrogati.

2. Il numero 7) della lettera *a*) del comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 22/2002 è abrogato.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Le risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui all'art. 4, sono definite, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, dai seguenti strumenti di programmazione:

a) piano regionale dello sviluppo economico di cui all'art. 2 della legge regionale n. 35/2000;

b) piano di indirizzo generale integrato di cui all'art. 31 della legge regionale n. 32/2002.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 luglio 2013

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 giugno 2013

(*Omissis*)

13R00375

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 16 aprile 2013, n. 5.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 18 aprile 2013)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

(Modifiche all'allegato A del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

1. All'allegato A del r.r. 1/2002, aggiungere alla declaratoria delle competenze del Segretariato generale la seguente frase: «Esercita le attribuzioni previste dall'articolo 10, comma 4, del DPCM 28 dicembre 2011 in materia di sperimentazione dei sistemi contabili degli enti territoriali».


Art. 2.

(Modifiche all'allegato BB al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

2. L'allegato BB al r.r. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«Struttura del trattamento economico omnicomprensivo annuo dei responsabili delle strutture di diretta collaborazione e dei responsabili delle segreterie del Presidente, del Vice Presidente, degli Assessori, del Capo di gabinetto del Segretario generale».

Il trattamento economico omnicomprensivo annuo dei responsabili delle strutture di diretta collaborazione e dei responsabili delle segreterie del Presidente, del Vice Presidente, degli Assessori, del Capo di gabinetto del Segretario generale è determinato come segue:




Capo di gabinetto e Segretario generale	<p>a. Dal trattamento tabellare annuo lordo, previsto dalla contrattazione integrativa aziendale, per il dirigente della fascia più alta.</p> <p>b. Dal trattamento economico integrativo non superiore al 30 % del trattamento di cui alla lettera a)</p>
Vice capo di gabinetto e Vice segretario generale	Fino all'ammontare del trattamento tabellare annuo lordo, previsto dalla contrattazione integrativa aziendale, per il dirigente della fascia più alta
Segretario di giunta	Fino all'80 % del trattamento tabellare annuo lordo, previsto dalla contrattazione integrativa aziendale, per il dirigente della fascia più alta
Vice Segretario di giunta	Fino al 50 % del trattamento tabellare annuo lordo, previsto dalla contrattazione integrativa aziendale, per il dirigente della fascia più alta
Ufficio legislativo	Fino all'80 % del trattamento tabellare annuo lordo, previsto dalla contrattazione integrativa aziendale, per il dirigente della fascia più alta
Rapporti con gli enti locali, le regioni, lo stato, l'Unione europea	
Struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo	
Coordinamento delle politiche territoriali	
Trasparenza, contrasto alla corruzione e semplificazione	
Cabina di regia SSR	
Indirizzo società ed enti regionali	
Comunicazione, relazioni esterne e istituzionali	
Ufficio stampa	
Cerimoniale	
Portavoce del Presidente	
Consigliere diplomatico	
Responsabili delle segreterie del Presidente e segreteria particolare. Responsabili del Vice presidente, degli Assessori, dell'ufficio del Capo di gabinetto, della segreteria operativa del Segretariato generale	<p>Per i dirigenti regionali o di altre amministrazioni, dal trattamento economico in godimento, incluso il trattamento previdenziale.</p> <p>Per i dipendenti regionali o di altre amministrazioni, dal trattamento economico corrispondente a quello della categoria di appartenenza, integrata da una indennità fino a 45 mila euro annui lordi.</p> <p>Per i soggetti esterni dal trattamento economico corrispondente a quello della categoria D, integrata da una indennità fino a 45 mila euro annui lordi.</p>

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 16 aprile 2013

ZINGARETTI



REGOLAMENTO 29 aprile 2013, n. 6.

Regolamento regionale concernente: “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 35/I-II - Suppl. n. 4 del 30 novembre 2013)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 4 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

L'articolo 4 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

ISTITUZIONE DELLE STRUTTURE

1. Ai sensi dell'articolo 12 della legge di organizzazione sono istituite, per l'esercizio dell'attività di indirizzo politico-amministrativo e di verifica dei risultati della Giunta regionale e del suo Presidente, le seguenti strutture di diretta collaborazione:

- a) ufficio di gabinetto del Presidente;
- b) segretariato generale;
- c) segreteria della Giunta.

2. Sono, altresì, istituite strutture con compiti di segreteria e di assistenza operativa al Presidente, al Vice Presidente ed agli assessori.

3. La Segreteria del Presidente:

- a) assiste il Presidente nella sua attività ordinaria garantendo il funzionamento della relativa segreteria;
- b) cura il raccordo tra il Presidente e le strutture a questo collegate;
- c) assicura tutte le attività tecnico strumentali necessarie al funzionamento della struttura.

4. La Segreteria del Presidente è articolata nella Segreteria tecnica e nella Segreteria politica, coordinate da due

Responsabili, che coadiuvano e assistono il Presidente nei suoi compiti istituzionali e politici.

5. Il Presidente si avvale altresì di un Segretario particolare che provvede all'organizzazione degli impegni del Presidente e cura inoltre l'agenda, la corrispondenza, nonché i rapporti del Presidente con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

6. Le Segreterie di cui ai successivi commi 7 e 8 sono coordinate da un Responsabile.

7. La Segreteria del Vice Presidente:

- a) assiste il vice Presidente nella sua attività ordinaria garantendo il funzionamento della relativa segreteria;
- b) cura il raccordo tra il Vice Presidente e le strutture a questo collegate;

c) assicura tutte le attività tecnico strumentali necessarie al funzionamento della struttura con il coordinamento del capo della segreteria;

d) supporta il Vice Presidente nelle sue funzioni di indirizzo politico e di verifica.

8. La Segreteria degli Assessori:

a) assiste l'assessore nella sua attività ordinaria garantendo il funzionamento della relativa segreteria;

b) cura il raccordo tra l'assessore e le strutture a questo collegate;

c) assicura tutte le attività tecnico strumentali necessarie al funzionamento della struttura con il coordinamento del capo della segreteria;

d) supporta l'assessore nelle sue funzioni di indirizzo politico e di verifica.

9. Le strutture che compongono l'Ufficio di Gabinetto del Presidente, il segretariato generale, la segreteria della Giunta nonché le relative declaratorie di funzioni sono definite nell'allegato «A».


Art. 2.

(Modifiche all'articolo 15 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

L'articolo 15 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

TRATTAMENTO ECONOMICO

I trattamenti economici dei Responsabili delle strutture di cui all'art. 4 sono definiti, nella misura massima, dall'Allegato BB e vengono determinati nell'atto di conferimento dell'incarico.



Art. 3.

*(Modifiche all'allegato A del regolamento regionale
6 settembre 2002, n. 1)*

1. L'allegato A del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 è sostituito dal seguente:

«Allegato A»

UFFICIO DI GABINETTO

Competenze:

Assiste il Presidente nelle funzioni di rappresentanza della Regione; supporta l'attività istituzionale del Presidente e della Giunta; assiste il Presidente nelle funzioni di Presidente della conferenza di coordinamento; cura l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Presidente.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Capo ufficio di gabinetto è coadiuvato da un Vice-capo dell'Ufficio di gabinetto che svolge, tra l'altro, le funzioni vicarie in sua assenza e si avvale di una segreteria posta alle sue dirette dipendenze e coordinata da un responsabile, scelto tra i dipendenti assegnati, nei limiti del contingente fissato dall'art. 9 comma 1 lettera b).

SEGRETERIATO GENERALE

Competenze:

Assicura il supporto tecnico all'attività di indirizzo politico e di controllo svolta dagli organi di governo; cura il ciclo di gestione della performance; si raccorda con le strutture organizzative; collabora alle iniziative concernenti i rapporti tra gli organi di governo regionali e gli organi istituzionali dell'Unione europea, dello Stato e delle altre regioni, nonché il Consiglio regionale; assiste il Presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni in materia di rapporti con gli enti politico istituzionali presenti sul territorio regionale, le formazioni economico-sociali e le confessioni religiose; assiste, anche attraverso attività di studio e di documentazione, il Presidente e la Giunta nell'attività di relazione nazionale e internazionale; fornisce assistenza alle attività della Giunta; partecipa alla conferenza di coordinamento; coordina le strutture sott'ordinate; promuove iniziative per la modernizzazione dell'apparato amministrativo, con particolare riguardo ai temi della semplificazione, della trasparenza, del contrasto alla corruzione, della digitalizzazione. Per lo svolgimento dell'attività, il segretariato si avvale di una struttura con compiti di segreteria operativa, composta da personale appartenente alle diverse categorie, nell'ambito del contingente di personale di diretta collaborazione.

Elenco delle strutture che compongono il Segretariato Generale:

1. Segreteria operativa;
2. Ufficio legislativo;
3. Rapporti con gli enti locali, le Regioni, lo Stato, l'Unione Europea;
4. Struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo;
5. Coordinamento delle politiche territoriali
6. Trasparenza, contrasto alla corruzione e semplificazione;
7. Cabina di Regia SSR;
8. Indirizzo società ed enti regionali;
9. Comunicazione, relazioni esterne e istituzionali;
10. Portavoce del presidente;
11. Consigliere diplomatico;

1. Segreteria operativa


Assiste il Segretario Generale nella sua attività garantendo il funzionamento della relativa segreteria; cura il raccordo con le altre strutture di diretta collaborazione; assicura tutte le attività tecnico strumentali necessarie al funzionamento della struttura ed il coordinamento con le altre strutture del Segretariato generale.

2. Ufficio legislativo

Supporta il Presidente e la Giunta regionale nelle attività di iniziativa statutaria, legislativa e regolamentare e nelle fasi dell'iter legislativo regionale garantendo il coordinamento dell'attività normativa alla luce dell'ordinamento statale e comunitario e delle iniziative poste in essere dalle strutture regionali incaricate di svolgere supporto legislativo e normativo e l'Avvocatura regionale. Al fine di garantire l'unità e la coerenza dell'indirizzo normativo regionale, l'ufficio legislativo si raccorda con le strutture organizzative, anche al fine di realizzare l'analisi e la verifica dell'impatto della regolamentazione (AIR e VIR), il Test PMI, nonché la promozione delle iniziative di razionalizzazione e semplificazione del corpus normativo. La struttura si avvale della collaborazione dell'Istituto di Studi giuridici del Lazio «Jemolo».

3. Rapporti con gli enti locali, le Regioni, lo Stato, l'Unione Europea

Supporta il Presidente nei compiti di rappresentanza della Regione nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle regioni, della Conferenza Stato - Regioni, della Conferenza unificata, del Consiglio delle autonomie locali, del Comitato delle regioni e delle strutture di raccordo e collaborazione di tipo istituzionale ed associativo con



gli enti locali, lo Stato, le altre regioni e l'Unione europea previsti dalla normativa nazionale (in particolare dalla legge n. 42 del 2009), regionale e europea. Cura i rapporti istituzionali con gli enti territoriali autonomi, con le associazioni degli enti locali (Anci, Upi), con Stati e enti territoriali autonomi nazionali ed altri Stati nonché con le altre Regioni.

4. *Struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo*

Fornisce il supporto tecnico all'Organismo indipendente di valutazione (OIV) di cui all'articolo 14 della L.R. 1/2011 nella verifica dell'attuazione da parte dei direttori regionali dei programmi strategici impartiti dalla Giunta ed il conseguimento degli obiettivi, conformemente agli indirizzi e alle scelte politiche, ai fini della formulazione della proposta di valutazione dei direttori regionali da parte dell'OIV; verifica sia la congruenza tra gli indirizzi politici e gli obiettivi stabiliti sia tra i comportamenti e le misure organizzative adottate, rispetto ai risultati e alle finalità dell'azione amministrativa; svolge l'attività di monitoraggio rispetto all'andamento degli obiettivi assegnati ai direttori di dipartimento; fornisce, ai sensi e nei termini del vigente contratto collettivo di lavoro un supporto tecnico-metodologico alla valutazione dei dirigenti da parte dei direttori regionali. Fornisce elementi di valutazione sul funzionamento degli enti e delle società regionali e sulla realizzazione degli obiettivi specifici derivanti dagli indirizzi di livello strategico emanati dagli organi politici competenti. Ha altresì compiti di verifica dell'adeguatezza degli assetti organizzativi e dei processi gestionali rispetto all'economia di impiego delle risorse e all'efficacia e all'efficienza dell'azione amministrativa; ai sistemi o specifici programmi di verifica della rispondenza dei risultati operativi con gli obiettivi prefissati.

5. *Coordinamento delle politiche territoriali*

Supporta il Presidente nella materia delle politiche regionali aventi riflessi, diretti o indiretti, sull'attività e sull'organizzazione degli altri enti territoriali (Province e Comuni). In tale ottica, l'Ufficio realizza, all'interno del Segretariato generale, un momento di coordinamento e di sintesi dei molteplici punti di cointeressenza tra la Regione e gli Enti locali tra le diverse direzioni regionali sotto il profilo operativo, al fine di individuare un approccio strategico e programmatico unitario.

Coadiuvata il Presidente e la Giunta nell'analisi delle tematiche di pertinenza delle Autonomie locali, con particolare riferimento a quelle che comportano ricadute per la finanza regionale.

6. *Trasparenza, contrasto alla corruzione e semplificazione*

Promuove l'attuazione della normativa statale e regionale in materia di trasparenza, di contrasto alla corruzione e di semplificazione normativa e amministrativa in raccordo con le strutture regionali e con gli enti da questa controllati. Collabora con l'Ufficio legislativo nello studio e nella redazione delle proposte normative in materia.

Assiste il Segretario Generale nella promozione di iniziative per la modernizzazione dell'apparato amministrativo, con riguardo ai temi della semplificazione, della trasparenza, del contrasto alla corruzione e della digitalizzazione, predisponendo gli schemi dei relativi atti di indirizzo e di coordinamento.

In raccordo con i competenti organi statali fornisce assistenza ai responsabili per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nell'elaborazione e nell'adeguamento dei piani di loro competenza al fine di assicurare l'efficacia, la praticabilità e l'omogeneità

Coordina e monitora le attività degli uffici della Regione e degli enti e società da questa controllati al fine del conseguimento degli obiettivi di riduzione degli oneri amministrativi definiti in sede europea e nazionale partecipando alle apposite sedi tecniche di coordinamento interregionale.

7. *Cabina di Regia SSR*

Verifica l'attuazione delle politiche regionali e del programma di governo, in raccordo con le competenti strutture dipartimentali, ai fini del miglioramento della qualità e dell'efficacia degli interventi posti in essere per la razionalizzazione e la riqualificazione delle spese per il Servizio Sanitario Regionale.

In particolare, effettua il monitoraggio della realizzazione degli interventi, previsti da leggi e regolamenti regionali e dagli atti di carattere generale adottati dalla Giunta, nei termini e nei modi stabiliti dagli atti stessi, nonché l'analisi successiva del loro impatto sulle dinamiche e sull'evoluzione delle spese per la erogazione dei servizi di pertinenza del Servizio Sanitario Regionale, verificando se ed in che misura gli obiettivi prefissati sono stati perseguiti e i risultati attesi sono stati raggiunti.

Presenta periodicamente alla Giunta un rapporto articolato sulle risultanze dell'analisi effettuata, con l'indicazione delle criticità più significative emerse.

8. *Indirizzo società ed enti regionali*

Fornisce il supporto all'organo politico nell'elaborazione del documento programmatico della Giunta, che definisce le linee strategiche e programmatiche, nonché le relative priorità per i diversi settori di intervento relativi ad enti e società regionali. Supporta l'organo politico affinché le azioni di diversi enti e società regionali siano ricondotte in un quadro strategico unitario.



A tal fine, coordina le iniziative di programmazione e di pianificazione regionale intersettoriali e ne verifica la complessiva coerenza, pur nel rispetto dell'autonomia delle singole aree di intervento; assicura la verifica programmatica delle attività regionali multisettoriali, in particolare quelle relative alle società e agli enti dipendenti. Elabora, sulla base del documento programmatico della Giunta la proposta di obiettivi strategici, annuali e/o pluriennali, da assegnare alle società e agli enti; individua, secondo le indicazioni fornite dalle strutture strumentali, del bilancio e del personale, le risorse finanziarie, umane e strumentali da correlare agli obiettivi ed elabora il piano degli obiettivi strategici da sottoporre all'approvazione della Giunta.

9. Comunicazione, relazioni esterne e istituzionali

Svolge come funzioni principali quelle di selezionare, filtrare e veicolare il flusso delle informazioni provenienti dall'interno dell'ente verso gli organi di informazione. Ha rapporti con i mass media: quotidiani, radio, tv, riviste ai quali fornisce le informazioni sull'attività svolta dall'Ente e le indicazioni utili a creare una buona immagine dello stesso. Tale attività avviene attraverso un flusso continuo di informazioni che prevede la redazione di comunicati stampa e l'organizzazione e lo svolgimento di conferenze stampa ed eventi.

Compiti dell'Ufficio Stampa sono quelli di monitorare globalmente l'informazione riguardante l'ente in modo diretto e indiretto attraverso diverse forme e modalità: rassegna stampa cartacea, radiofonica, televisiva e via web e analisi dei lanci delle agenzie di stampa. Cura il rapporto quotidiano con gli operatori dell'informazione.

Elenco delle strutture:

Ufficio stampa;

Cerimoniale.

10. Portavoce del presidente

Coadiuvare il Presidente nei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

11. Consigliere diplomatico

Svolge attività di consulenza diplomatica in tema di relazioni nazionali e internazionali; assiste il Presidente nell'attività di internazionalizzazione della regione; effettua, in raccordo con le competenti strutture dipartimentali, studi e proposte per fornire l'interscambio culturale anche nelle aree non europee della politica regionale, anche attraverso lo scambio di visite con l'estero del Presidente e delegazioni straniere in Italia.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Competenze:

Assicura il regolare funzionamento della Giunta, curando in particolare: la verifica della regolarità formale delle proposte di deliberazione trasmesse per l'iscrizione all'ordine del giorno; la diramazione degli avvisi di convocazione della giunta; la predisposizione dell'ordine del giorno; l'assistenza al Presidente ed agli Assessori durante le sedute della Giunta; la verbalizzazione dei lavori collegiali; l'immissione nel sistema informatico regionale dei dati relativi alle deliberazioni adottate; la restituzione delle deliberazioni alle strutture proponenti, in copia conforme, per l'esecuzione; la diramazione di eventuali disposizioni della Giunta; i rapporti con le strutture della Presidenza, degli Assessorati e del Consiglio regionale relativamente agli adempimenti di competenza conseguenti alle decisioni della Giunta; la gestione dell'archivio dei verbali e dell'archivio delle delibere, anche in riferimento al diritto di accesso ai documenti amministrativi; ogni altro adempimento connesso alle funzioni svolte;

Per lo svolgimento dell'attività, l'ufficio si avvale di una struttura con compiti di segreteria operativa composta da personale di varie categorie, assegnate dal segretario generale nell'ambito del contingente di personale di diretta collaborazione.

Art. 4.

(Modifiche all'allegato H del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

1. All'allegato H del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è apportata la seguente modifica:

a) al punto 32 della lettera F le parole: «entro 20 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro 10 giorni lavorativi».

Art. 5.

(Modifiche all'allegato BB del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

1. L'allegato BB del r.r. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«Struttura del trattamento economico omnicomprensivo annuo dei responsabili delle strutture di diretta collaborazione e dei responsabili delle segreterie del presidente, del vice presidente, degli assessori, del capo di gabinetto del segretario generale».

Il trattamento economico omnicomprensivo annuo dei responsabili delle strutture di diretta collaborazione e dei responsabili delle segreterie del presidente, del vice presidente, degli assessori, del capo di gabinetto del segretario generale è determinato come segue:



Capo di gabinetto e segretario generale	Dal trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo previsto per il Direttore regionale, integrato da un valore pari al 30% del predetto trattamento
Vice capo di gabinetto e vice segretario generale	Fino all'ammontare annuo lordo previsto per il Direttore regionale
Segretario di Giunta	Fino all'85% dell'ammontare annuo lordo previsto per il Direttore regionale
Ufficio legislativo	Fino all'80% dell'ammontare annuo lordo previsto per il Direttore regionale
Rapporti con gli enti locali, le regioni, lo stato, l'unione europea	
Struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo	
Trasparenza, contrasto alla corruzione e semplificazione	Fino all'80% dell'ammontare annuo lordo previsto per il Direttore regionale
Comunicazione, relazioni esterne e istituzionali	Fino all'80% dell'ammontare annuo lordo previsto per il Direttore regionale
Ufficio stampa	
Cerimoniale	
Portavoce del Presidente	
Consigliere diplomatico	
Vice segretario di giunta	
Responsabile delle segreterie del presidente e segreteria particolare. Responsabili del vice presidente, degli assessori, dell'ufficio del capo di gabinetto, della segreteria operativa del segretario generale	<p>Per i dirigenti regionali o di altre amministrazioni, dal trattamento economico in godimento, incluso il trattamento previdenziale.</p> <p>Per i dipendenti regionali o di altre amministrazioni, dal trattamento economico corrispondente a quello della categoria di appartenenza, integrata da un'indennità fino a 45 mila euro annui lordi.</p> <p>Per i soggetti esterni dal trattamento economico corrispondente a quello della categoria D, integrata da un'indennità fino a 45 mila euro annui lordi.</p>

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 29 aprile 2013

ZINGARETTI



REGIONE MOLISE

REGOLAMENTO REGIONALE 19 luglio 2013, n. 1.

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 7 - Regolamento per l'accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Molise.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Molise n. 21 del 1° agosto 2013)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Molise promuove un sistema di servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati e accreditati ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, ed in conformità con gli indirizzi regionali sul Sistema regionale dei servizi al lavoro.

2. Attraverso l'accreditamento, la Regione riconosce ad un operatore pubblico o privato l'idoneità ad erogare i servizi al lavoro nella propria regione, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché a partecipare attivamente alla rete di servizi per il mercato del lavoro.

3. Il presente regolamento definisce, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 7, del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modifiche ed integrazioni:

a) i requisiti minimi per l'accreditamento, relativi alle capacità gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione economica, alle esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento, necessari per la concessione dell'accreditamento;

b) le procedure per l'accreditamento;

c) le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati e le modalità di verifica dei requisiti ai fini della revoca;

d) i criteri di misurazione dell'efficacia ed efficienza dei servizi erogati;

e) gli standard essenziali di erogazione dei servizi al lavoro;

f) gli strumenti negoziali con cui possono essere affidati servizi al lavoro.

Art. 2.


Accreditamento e affidamento dei servizi

1. L'accreditamento è finalizzato a introdurre standard predefiniti di qualità per i soggetti che intendano operare nell'erogazione dei servizi al lavoro.

2. L'accreditamento costituisce titolo di legittimazione per la stipula con la Regione o con le Province di convenzioni per l'individuazione e l'affidamento dei servizi al lavoro nell'ambito delle specifiche competenze.

3. L'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per l'erogazione di servizi al lavoro di cui all'art. 8, di seguito denominato "elenco regionale", costituisce requisito preliminare per poter ottenere l'affidamento, esclusivamente con atto successivo e distinto da parte della Regione o delle Province, per l'erogazione di servizi al lavoro ai cittadini destinatari di politiche regionali.

4. L'affidamento dei servizi al lavoro ai soggetti accreditati è disposto attraverso procedure di evidenza pubblica.



Capo II

REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

Art. 3.

Requisiti

1. Ai fini dell'accREDITamento per i servizi al lavoro, il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti elencati negli articoli 4, 5 e 6 e dotarsi della carta dei servizi di cui all'art. 7.

2. Sono accREDITati tutti i soggetti in possesso di autorizzazione nazionale alla somministrazione o intermediazione, ai sensi del decreto legislativo n. 276/2003, che, al momento della richiesta di accREDITamento, risultino in possesso dei requisiti richiesti dal medesimo decreto nonché di quelli sanciti dagli articoli 5, 6 e 7.

Art. 4.

Requisiti giuridici e finanziari

1. Possono richiedere l'accREDITamento:

- a) i soggetti costituiti sotto forma di società di capitali o di società cooperative, e loro consorzi;
- b) le Università e i consorzi universitari;
- c) le Camere di Commercio e le rispettive agenzie speciali;

c/) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari;

e) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che possono svolgere le loro attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate; i patronati, gli enti bilaterali, costituiti nell'ambito della contrattazione collettiva stipulata tra le suddette associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela della disabilità;

f) La Fondazione Lavoro, istituita dall'Ordine dei consulenti del lavoro e in possesso di autorizzazione nazionale, ai sensi del decreto legislativo n. 276/2003, art. 6, comma 2, attraverso i consulenti del lavoro delegati all'esercizio dell'intermediazione.

2. Per l'iscrizione nell'elenco regionale è richiesto il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei seguenti requisiti giuridici e finanziari:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro, per quanto riguarda i soggetti di cui al comma 1, lettera a);

b) la previsione nello statuto, anche se in maniera non esclusiva, di un riferimento alle attività di servizio per cui si chiede l'accREDITamento, fatta eccezione per i soggetti di cui al comma 1, lettere b) e d). In caso contrario è necessario l'impegno formale a integrare lo statuto entro un termine di 6 mesi dal rilascio dell'accREDITamento;

c) il possesso, all'atto della richiesta di accREDITamento, di un bilancio, relativo all'ultimo esercizio approvato, sottoposto a verifica da parte di un revisore conta-

bile o da una società di revisione iscritti al registro dei revisori contabili. Per gli operatori di nuova costituzione tale requisito è richiesto per le annualità successive all'iscrizione nell'elenco dei soggetti accREDITati;

d) l'assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di procedimenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni;

e) il rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;

f) il rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

g) il rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili;

h) la conformità dei locali alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

i) l'applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e eventualmente aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e, ove non esistenti, in relazione alle organizzazioni sindacali ed alle associazioni di categoria, di regolamenti interni, e della normativa vigente sull'attuazione del principio di parità di genere;

l) l'assenza in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari:

1. di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;

2. di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 5.

Requisiti strutturali

1. Ai fini dell'iscrizione è necessario che il soggetto richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti strutturali:

a) sede legale o almeno una unità locale operativa nel territorio della regione;

b) esercizio dell'attività, per cui viene richiesto l'accREDITamento, in locali:

1) distinti da quelli di altri soggetti, presenti nella stessa struttura;

2) conformi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

3) conformi alla normativa in materia di accessibilità per i disabili;

4) atti a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali;



5) attrezzati con adeguati arredi per l'attesa dell'utenza;

c) apertura al pubblico in orario d'ufficio dei locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività per cui viene richiesto l'accreditamento;

d) disponibilità, in ciascuna unità operativa, di:

1) attrezzature d'ufficio idonee allo svolgimento delle attività per cui viene richiesto l'accreditamento;

2) collegamenti telematici idonei a interconnettersi con la Borsa Continua Nazionale del Lavoro, per il tramite del Sistema Cliclavoro;

e) indicazione visibile all'esterno e all'interno dei locali delle unità organizzative:

1) degli estremi del provvedimento di iscrizione all'elenco regionale;

2) del servizio e degli orari di apertura al pubblico garantiti;

3) dell'organigramma delle funzioni aziendali nonché del responsabile della unità organizzativa.

Art. 6.

Requisiti professionali

1. Le risorse professionali e le relative competenze a presidio del funzionamento di ciascuna unità locale operativa sono qui di seguito specificate:

a) responsabile unità organizzativa:

1) titolo di studio - Laurea vecchio ordinamento o specialistica e almeno 3 anni di esperienza lavorativa documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali nell'area delle risorse umane; oppure diploma secondario superiore e almeno 5 anni di esperienza lavorativa documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali nell'area delle risorse umane;

2) tipologia di rapporto: contratto di lavoro subordinato in essere con il soggetto richiedente;

3) aree di attività:

3.1 coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative;

3.2 supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio;

3.3 gestione relazioni locali con le imprese, le istituzioni e gli attori locali;

3.4 promozione dei servizi;

3.5 attuazione e monitoraggio delle azioni e dei programmi di attività;

3.6 gestione del sistema informativo;

b) addetto all'accoglienza e all'informazione:

1) titolo di studio - Laurea vecchio ordinamento o specialistica oppure diploma secondario superiore e con almeno 1 anno di esperienza lavorativa documentata nelle attività di accoglienza nell'ambito dei servizi per il lavoro;

2) tipologia di rapporto: contratto di lavoro in essere con il soggetto richiedente nelle forme consentite dalla legge;

3) aree di attività:

3.1 gestione dell'accoglienza e della screening dell'utenza;

3.2 prima informazione;

3.3 consulenza informativa di primo livello;

3.4 supporto all'autoconsultazione;

c) operatore MdLL (Mercato del lavoro locale):

1) titolo di studio - Laurea vecchio ordinamento o specialistica e almeno 2 anni di esperienza lavorativa in attività analoghe a quelle inerenti la specifica figura professionale oppure diploma secondario superiore e almeno 3 anni di esperienza lavorativa in attività analoghe per le quali sia documentata la funzione specifica ricoperta, l'utenza supportata, la metodologia utilizzata e il contesto in cui si è operato;

2) tipologia di rapporto: contratto di lavoro in essere con il soggetto nelle forme consentite dalla legge;

3) aree di attività:

3.1 diagnosi dei bisogni e della domanda individuale di orientamento;

3.2 analisi ed eventuale ridefinizione della domanda di orientamento;

3.3 analisi delle esperienze formative, professionali e sociali degli utenti;

3.4 individuazione con l'utente delle risorse, dei vincoli e delle opportunità orientative, formative e professionali, con particolare riferimento al contesto sociale;

3.5 identificazione con l'utente delle competenze individuali e degli interessi professionali valorizzabili in relazione alle opportunità esterne individuate;

3.6 supporto all'utente nella predisposizione di un progetto personale, verificabile e completo nei suoi elementi interni (obiettivi, tempi, azioni, risorse);

3.7 definizione, sottoscrizione e gestione, in raccordo con il Centro per l'impiego (CPI) di competenza, del piano di azione individuale;

3.8 tutoraggio mediante assistenza e supporto all'utente per lo sviluppo delle attività oggetto del Piano di azione individuale (PAI);

3.9 preselezione e accompagnamento all'inserimento occupazionale;

3.10 monitoraggio delle azioni orientative, formative, di inserimento lavorativo intraprese e valutazione della loro conformità al piano di azione individuale. Le attività delle predette professionalità possono essere assicurate, in ciascuna unità locale operativa, da una o più persone in possesso dei requisiti richiesti;

d) indicazione di un responsabile dell'unità locale operativa.

2. Nel caso del consulente del lavoro, delegato dalla Fondazione e accreditato ai sensi della presente disciplina, la figura del responsabile organizzativo può essere assolta dal medesimo.

3. Nel caso dei soggetti di cui all'art. 5, comma 2, lettera d), la figura del responsabile organizzativo può essere assolta dal delegato del rettore al placement.



4. Nel caso dei soggetti di cui all'art. 5, comma 2, lettera f), la figura del responsabile organizzativo può essere assolta dal dirigente scolastico.

Art. 7.

Carta dei servizi

1. Il soggetto accreditato dovrà dotarsi, entro sei mesi dal rilascio dell'accreditamento, di una carta dei servizi che descriva finalità, modi e criteri attraverso i quali il servizio viene erogato, nonché diritti e doveri dell'utente e le procedure di reclamo e controllo, conformemente al modello definito dalla Regione quale standard minimo di riferimento. La mancata dotazione della carta dei servizi comporta la revoca del provvedimento di accreditamento e la contestuale cancellazione dall'elenco regionale dei soggetti accreditati.

Capo III

ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI ACCREDITATI E PROCEDURE

Art. 8.

Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro

1. Presso il Servizio regionale competente in materia di lavoro è istituito l'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro.

2. L'iscrizione all'elenco regionale è subordinata alla verifica del possesso in capo al soggetto richiedente dei requisiti di cui al capo II.

3. L'elenco regionale è ordinato secondo una progressione alfabetica ed evidenzia l'ubicazione dell'Unità operativa locale con riferimento alla Provincia in cui ha la sede.

4. Il Servizio regionale competente in materia di lavoro provvede all'acquisizione delle domande di iscrizione all'elenco regionale e ne rilascia a richiesta il certificato di iscrizione.

5. L'elenco regionale viene pubblicato sul sito internet della Regione.

Art. 9.

Richiesta di accreditamento

1. Ciascun soggetto interessato a ottenere l'accreditamento presenta la domanda, comprensiva della richiesta di iscrizione all'elenco regionale, al Servizio regionale competente in materia di lavoro.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello approvato, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino ufficiale della Regione Molise, con provvedimento del dirigente del Servizio regionale competente in materia di lavoro.

3. Il modello di domanda, recante indicazione della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al capo II, anche con utilizzo di specifica autocertificazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., viene pubblicato sul BURM e reso disponibile sul sito internet della Regione.

4. I soggetti in possesso di autorizzazione rilasciata a livello nazionale per lo svolgimento delle attività di somministrazione e di intermediazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003, ovvero che si trovano in regimi particolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 276/2003, non sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti giuridici e finanziari previsti al capo II, articolo 4, qualora attestino, anche mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della vigente normativa, l'iscrizione all'albo di cui all'art. 4 del (decreto legislativo n. 276/2003.

Art. 10.

Rilascio dell'accreditamento

1. Le domande di richiesta di accreditamento sono esaminate da un Comitato tecnico di valutazione, appositamente costituito presso il Servizio regionale competente in materia di lavoro. Alla nomina del Comitato si provvede con provvedimento del Direttore generale. Il comitato tecnico è costituito da cinque componenti, di cui tre designati dalla Giunta regionale e uno designato da ciascuna Provincia, e un segretario e può avvalersi dell'assistenza tecnica di Italia Lavoro spa e dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro.

2. In caso di documentazione incompleta, il Comitato tecnico di valutazione richiede al soggetto interessato le necessarie integrazioni, fissando un termine per l'adempimento. La richiesta di integrazioni sospende il termine di cui al comma 5, fino al ricevimento della documentazione richiesta.

3. A seguito dell'esame delle domande pervenute il Comitato tecnico di valutazione provvede a predisporre i seguenti elenchi relativi ai:

a) soggetti in possesso di requisiti richiesti;



b) soggetti privi di requisiti richiesti.

4. Gli elenchi vengono trasmessi al Servizio regionale competente in materia di lavoro che cura la predisposizione dei provvedimenti di accreditamento e la relativa iscrizione nell'elenco regionale, ovvero di rigetto delle domande di accreditamento.

5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono adottati, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di accreditamento, dal dirigente del Servizio e notificati agli interessati da parte del Servizio regionale competente in materia di lavoro.

Art. 11.

Durata e validità dell'accreditamento

1. L'accreditamento ha durata biennale, con decorrenza dalla data di adozione del relativo provvedimento.

2. Il soggetto accreditato comunica al Servizio regionale competente in materia di lavoro, entro trenta giorni dal verificarsi del fatto, ogni variazione dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accreditamento.

3. Entro il termine perentorio di sessanta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1, il soggetto accreditato può richiedere il rinnovo dell'iscrizione, allegando la documentazione attestante il mantenimento dei requisiti previsti. Nelle more del procedimento di rinnovo, l'accreditamento è provvisoriamente prorogato.

Art. 12.

Revoca dell'accreditamento

1. Il Servizio regionale competente in materia di lavoro, anche su segnalazione della Provincia, avvalendosi dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro, verifica in qualunque momento lo ritenga opportuno, il mantenimento del possesso dei requisiti, disponendo controlli, anche in loco.

2. In caso di riscontrata difformità o di mutamenti delle condizioni e dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accreditamento, l'Agenzia Regionale Molise Lavoro riferisce in merito al Servizio competente in materia di lavoro, che provvede ad informare il soggetto interessato e ad assegnare un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per sanare la situazione di irregolarità o per fornire eventuali chiarimenti.

3. Con provvedimento del dirigente del Servizio competente in materia di lavoro viene disposta la revoca dell'accreditamento e la contestuale cancellazione

dall'elenco regionale dei soggetti accreditati nei seguenti casi:

a) sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al capo II;

b) inottemperanza alle prescrizioni di cui al comma 2 ed agli articoli 13 e 15.

4. Il provvedimento di revoca dell'accreditamento e la contestuale cancellazione dall'elenco regionale sono comunicati, a cura del Servizio competente in materia di lavoro al soggetto interessato e per conoscenza alle Province.

5. Il soggetto nei confronti del quale sia stata disposta la revoca dell'accreditamento non può presentare una nuova domanda nei due anni successivi.

Capo IV

EROGAZIONE DEI SERVIZI AL LAVORO

Art. 13.

Obblighi dei soggetti accreditati

1. In caso di affidamento di servizi al lavoro, i soggetti accreditati ai sensi della presente disciplina sono tenuti a:

a) interconnettersi alla Borsa Continua Nazionale del Lavoro, per il tramite del Sistema Cliclavoro, nei tempi e con le modalità definiti Servizio regionale competente in materia di lavoro;


b) inviare alla Regione ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;

c) comunicare annualmente al Servizio regionale competente in materia di lavoro ed alle Province le buone pratiche realizzate nonché le informazioni e i dati relativi all'attività svolta e ai risultati conseguiti;

d) fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, cittadini e imprese, che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;

e) svolgere i propri servizi senza oneri per i lavoratori;

f) osservare le disposizioni relative al trattamento dei dati personali e al divieto di indagine sulle opinioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 276/2003.



Art. 14.

Raccordo pubblico privato

1. La Regione e le Province, nell'ambito del proprio territorio di competenza, svolgono attività di coordinamento finalizzato all'integrazione della rete dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro con i servizi pubblici per l'impiego.

2. La Regione e le Province possono affidare agli operatori accreditati lo svolgimento di servizi al lavoro nell'ambito del raccordo con i servizi pubblici per l'impiego.

3. L'affidamento dei servizi é disposto ai sensi dell'art. 2, mentre la regolazione delle relative modalità di raccordo con il servizio pubblico per l'impiego avviene tramite la stipula di apposita convenzione tra il soggetto committente e l'operatore affidatario del servizio, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali ed in coerenza con la programmazione regionale e provinciale in materia.

Art. 15.

Divieto di transazione commerciale

1. L'accreditamento non può costituire oggetto di transazione commerciale. Non è inoltre consentito il ricorso a contratti di natura commerciale con cui venga ceduta a terzi parte dell'attività oggetto dell'accreditamento.

Art. 16.

Criteri di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati

1. Con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale tripartita, sono determinati i criteri e le modalità per la misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati dai soggetti accreditati affidatari di servizi per il lavoro.

2. La Giunta regionale provvede alla definizione dei criteri di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti parametri generali:

a) interventi finalizzati all'innalzamento dei livelli occupazionali nel territorio regionale, con particolare riferimento alle:

1) misure di politica attiva dirette a favorire l'occupazione di soggetti rientranti in specifici target aventi maggiori difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro;

2) iniziative dirette al reimpiego dei lavoratori espulsi dai processi produttivi;

3) azioni atte ad assicurare il rispetto della normativa sulla parità di genere negli inserimenti lavorativi;

b) partecipazione attiva alla rete dei servizi per il lavoro anche attraverso l'attivazione di misure di integrazione con altri soggetti del territorio per il sostegno di particolari categorie di soggetti con problematiche multidimensionale;

c) risultati raggiunti e risorse impiegate nell'erogazione dei servizi.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 stabilisce, altresì, le modalità di misurazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio secondo i criteri prefissati e disciplina l'eventuale esito negativo della verifica effettuata.

I. Il provvedimento di affidamento dei servizi può stabilire eventuali adattamenti in relazione al tipo di servizio richiesto.

Art. 17.

Prestazioni essenziali ed erogazione dei servizi

1. L'erogazione dei servizi da parte dei soggetti accreditati avviene nell'ambito delle seguenti aree di prestazione:


a) accesso ed informazione;

b) analisi del caso individuale (profiling);


c) definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro;

d) mediazione per l'incontro domanda e offerta;


e) servizi ai datori di lavoro.



Prestazione	Finalità dell'area di prestazione	Servizi (in raccordo con CPI)
Accesso e Informazione	Garantisce informazioni pertinenti e complete circa le opportunità occupazionali, le principali caratteristiche del mercato del lavoro, gli strumenti di politica attiva e l'offerta di prestazioni disponibili nella rete dei servizi per il lavoro. Garantisce accessibilità e fruibilità dei servizi e delle informazioni.	<ul style="list-style-type: none">- Presentazione dei servizi disponibili e modalità di accesso- Informazioni in modalità assistita e invio ad altri servizi territoriali- Informazioni su mercato del lavoro e opportunità occupazionali
Analisi del caso Individuale (profiling)	Garantisce l'analisi della bisogno dell'utente al fine di concordare quali prestazioni siano più adeguate in ragione del suo profilo professionale e caratteristiche soggettive, del contesto del mercato del lavoro, dell'offerta di servizi disponibili.	<ul style="list-style-type: none">- Colloquio individuale diagnostico finalizzato alla predisposizione di un percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro



Definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro e attivazione di misure di sostegno all'inserimento lavorativo	Garantisce l'offerta di un percorso personalizzato al fine di migliorare le possibilità di inserimento e reinserimento lavorativo dell'utente, mobilitando servizi, strumenti e risorse economiche adeguate alle condizioni professionali e personali dello stesso. Mette a disposizione del lavoratore un tutor che lo supporterà nella realizzazione del percorso definito nel PAI - Piano d'Azione Individuale	<ul style="list-style-type: none"> - Consulenza, in raccordo con i CPI, per la definizione di un progetto personalizzato di inserimento o reinserimento lavorativo e tutoraggio in itinere dello stesso (definizione e stipula congiuntamente al CPI del PAI Piano di Azione Individuale) - Accesso a percorsi di formazione, a misure di sostegno per l'inserimento lavorativo - Tutoraggio individuale da parte dell'Operatore Unico MdLL (Mercato del Lavoro Locale)
Mediazione per l'incontro domanda/offerta di lavoro	Garantisce a tutti i cittadini disoccupati, inoccupati o rientranti in specifici target, opportunità di lavoro coerenti con il profilo professionale, sostenendoli nella ricerca con strumenti che ne migliorino le capacità di autopromozione e l'efficacia della preselezione	<ul style="list-style-type: none"> - Raccolta e diffusione curriculum vitae - Ricerca e segnalazione delle vacancies - Preselezione, verifica disponibilità e gestione del contatto - Definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro e attivazione di misure di sostegno all'inserimento lavorativo - Offerta di una opportunità occupazionale - Supporto e consulenza ai datori di lavoro per l'inserimento occupazionale
Servizi ai datori di lavoro	Garantisce informazioni ai datori di lavoro sulle politiche attive disponibili sino alla stipula del patto di servizio con le imprese. Analizza i fabbisogni professionali e formativi dei datori di lavoro. Supporta l'azienda nell'inserimento lavorativo	<ul style="list-style-type: none"> - Presentazione dei servizi alle imprese - Stipula del patto di servizio con le imprese - Censimento del bisogno di figure professionali e raccolta delle vacancies e pubblicazione. - Supporto e consulenza ai datori di lavoro per l'inserimento occupazionale - Supporto nel raccordo con l'offerta formativa territoriale o nel progettare piani formativi.



2. I soggetti che si accreditano per i servizi per il lavoro, eventualmente organizzati in aree standardizzate, come da tabella precedente, devono garantire, oltre al servizio di mediazione per l'incontro domanda/offerta di lavoro, almeno uno dei seguenti servizi:

a) accesso ed informazione;

b) analisi del caso individuale (profiling);

c) definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro e attivazione di misure di sostegno all'inserimento lavorativo;

d) servizi ai datori di lavoro.

3. Il provvedimento di affidamento dei servizi può stabilire eventuali specifici adempimenti a carico del soggetto accreditato, in relazione al tipo di servizio soprattutto se riferiti a definiti target di svantaggio e sempre in raccordo con i Centri per l'impiego.

4. La Regione, anche attraverso il supporto e l'assistenza dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro, favorisce l'integrazione tra i servizi per l'impiego, sistema formativo ed interventi a sostegno del lavoro.

Art. 18.

Primo avviso per l'accreditamento

1. L'accreditamento di cui al presente regolamento ha natura sperimentale e durata di due anni a decorrere dalla data di pubblicazione del primo avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. A seguito della sperimentazione, la Regione adotterà il modello definitivo di accreditamento.

3. Allo scopo di valutare l'efficacia del modello di accreditamento sperimentale di cui alla presente disciplina, la Regione dispone che l'avviso di cui al comma 1 riguardi solo i soggetti autorizzati, a livello nazionale, alla somministrazione ed intermediazione, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276/2003.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

Campobasso, 19 luglio 2013

DI LAURA FRATTURA

13R00449

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2013, n. 8.

Attivazione in Molise dello strumento europeo Progress microfinance.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Premessa

1. Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato la decisione 283/2010/UE che istituisce lo strumento europeo «Progress microfinance» per favorire l'occupazione e l'inclusione sociale.

2. La Regione Molise intende attivare tale strumento gestito dal Fondo europeo per gli investimenti (di seguito FEI) e sostenuto dalla Commissione europea e dalla Banca europea degli investimenti.

3. Il «Progress microfinance» mira a rendere accessibili, attraverso intermediari selezionati, microprestiti (di importi inferiori a 25.000,00, euro) a microimprese o privati, in particolare a disoccupati, a persone che rischiano di perdere il loro lavoro, a persone a rischio di esclusione sociale o comunque svantaggiate ed escluse da prestiti di tipo tradizionale, con l'obiettivo di creare e/o sviluppare microimprese.

4. La Finmolise S.p.A., a seguito di una specifica candidatura, è stata individuata dal FEI quale intermediario selezionato per l'attuazione sul territorio molisano dello strumento per consentire di aumentare i prestiti ed ampliare, in tal modo, il volume di piccoli finanziamenti alle microimprese regionali.

5. La Giunta regionale ha condiviso la sottoscrizione da parte della Finmolise S.p.A. del «Contratto di finanziamento» con il FEI per l'ottenimento di un prestito complessivo pari ad euro 1.000.000,00 (un milione/00) che la finanziaria regionale dovrà restituire nel corso degli anni.

6. Il FEI erogherà alla Finmolise S.p.A. il prestito di euro 1.000.000,00 (un milione/00) tra il 2013 ed il 2014.

7. La Finmolise S.p.A. dovrà restituire al FEI il prestito ottenuto tra il 2016 ed il 2018.

8. La Regione Molise è chiamata alla concessione di una «Garanzia a prima richiesta» in favore del FEI per gli obblighi assunti dalla Finmolise S.p.A. con la sottoscrizione del «Contratto di finanziamento».

9. La «Garanzia a prima richiesta» sarà attivata nel rispetto delle leggi applicabili, ivi inclusi gli artt. 81 e 119 della Costituzione italiana, nonché le leggi in materia di aiuti di Stato.

10. La «Garanzia a prima richiesta» si rende necessaria per coprire complessivamente il rischio derivante



dall'esposizione assunta dalla Finmolise S.p.A. nei confronti del FEI. In particolare, per neutralizzare:

a) dal momento dell'erogazione del prestito da parte del FEI, le conseguenze derivanti, tra l'altro, dal non rispetto da parte della Finmolise S.p.A. degli obblighi di condotta previsti nel «Contratto di finanziamento» relativi ai principi di un corretto uso delle risorse dello strumento europeo «Progress microfinance»;

b) dall'anno 2016 all'anno 2018 la mancata restituzione delle risorse previste da parte della stessa finanziaria regionale al FEI.

11. Dovranno, quindi, essere allocate ai fini della copertura finanziaria della presente legge, risorse idonee a far fronte a tutti le spese derivanti dalla piena e completa attuazione della medesima Garanzia ivi incluse, le risorse necessarie per procedere al pagamento degli interessi di qualsiasi tipologia e degli altri oneri che dovessero derivare dal «Contratto di finanziamento». Conseguentemente, saranno stanziare risorse complessivamente pari ad euro 1.000.000,00 (un milione/00) per le annualità 2014 e 2015 a copertura degli obblighi di condotta previsti dal Contratto. Successivamente, con riferimento al periodo 2016-2018, in un'ottica prudenziale e nell'ambito dello stesso massimale di importo, saranno stanziare risorse pari all'esborso massimo di tale periodo cui il garante potrebbe essere costretto in caso di escussione della Garanzia.

12. Successivamente alla sottoscrizione del «Contratto di finanziamento» e della trasmissione al FEI della «Garanzia a prima richiesta», l'Amministrazione regionale dovrà: a) proporre alla Finmolise S.p.A. le «Procedure operative per il funzionamento in Molise del Progress microfinance»; b) consentire, conseguentemente, ai soggetti interessati di ottenere i relativi finanziamenti dalla Finmolise S.p.A..

Art. 2.

Oggetto

1. La Regione è autorizzata a concedere in favore del FEI una garanzia irrevocabile, autonoma, incondizionata e a prima richiesta per la restituzione completa del prestito ottenuto dalla Finmolise S.p.A. a valere sullo strumento europeo «Progress microfinance» ai sensi del «Contratto di finanziamento» di cui alle premesse, nonché del pagamento di tutte le obbligazioni pecuniarie ivi derivanti o comunque connesse inclusi interessi, commissioni ed altri oneri, nonché crediti derivanti dall'eventuale revoca dei pagamenti effettuati dalla Finmolise S.p.A..

2. La garanzia della Regione Molise è prestata per un importo complessivo di euro 1.000.000,00 (un milione/00) a partire dall'anno 2014.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Con la rispettiva legge di Bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2014, per le finalità previste dalla presente legge, è iscritta nello stato di previsione delle spese UPB 411 «Competitività dei sistemi produttivi», nella competenza e nella cassa, la quota di rischio per l'anno in corso relativa alla Garanzia di cui al comma 1 dell'art. 2. Nello stato di previsione delle entrate è iscritta all'UPB 069 «Altri rimborsi e recuperi» la medesima somma nella competenza e nella cassa.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire appositi Capitoli di spesa e di entrata nel Bilancio regionale dal titolo «Rimborso quota di rischio annuale per interventi relativi alla garanzia fideiussoria per l'attivazione dello strumento europeo «Progress microfinance».

3. Dall'anno 2015 all'anno 2018 con le rispettive leggi approvative del Bilancio regionale, nel rispetto del «Contratto di finanziamento» sottoscritto tra la Finmolise S.p.A. ed il FEI e dei relativi obblighi assunti dalla finanziaria regionale, si provvede ad iscrivere la quota di rischio annuale nei Capitoli di spesa e di entrata citati nel presente art. 3.

Art. 4.

Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 15 luglio 2013

DI LAURA FRATTURA

13R00410



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 128,06)*
(di cui spese di spedizione € 73,81)*

- annuale € 300,00
- semestrale € 165,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,73)*
(di cui spese di spedizione € 20,77)*

- annuale € 86,00
- semestrale € 55,00

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ 4,00

